

Direttiva Comunità Europea del 28/11/2006 n. 112

Direttiva CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (N.d.R.: gli allegati al regolamento sono stati raggruppati nel seguente ordine: Allegato A: allegato X; Allegato B: allegato XI; Allegato C: allegato XII.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 347 del 11/12/2006 - serie L

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Oggetto.

Articolo 2

Ambito di applicazione.

Articolo 3

Operazioni non soggette.

Articolo 4

Ulteriori operazioni non soggette.

Articolo 5

Definizioni.

Articolo 6

Territori non soggetti.

Articolo 7

Paesi assimilati agli Stati membri.

Articolo 8

Proposte dalla Commissione.

Articolo 9

Soggetti passivi.

Articolo 10

Lavoratori dipendenti.

Articolo 11

Unico soggetto passivo.

Articolo 12

Criteri di definizione di soggetto passivo.

Articolo 13

Enti di diritto pubblico. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha sostituito il paragrafo 2).

Articolo 14

Cessioni di beni.

Articolo 14 bis

Articolo 14 bis

Articolo 15

Beni materiali.

Articolo 16

Operazioni assimilabili alla cessione di beni.

Articolo 17

Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro.

Articolo 17 bis

Articolo 17 bis

Articolo 18

Altre operazioni assimilabili.

Articolo 19

Universalita' totale o parziale di beni.

Articolo 20

Acquisto intracomunitario di beni.

Articolo 21

Operazioni assimilabili all'acquisto intracomunitario.

Articolo 22

Altre operazioni assimilabili.

Articolo 23

Adozione di misure.

Articolo 24

Prestazione di servizi.

Articolo 25

Operazioni assimilabili alle prestazioni di servizi.

Articolo 26

Altre operazioni assimilabili.

Articolo 27

Ulteriori operazioni assimilabili.

Articolo 28

Soggetto partecipante a una prestazione di servizi.

Articolo 28 bis

Articolo 28 bis

Articolo 29

Applicabile all'articolo 19.

Articolo 30

Importazione di beni.

Articolo 30 bis

Articolo 30 bis

Articolo 30 ter

Articolo 30 ter

Articolo 31

Luogo della cessione.

Articolo 32

Cessioni di beni con trasporto.

Articolo 33

Definizione di luogo di una cessione di beni.

Articolo 34

Inapplicabilità dell'articolo 33.

Articolo 35

Inapplicabilità degli articoli 33 e 34.

Articolo 36

Altre definizioni di luogo.

Articolo 36 bis

Articolo 36 bis

Articolo 36 ter

Articolo 36 ter

Articolo 37

Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

Articolo 38

Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione.

Articolo 39

Luogo della cessione.

Articolo 40

Luogo degli acquisti intracomunitari di beni.

Articolo 41

Acquisto intracomunitario.

Articolo 42

Condizioni di inapplicabilità dell'articolo 41.

Articolo 43

Luogo delle prestazioni di servizi.

Articolo 44

Luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo.

Articolo 45

Luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi.

Articolo 46

Prestazioni di servizi rese da un intermediario.

Articolo 46 bis

Articolo 46 bis

Articolo 47

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili.

Articolo 48

Luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri.

Articolo 49

Luogo delle prestazioni di trasporto di beni.

Articolo 50

Luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario.

Articolo 51

Definizioni.

Articolo 52

Non assoggettabilità all'IVA.

Articolo 53

Luogo delle prestazioni di servizi.

Articolo 54

Luogo delle prestazioni di ulteriori servizi.

Articolo 55

Prestazione di servizi di ristorazione e di catering.

Articolo 56

Noleggio di mezzi di trasporto.

Articolo 57

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno.

Articolo 58

Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi.

Articolo 59

Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità.

Articolo 59 bis

Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione.

Articolo 59 ter

Applicazione dell'articolo 59 bis.

Articolo 59 quater

Articolo 59 quater.

Articolo 60

Importazione di beni.

Articolo 61

Casi di deroga all'articolo 60.

Articolo 62

Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta.

Articolo 63

Cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Articolo 64

Acconti o pagamenti successivi.

Articolo 65

Pagamento di acconti.

Articolo 66

Esigibilità dell'imposta su altri momenti.

Articolo 66 bis

Articolo 66 bis

Articolo 67

Beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza.

Articolo 68

Acquisti intracomunitari di beni.

Articolo 69

Esigibilità dell'imposta.

Articolo 70

Importazioni di beni.

Articolo 71

Esigibilità dell'imposta per beni vincolati.

Articolo 72

Valore normale.

Articolo 73

Cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Articolo 73 bis

Articolo 73 bis

Articolo 74

Operazioni di prelievo o di destinazione di un bene.

Articolo 75

Prestazioni di servizi.

Articolo 76

Trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro.

Articolo 77

Prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa.

Articolo 78

Base imponibile.

Articolo 79

Elementi esclusi dalla base imponibile.

Articolo 80

Legami familiari o vincoli personali. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha sostituito il punto b).

Articolo 81

Cessioni di oggetti d'arte.

Articolo 82

Valore dell'oro.

Articolo 83

Acquisti intracomunitari di beni (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

Articolo 84

Accisa dovuta o assolta.

Articolo 85

Importazioni di beni.

Articolo 86

Elementi compresi nella base imponibile.

Articolo 87

Elementi non compresi nella base imponibile.

Articolo 88

Beni esportati temporaneamente.

Articolo 89

Determinazione della frazione dell'importo della base imponibile.

Articolo 90

Riduzione della base imponibile.

Articolo 91

Tasso di cambio.

Articolo 92

Imballaggi da rendere.

Articolo 93

Applicazione delle aliquote.

Articolo 94

Acquisto intracomunitario di beni.

Articolo 95

Modificazione delle aliquote.

Articolo 96

Aliquota normale.

Articolo 97

Limiti per l'aliquota normale.

Articolo 98

Aliquote ridotte.

Articolo 98 bis

Articolo 98 bis

Articolo 99

Limiti per le aliquote ridotte.

Articolo 100

Riesame dell'ambito d'applicazione delle aliquote ridotte.

Articolo 101

Relazione della Commissione sull'impatto delle aliquote ridotte.

Articolo 101 bis

Articolo 101 bis

Articolo 102

Aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento.

Articolo 103

Importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato.

Articolo 104

Austria.

Articolo 104 bis

Cipro.

Articolo 105

Portogallo.

Articolo 105 bis

Articolo 105 bis

Articolo 105 ter

Articolo 105 ter

Articolo 106

Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensita' di lavoro.

Articolo 107

Requisiti.

Articolo 108

Elementi di valutazione.

Articolo 109

Disposizioni speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo.

Articolo 110

Esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA.

Articolo 111

Finlandia e Svezia.

Articolo 112

Irlanda.

Articolo 113

Deroghe.

Articolo 114

Deroghe.

Articolo 115

Deroghe.

Articolo 116

Portogallo.

Articolo 117

Austria.

Articolo 118

Deroghe.

Articolo 119

Austria.

Articolo 120

Grecia.

Articolo 121

Contratto d'opera.

Articolo 122

Cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura.

Articolo 123

Repubblica ceca.

Articolo 124

Estonia.

Articolo 125

Cipro.

Articolo 126

Ungheria.

Articolo 127

Malta.

Articolo 128

Polonia.

Articolo 129

Slovenia.

Articolo 129 bis

Articolo 129 bis (*)

Articolo 130

Slovacchia.

Articolo 131

Esenzioni.

Articolo 132

Esenzioni a favore di alcune attivita' di interesse pubblico.

Articolo 133

Condizioni (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

Articolo 134

Esclusioni.

Articolo 135

Esenzioni a favore di altre attività'.

Articolo 136

Altre operazioni. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha sostituito il punto a).

Articolo 136 bis

Articolo 136 bis

Articolo 136 ter

Articolo 136 ter

Articolo 137

Diritto di opzione.

Articolo 138

Cessioni di beni intracomunitari.

Articolo 139

Inapplicabilità'.

Articolo 140

Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni.

Articolo 141

Adozione di misure particolari.

Articolo 142

Prestazioni di trasporto intracomunitario.

Articolo 143

Esenzioni all'importazione.

Articolo 144

Altre esenzioni.

Articolo 145

Proposte della Commissione.

Articolo 146

Esenzioni all'esportazione.

Articolo 147

Condizioni.

Articolo 148

Esenzioni connesse ai trasporti internazionali.

Articolo 149

Portogallo.

Articolo 150

Proposte della Commissione.

Articolo 151

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni.

Articolo 151 bis

Articolo 151 bis

Articolo 151 ter

Articolo 151 ter

Articolo 152

Cessioni di oro alle banche centrali.

Articolo 153

Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari.

Articolo 154

Depositi diversi da quelli doganali.

Articolo 155

Adozione di misure particolari.

Articolo 156

Operazioni esenti.

Articolo 157

Altre operazioni esenti.

Articolo 158

Casi di regime di deposito diverso da quello doganale.

Articolo 159

Prestazioni di servizi esenti.

Articolo 160

Altre operazioni esenti.

Articolo 161

Cessioni di beni esenti.

Articolo 162

Acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati.

Articolo 163

Misure per evitare una duplice imposizione.

Articolo 164

Operazioni esenti in vista dell'esportazione e nell'ambito degli scambi tra Stati membri.

Articolo 165

Fissazione di limite comune all'importo delle esenzioni.

Articolo 166

Proposte della Commissione.

Articolo 167

Diritto a detrazione.

Articolo 167 bis

Regime opzionale.

Articolo 168

Importi detraibili.

Articolo 168 bis

Beni immobili facenti parte del patrimonio dell'impresa destinato a uso privato

Articolo 169

Altri casi di detrazione.

Articolo 170

Rimborso.

Articolo 171

Modalità d'applicazione.

Articolo 171 bis

Autorizzazione alla detrazione dell'imposta.

Articolo 172

Altri casi di detrazione.

Articolo 172 bis

Articolo 172 bis

Articolo 173

Prorata di detrazione.

Articolo 174

Importi.

Articolo 175

Determinazione del prorata.

Articolo 176

Limitazioni del diritto a detrazione.

Articolo 177

Esclusioni.

Articolo 178

Modalità di esercizio del diritto a detrazione.

Articolo 179

Calcolo dell'imposta.

Articolo 180

Autorizzazioni particolari.

Articolo 181

Autorizzazioni particolari.

Articolo 182

Determinazione delle condizioni e delle modalità di applicazione degli articoli 180 e 181.

Articolo 183

Eccedenza.

Articolo 184

Rettifica delle detrazioni.

Articolo 185

Momento in cui la rettifica ha luogo.

Articolo 186

Modalità di applicazione degli articoli 184 e 185.

Articolo 187

Beni d'investimento.

Articolo 188

Cessione.

Articolo 189

Misure per l'applicazione degli articoli 187 e 188.

Articolo 190

Servizi assimilabili ai beni d'investimento.

Articolo 191

Rinuncia all'applicazione degli articoli 187 e 188.

Articolo 192

Passaggio da regime normale a regime speciale.

Articolo 192 bis

Soggetto passivo non stabilito nel territorio.

Articolo 193

Obblighi del soggetto passivo.

Articolo 194

Altri soggetti passivi.

Articolo 195

Altri soggetti passivi.

Articolo 196

Altri soggetti passivi.

Articolo 197

Altri soggetti passivi.

Articolo 198

Oro da investimento.

Articolo 199

Operazioni da determinare il soggetto passivo.

Articolo 199 bis

Articolo 199 ter

Articolo 199 ter

Articolo 199 quater

Articolo 199 quater (N.d.r.: Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30.6.2022 come disposto dall'**articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2057**).

Articolo 200

Acquisto intracomunitario di beni.

Articolo 201

Articolo 201

Articolo 201 bis

Articolo 201 bis

Articolo 202

Persona che svincola i beni.

Articolo 203

Altri soggetti passivi.

Articolo 204

Rappresentante fiscale.

Articolo 205

Responsabile in solido.

Articolo 205 bis

Articolo 205 bis

Articolo 206

Modalita' di pagamento.

Articolo 207

Adozione di misure necessarie.

Articolo 208

Oro da investimento.

Articolo 209

Acquisti intracomunitari di beni.

Articolo 210

Acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto.

Articolo 211

Importazioni di beni.

Articolo 212

Esenzione.

Articolo 213

Identificazione.

Articolo 214

Identificazione tramite un numero individuale.

Articolo 215

Prefisso.

Articolo 216

Adozione dei provvedimenti necessari.

Articolo 217

Trasmissione o messa a disposizione per via elettronica.

Articolo 218

Nozione di fattura (1)

Articolo 219

Documenti assimilabili.

Articolo 219 bis

Fatturazione.

Articolo 220

Emissione delle fatture.

Articolo 220 bis

Emissione fattura semplificata.

Articolo 221

Obbligo di emettere fattura. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha sostituito il paragrafo 3).

Articolo 222

Termine per l'emissione delle fatture.

Articolo 223

Articolo 223

Articolo 224

Compilazione di fatture.

Articolo 225

Imposizioni di condizioni specifiche.

Articolo 226

Contenuto delle fatture.

Articolo 226 bis

Possibilità di omissione di alcune indicazioni.

Articolo 226 ter

Indicazioni minime obbligatorie.

Articolo 227

Indicazione del numero d'identificazione IVA.

Articolo 228

Esoneri.

Articolo 229

Firma.

Articolo 230

Moneta.

Articolo 231

Traduzione.

Articolo 232

Articolo 232 (1)

Articolo 233

Garanzie.

Articolo 234

Non obbligatorietà della trasmissione per via elettronica.

Articolo 235

Articolo 235

Articolo 236

Articolo 236

Articolo 237

Relazione della Commissione.

Articolo 238

Misure di semplificazione.

Articolo 239

Altre misure di semplificazione numero di identificazione IVA.

Articolo 240

Altre misure di semplificazione numero di identificazione IVA.

Articolo 241

Archiviazione di una fattura per via elettronica.

Articolo 242

Obbligo di tenuta della contabilità'.

Articolo 242 bis

Articolo 242 bis

Articolo 242 ter

Articolo 242 ter

Articolo 243

Registro dei beni spediti o trasportati.

Articolo 243 bis

Articolo 243 ter

Articolo 243 quater

Articolo 243 quinquies

Articolo 244

Archiviazione di copie delle fatture emesse.

Articolo 245

Luogo di archiviazione.

Articolo 246

Garanzie dell'autenticita' dell'origine delle fatture archiviate.

Articolo 247

Periodo di archiviazione.

Articolo 248

Archiviazione delle fatture ricevute da persone non soggetti passivi.

Articolo 248 bis

Traduzione delle fatture.

Articolo 249

Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro.

Articolo 250

Dichiarazione IVA.

Articolo 251

Informazioni contenute dalla dichiarazione.

Articolo 252

Termine di presentazione.

Articolo 253

Svezia.

Articolo 254

Cessioni di mezzi di trasporto.

Articolo 255

Oro da investimento.

Articolo 256

Adozione di misure particolari.

Articolo 257

Altre misure particolari.

Articolo 258

Altre misure particolari.

Articolo 259

Altre misure particolari.

Articolo 260

Altre misure particolari.

Articolo 261

Altre misure particolari.

Articolo 262

Articolo 262 (1)

Articolo 263

Articolo 263

Articolo 264

Articolo 264

Articolo 265

Acquisti intracomunitari di beni.

Articolo 266

Deroga agli articoli 264 e 265.

Articolo 267

Adozione di misure particolari.

Articolo 268

Adozione di misure particolari.

Articolo 269

Adozione di misure particolari.

Articolo 270

Condizioni per la presentazione annuale.

Articolo 271

Condizioni per la presentazione ad oltre tre mesi.

Articolo 271 bis

Articolo 271 bis

Articolo 271 ter

Articolo 271 ter

Articolo 271 quater

Articolo 271 quater

Articolo 272

Esenzione da determinati obblighi.

Articolo 273

Articolo 273

Articolo 274

Operazioni di importazione.

Articolo 275

Formalita' relative all'importazione di beni.

Articolo 276

Luogo d'arrivo.

Articolo 277

Adozione di misure particolari.

Articolo 278

Operazioni di esportazione.

Articolo 279

Formalita'.

Articolo 280

Beni temporaneamente esportati.

Articolo 281

Modalita' semplificate d'imposizione e di riscossione.

Articolo 282

Franchigie o riduzioni decrescenti.

Articolo 283

Operazioni escluse.

Articolo 284

Disposizioni particolari.

Articolo 285

Franchigia d'imposta (1)(2)(3).

Articolo 286

Aumento della franchigia.

Articolo 287

Limiti del volume d'affari annuo. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha aggiunto il punto 19).

Articolo 288

Importi del volume d'affari.

Articolo 289

Obblighi.

Articolo 290

Diritto di opzione.

Articolo 291

Riduzione decrescente.

Articolo 292

Termine per l'applicazione del regime.

Articolo 293

Relazione e riesame.

Articolo 294

Regime speciale per le piccole imprese.

Articolo 295

Regime comune forfettario per i produttori agricoli.

Articolo 296

Disposizioni particolari.

Articolo 297

Percentuali forfettarie di compensazione.

Articolo 298

Determinazione delle percentuali forfettarie di compensazione.

Articolo 299

Limite delle percentuali forfettarie di compensazione.

Articolo 300

Applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione.

Articolo 301

Versamento della compensazione forfettaria.

Articolo 302

Obblighi.

Articolo 303

Diritti.

Articolo 304

Adozione di opportune disposizioni.

Articolo 305

Adozione di opportune disposizioni.

Articolo 306

Regime speciale delle agenzie di viaggio.

Articolo 307

Prestazione di servizi unica.

Articolo 308

Base imponibile.

Articolo 309

Prestazione assimilata ad un'attività di intermediario.

Articolo 310

Obblighi.

Articolo 311

Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato: Definizioni.

Articolo 312

Regime speciale dei soggetti passivi - rivenditori: Definizioni.

Articolo 313

Regime del margine.

Articolo 314

Applicabilità del regime del margine.

Articolo 315

Base imponibile.

Articolo 316

Diritto di opzione.

Articolo 317

Base imponibile.

Articolo 318

Semplificazione della riscossione dell'imposta.

Articolo 319

Regime normale.

Articolo 320

Diritti.

Articolo 321

Esenzioni.

Articolo 322

Obblighi.

Articolo 323

Altri obblighi.

Articolo 324

Contabilita'.

Articolo 325

Fattura.

Articolo 326

Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

Articolo 327

Applicabilita' del regime transitorio.

Articolo 328

Calcolo dell'imposta dovuta.

Articolo 329

IVA incorporata.

Articolo 330

Limiti.

Articolo 331

Obblighi.

Articolo 332

Fattura.

Articolo 333

Regime speciale delle vendite all'asta.

Articolo 334

Applicabilita' del regime.

Articolo 335

Cessione di un bene.

Articolo 336

Base imponibile.

Articolo 337

Importo netto.

Articolo 338

Contabilita'.

Articolo 339

Fattura.

Articolo 340

Rendiconto.

Articolo 341

Cessioni di mezzi di trasporto d'occasione.

Articolo 342

Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell'evasione fiscale.

Articolo 343

Adozione di misure particolari.

Articolo 344

Regime speciale applicabile all'oro da investimento (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

Articolo 345

Monete conformi.

Articolo 346

Esenzione dall'imposta.

Articolo 347

Servizi esenti.

Articolo 348

Oro da investimento.

Articolo 349

Oro destinato a usi industriali.

Articolo 350

Opzione per l'imposizione dei servizi.

Articolo 351

Modalita' di esercizio dei diritti di opzione.

Articolo 352

Operazioni sul mercato dell'oro regolamentato.

Articolo 353

Sospensione dell'imposta.

Articolo 354

Diritti per gli operatori in oro da investimento.

Articolo 355

Altri diritti.

Articolo 356

Obblighi.

Articolo 357

Termine per l'applicazione.

Articolo 358

Definizioni.

Articolo 358 bis

Ulteriori definizioni.

Articolo 359

Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica.

Articolo 360

Obblighi.

Articolo 361

Informazioni.

Articolo 362

Attribuzione del numero d'identificazione IVA.

Articolo 363

Esclusione dal registro d'identificazione.

Articolo 364

Dichiarazione IVA trimestrale.

Articolo 365

Contenuti della dichiarazione.

Articolo 366

Effettuazione della dichiarazione.

Articolo 367

Versamento.

Articolo 368

Rimborsi.

Articolo 369

Documentazione delle operazioni effettuate.

Articolo 369 bis

Definizioni.

Articolo 369 bis 2

Articolo 369 bis bis

Articolo 369 ter

Autorizzazione all'utilizzo del regime speciale.

Articolo 369 quater

Dichiarazione di inizio e cessazione attività.

Articolo 369 quinquies

Identificazione.

Articolo 369 sexies

Esclusione del regime speciale.

Articolo 369 septies

Dichiarazione trimestrale.

Articolo 369 octies

Contenuti delle dichiarazioni.

Articolo 369 novies

Valuta.

Articolo 369 decies

Versamento.

Articolo 369 undecies

Obblighi del soggetto passivo.

Articolo 369 duodecies

Conservazione della documentazione.

Articolo 369 ter decies

Articolo 369 terdecies

Articolo 369 quater decies

Articolo 369 quaterdecies

Articolo 369 quinquies decies

Articolo 369 quindecies

Articolo 369 sexies decies

Articolo 369 sexdecies

Articolo 369 septies decies

Articolo 369 septdecies.

Articolo 369 duodevicies

Articolo 369 octodecies

Articolo 369 undevicies

Articolo 369 novodecies

Articolo 369 vicies

Articolo 369 vicies

Articolo 369 semel et vicies

Articolo 369 unvicies

Articolo 369 bis et vicies

Articolo 369 duovicies

Articolo 369 ter et vicies

Articolo 369 tervicies

Articolo 369 quater et vicies

Articolo 369 quatervicies

Articolo 369 quinquies et vicies

Articolo 369 quinvicies

Articolo 369 quinquies et vicies 2

Articolo 369 quinvicies bis

Articolo 369 quinquies et vicies 3

Articolo 369 quinvicies ter

Articolo 369 quinquies et vicies 4

Articolo 369 quinvicies quater

Articolo 369 quinquies et vicies 5

Articolo 369 quinvicies quinquies

Articolo 369 quinquies et vicies 6

Articolo 369 quinvicies sexies

Articolo 369 quinquies et vicies 7

Articolo 369 quinvicies septies

Articolo 369 quinquies et vicies 8

Articolo 369 quinvicies octies

Articolo 369 quinquies et vicies 9

Articolo 369 quinvicies nonies

Articolo 369 quinquies et vicies 10

Articolo 369 quinvicies decies

Articolo 369 quinquies et vicies 11

Articolo 369 quinvicies undecies

Articolo 369 quinquies et vicies 12

Articolo 369 quinvicies duodecies

Articolo 369 sexies et vicies

Articolo 369 sexvicies

Articolo 369 septies et vicies

Articolo 369 septvicies

Articolo 369 septies et vicies 2

Articolo 369 septvicies bis

Articolo 369 septies et vicies 3

Articolo 369 septvicies ter

Articolo 369 septies et vicies 4

Articolo 369 septvicies quater

Articolo 370

Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità' al 1 gennaio 1978.

Articolo 371

Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità' al 1 gennaio 1978.

Articolo 372

Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità' al 1 gennaio 1978.

Articolo 373

Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità' al 1 gennaio 1978.

Articolo 374

Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità' al 1 gennaio 1978.

Articolo 375

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Grecia.

Articolo 376

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Spagna.

Articolo 377

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Portogallo.

Articolo 378

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Austria.

Articolo 379

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Finlandia.

Articolo 380

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Svezia.

Articolo 381

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Repubblica ceca.

Articolo 382

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Estonia.

Articolo 383

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Cipro.

Articolo 384

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Lettonia.

Articolo 385

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Lituania.

Articolo 386

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Ungheria.

Articolo 387

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Malta.

Articolo 388

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Polonia.

Articolo 389

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Slovenia.

Articolo 390

Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità' dopo il 1 gennaio 1978: Slovacchia.

Articolo 390 bis

Esenzione per la Bulgaria per i trasporti internazionali di persone

Articolo 390 ter

Esenzione per la Romania per i trasporti internazionali di persone

Articolo 390 quater

Articolo 390 quater

Articolo 391

Opzione per l'imposizione. (N.d.R. L'articolo e' stato sostituito dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea).

Articolo 392

Base imponibile.

Articolo 393

Riesame del Consiglio per le deroghe.

Articolo 394

Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali.

Articolo 395

Autorizzazioni.

Articolo 396

Accordi internazionali.

Articolo 397

Misure di applicazione.

Articolo 398

Comitato IVA.

Articolo 399

Tasso di conversione.

Articolo 400

Arrotondamento degli importi.

Articolo 401

Altre tasse, diritti e imposte.

Articolo 402

Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri.

Articolo 403

Adozione di direttive appropriate.

Articolo 404

Relazione della Commissione.

Articolo 405

Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea: definizioni.

Articolo 406

Misure transitorie.

Articolo 407

Misure transitorie.

Articolo 408

Casi assimilabili all'importazione di un bene.

Articolo 409

Importazione.

Articolo 410

Condizioni.

Articolo 410 bis

Articolo 410 bis

Articolo 410 ter

Articolo 410 ter

Articolo 411

Termini di attuazione.

Articolo 412

Attuazione.

Articolo 413

Entrata in vigore.

Articolo 414

Destinatari.

Allegato 1

Elenco delle attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma.

Allegato 2

Elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all'articolo 58, primo comma, lettera C).

Allegato 3

Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi cui possono essere applicate le aliquote ridotte e le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA di cui all'articolo 98 (1)

Allegato 4

Elenco dei servizi di cui all'articolo 106.

Allegato 5

Categorie di beni oggetto dei regimi di deposito diversi da quello doganale di cui all'articolo 160, paragrafo 2.

Allegato 6

Elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 199, paragrafo 1, lettera D).

Allegato 7

Elenco delle attività di produzione agricola di cui all'articolo 295, paragrafo 1, punto 4).

Allegato 8

Elenco indicativo delle prestazioni di servizi agricoli di cui all'articolo 295, paragrafo 1, punto 5).

Allegato 9

Oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

Allegato A

ALLEGATO X: Elenco delle operazioni oggetto delle deroghe di cui agli articoli 370 e 371 e agli articoli da 375 a

390 ter. (N.d.R. Dal 1.7.2013 il riferimento all'articolo 390 ter nel titolo va letto come articolo 390 quater secondo quanto disposto dall'allegato V dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione).

Allegato B

ALLEGATO XI: Direttive abrogate e loro modificazioni successive - Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

Allegato C

ALLEGATO XII: Tavola di concordanza (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

Preambolo - Preambolo

Nota:

(N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.74 del 19.3.2011)

In vigore dal 01/01/2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari p Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ha subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni di detta direttiva e' opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione.

(2) Nell'ambito di tale rifusione occorre riprendere le disposizioni ancora applicabili della direttiva 67/227/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari. Pertanto e' opportuno abrogare tale direttiva.

(3) Per assicurare che le disposizioni siano presentate in modo chiaro e razionale, in armonia con il principio del miglioramento della regolamentazione, e' opportuno procedere alla rifusione della struttura e del testo della direttiva, benché ciò non debba comportare, in linea di principio, modifiche sostanziali della legislazione esistente. Un numero ridotto di modifiche sostanziali inerenti al processo di rifusione dovrebbe comunque essere apportato. I casi in cui queste modifiche sono effettuate sono riportati in maniera esaustiva nelle disposizioni sull'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva.

(4) La realizzazione dell'obiettivo di instaurare un mercato interno presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione delle merci e dei servizi. E' pertanto necessario realizzare un'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema d'imposta sul valore aggiunto (IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario.

- (5) Un sistema d'IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l'imposta è riscossa nel modo più generale possibile e se il suo ambito d'applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della distribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. Di conseguenza, è nell'interesse del mercato interno e degli Stati membri adottare un sistema comune la cui applicazione comprenda altresì il commercio al minuto.
- (6) È necessario procedere per tappe, poiché l'armonizzazione delle imposte sul volume di affari comporta negli Stati membri modificazioni delle strutture fiscali e conseguenze sensibili nei settori economico, sociale e di bilancio.
- (7) Il sistema comune d'IVA dovrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad una neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascuno Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravano lo stesso carico fiscale, a prescindere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione.
- (8) In applicazione della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, il bilancio delle Comunità europee, salvo altre entrate, è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità. Dette risorse comprendono, tra l'altro, quelle provenienti dall'IVA, ottenute applicando un'aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie.
- (9) È indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle normative nazionali in determinati settori.
- (10) Nel corso di tale periodo transitorio, occorre tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, le operazioni intracomunitarie effettuate da soggetti passivi che non siano soggetti passivi esentati.
- (11) Nel corso di tale periodo transitorio, occorre altresì tassare nello Stato membro di destinazione, alle sue aliquote e condizioni, gli acquisti intracomunitari effettuati per un determinato importo da soggetti passivi esenti o da enti non soggetti passivi, nonché determinate operazioni intracomunitarie di vendita a distanza e di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuate nei confronti di privati o di organismi esenti o non soggetti passivi, nella misura in cui dette operazioni, in mancanza di disposizioni specifiche, possano generare importanti distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri.
- (12) Per ragioni attinenti alla loro situazione geografica, economica e sociale, è opportuno escludere taluni territori dall'ambito d'applicazione della presente direttiva.
- (13) La nozione di soggetto passivo dovrebbe essere definita in modo da consentire agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell'imposta, di includervi le persone che effettuano operazioni occasionali.
- (14) La nozione di operazione imponibile può creare difficoltà, soprattutto per quanto riguarda le operazioni assimilate ad operazioni imponibili. È pertanto necessario precisare queste nozioni.
- (15) Al fine di facilitare gli scambi intracomunitari nel settore dei lavori relativi a beni mobili materiali, è opportuno stabilire le modalità d'imposizione di tali operazioni quando esse sono eseguite a favore di un destinatario identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello nel quale l'operazione è materialmente eseguita.
- (16) È opportuno assimilare ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto effettuato nel territorio di uno Stato membro quando è direttamente connesso a un trasporto effettuato tra Stati membri, al fine di semplificare non soltanto i principi e le modalità d'imposizione di queste prestazioni di trasporto interno, ma altresì le norme applicabili ai relativi servizi accessori nonché ai servizi resi dagli intermediari che intervengono nella fornitura di queste diverse prestazioni.
- (17) La determinazione del luogo delle operazioni imponibili può dar luogo a conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi. Benché il luogo delle prestazioni di servizi debba essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività economica, è tuttavia opportuno fissare tale luogo

nello Stato membro del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti passivi, il cui costo sia compreso nel prezzo dei beni.

(18) E' necessario precisare la definizione del luogo d'imposizione per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri nella Comunità'.

(19) Il gas e l'energia elettrica sono considerati beni ai fini dell'IVA. Tuttavia, risulta particolarmente complesso determinare il luogo di cessione. Per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione e realizzare un vero mercato interno del gas e dell'energia elettrica che sia privo di ostacoli connessi all'IVA, il luogo di cessione del gas mediante la rete di distribuzione di gas naturale nonché dell'elettricità, prima che tali beni raggiungano la fase finale del consumo, dovrebbe pertanto essere il luogo in cui l'acquirente ha stabilito la sede della propria attività economica. La cessione di gas e di energia elettrica nella fase finale, dal commerciante e distributore al consumatore finale, dovrebbe essere tassata nel luogo in cui l'acquirente effettivamente usa e consuma i beni.

(20) L'applicazione alla locazione di un bene mobile materiale della regola generale, secondo la quale le prestazioni di servizi sono tassate nello Stato membro in cui è stabilito il prestatore, può provocare notevoli distorsioni della concorrenza qualora il locatore e il conduttore siano stabiliti in Stati membri diversi e le aliquote dell'imposta in detti Stati membri presentino un divario. Occorre, pertanto stabilire che il luogo della prestazione di servizi è quello in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale è stata resa la prestazione di servizi o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

(21) Tuttavia, per quanto riguarda la locazione di mezzi di trasporto è opportuno, per ragioni di controllo, applicare rigorosamente la regola generale, localizzando dette prestazioni di servizi nel luogo in cui il prestatore è stabilito.

(22) Occorre tassare la totalità dei servizi di telecomunicazione il cui consumo ha luogo nella Comunità' per impedire distorsioni della concorrenza in questo settore. A tal fine, i servizi di telecomunicazione resi a soggetti passivi stabiliti nella Comunità' o a destinatari stabiliti in un paese terzo dovrebbero, in linea di massima, essere tassati nel luogo in cui è stabilito il destinatario dei servizi. Ai fini di una tassazione uniforme dei servizi di telecomunicazione resi da soggetti passivi stabiliti in un territorio terzo o in un paese terzo a persone non soggetti passivi stabilite nella Comunità' ed effettivamente utilizzati o impiegati nella Comunità', gli Stati membri dovrebbero tuttavia prevedere che il luogo di prestazione dei servizi sia nella Comunità'.

(23) Per evitare distorsioni della concorrenza, occorre inoltre tassare i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi forniti per via elettronica da territori terzi o paesi terzi a persone stabilite nella Comunità' o dalla Comunità' a destinatari stabiliti in territori terzi o paesi terzi nel luogo in cui il destinatario dei servizi è stabilito.

(24) Le nozioni di fatto generatore ed esigibilità dell'imposta dovrebbero essere armonizzate affinché l'introduzione e le modificazioni successive del sistema comune di IVA abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data.

(25) La base imponibile dovrebbe essere armonizzata affinché l'applicazione dell'IVA alle operazioni imponibili conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri.

(26) Per garantire che non vi siano perdite di gettito dovute all'utilizzazione di parti collegate al fine di ottenere vantaggi fiscali gli Stati membri dovrebbero poter intervenire, in casi specifici e limitati, sulla base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi nonché in relazione al valore delle cessioni, prestazioni e acquisti intracomunitari di beni.

(27) Al fine di contrastare l'elusione o l'evasione fiscale gli Stati membri dovrebbero poter includere, nella base imponibile di un'operazione che implica la lavorazione di oro da investimento fornito dall'acquirente o destinatario, il valore di tale oro, se con la lavorazione l'oro perde la sua qualità di oro da investimento. Gli Stati membri nell'applicare tali misure dovrebbero disporre di una certa discrezionalità.

(28) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, la soppressione dei controlli fiscali alle frontiere implica, oltre ad una base imponibile uniforme dell'IVA, un certo numero di aliquote e livelli di aliquote sufficientemente ravvicinati tra gli Stati membri.

(29) L'aliquota IVA normale attualmente in vigore negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento accettabile del regime in questione. Per evitare che le differenze esistenti tra le aliquote IVA normali applicate dagli Stati membri non conducano a squilibri strutturali in seno alla Comunità e a distorsioni della concorrenza in taluni settori di attività, dovrebbe essere fissata un'aliquota normale non inferiore al 15 %, con riserva di un successivo riesame.

(30) Per preservare la neutralità dell'imposta, le aliquote applicate dagli Stati membri dovrebbero consentire, di norma, la detrazione dell'imposta applicata allo stadio antecedente.

(31) Durante il periodo transitorio dovrebbero essere possibili alcune deroghe relative al numero e al livello delle aliquote.

(32) Per meglio valutare l'impatto delle aliquote ridotte e' necessario che la Commissione rediga una relazione di valutazione dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare, in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

(33) Come misura di lotta alla disoccupazione, e' opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di sperimentare l'applicazione e gli effetti, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di una riduzione dell'aliquota IVA mirata a servizi ad alta intensità di lavoro. Detta riduzione potrebbe anche diminuire, per le imprese in questione, l'interesse ad entrare nell'economia sommersa o a restarvi.

(34) Una siffatta riduzione dell'aliquota non e' tuttavia esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell'imposta. Occorre pertanto prevedere una procedura d'autorizzazione per un periodo preciso ma sufficientemente lungo per poter valutare l'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente e definire rigorosamente l'ambito d'applicazione di siffatto provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità.

(35) E' opportuno redigere un elenco comune di esenzioni per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri.

(36) Le modalità di assoggettamento all'IVA di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa dovrebbero essere allineate, a vantaggio tanto dei debitori dell'imposta quanto delle amministrazioni competenti, alle procedure e agli obblighi di dichiarazione previsti dalla [direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992](#), relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa quando tali prodotti sono spediti verso un altro Stato membro.

(37) La cessione di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale, e di energia elettrica e' tassata nel luogo dell'acquirente. Al fine di evitare casi di doppia imposizione, l'importazione di tali prodotti dovrebbe pertanto essere esentata dall'IVA.

(38) Per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni effettuati, nel corso del periodo transitorio, da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato membro del luogo dell'acquisto intracomunitario di beni, comprese le operazioni a catena, e' necessario prevedere misure di semplificazione che garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri. A tal fine, occorre armonizzare le disposizioni relative al regime d'imposizione e al debitore dell'imposta dovuta a titolo di tali operazioni. Dovrebbero tuttavia, essere esclusi, in linea di massima, i beni destinati alla vendita al minuto.

(39) Il regime delle detrazioni dovrebbe essere armonizzato nella misura in cui ha un'incidenza sul livello reale di percezione e il calcolo del prorata di detrazione deve essere eseguito in modo analogo in tutti gli Stati membri.

(40) Il regime che consente la rettifica delle detrazioni per i beni d'investimento lungo la durata di vita utile del bene, secondo il suo effettivo utilizzo, dovrebbe potersi applicare anche per taluni servizi aventi natura analoga a quella dei beni d'investimento.

(41) E' opportuno precisare chi sono i debitori dell'imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore non e' stabilito nello Stato membro in cui e' dovuta l'imposta.

- (42) In determinati casi gli Stati membri dovrebbero poter designare il beneficiario delle forniture di beni o delle prestazioni di servizi quale soggetto debitore dell'imposta. Tale misura dovrebbe aiutare gli Stati membri a semplificare le regole e a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale in determinati settori e per taluni tipi di operazioni.
- (43) E', altresì, opportuno che gli Stati membri abbiano piena facoltà di designare il debitore dell'imposta all'importazione.
- (44) E' opportuno che gli Stati membri possano adottare disposizioni secondo le quali una persona diversa dal debitore dell'imposta è responsabile in solido per il pagamento della stessa.
- (45) Gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero essere, per quanto possibile, armonizzati in modo da assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell'imposta in tutti gli Stati membri.
- (46) L'uso della fatturazione elettronica deve consentire alle amministrazioni fiscali di effettuare i loro controlli. Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, è pertanto opportuno stilare un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture e stabilire alcune modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l'archiviazione elettronica delle fatture, così come per l'autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione.
- (47) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero consentire e poter richiedere la presentazione di talune dichiarazioni per via elettronica.
- (48) La necessaria ricerca di uno snellimento delle formalità amministrative e statistiche a carico delle imprese, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese, dovrebbe conciliarsi con l'attuazione di misure efficaci di controllo e con l'indispensabile mantenimento, per ragioni sia economiche che fiscali, della qualità degli strumenti statistici comunitari.
- (49) E' necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione.
- (50) Per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell'IVA a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale. E' necessario fissare i principi fondamentali del regime speciale e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto realizzato da tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie.
- (51) E' opportuno adottare un regime comunitario d'imposizione applicabile ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato, inteso ad evitare la doppia imposizione e le distorsioni di concorrenza tra soggetti passivi.
- (52) L'applicazione del regime fiscale normale all'oro costituisce un ostacolo importante al suo uso a fini d'investimento finanziario; è quindi giustificata l'applicazione di un regime fiscale speciale, anche al fine di migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell'oro.
- (53) Le cessioni di oro da investimento sono per natura analoghe ad altri investimenti finanziari che sono esenti dall'imposta. L'esenzione da imposta sembra pertanto essere il trattamento fiscale più appropriato per le cessioni di oro da investimento.
- (54) E' opportuno includere nella definizione di oro da investimento le monete d'oro il cui valore rispecchi essenzialmente la quotazione dell'oro che esse contengono. Per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto, si dovrebbe redigere annualmente un elenco delle monete che possono beneficiare del regime applicabile all'oro da investimento, in modo da offrire garanzie agli operatori che le trattano. L'elenco non pregiudica l'esenzione di monete che non vi sono incluse ma che sono conformi ai criteri previsti nella presente direttiva.
- (55) Al fine di prevenire le evasioni fiscali, provvedendo nel contempo ad alleviare l'onere finanziario relativo alla cessione di oro di purezza superiore a un determinato grado, è giustificato consentire agli Stati membri

di designare l'acquirente quale debitore dell'imposta.

(56) Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali da parte degli operatori che forniscono servizi per via elettronica non stabiliti nella Comunità ne' tenuti ad esservi identificati ai fini dell'IVA, e' opportuno istituire un regime speciale. Secondo tale regime gli operatori che prestano servizi per via elettronica nella Comunità a persone che non sono soggetti passivi possono scegliere, se non sono altrimenti identificati ai fini dell'IVA nella Comunità, di essere identificati in un solo Stato membro.

(57) E' auspicabile che le disposizioni relative ai servizi di teleradiodiffusione e a determinati servizi forniti per via elettronica siano poste in essere esclusivamente in via provvisoria e siano riesaminate, in base all'esperienza acquisita, entro un breve periodo di tempo.

(58) E' necessario promuovere l'applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva. A tal fine, e' indispensabile istituire un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto che consenta di organizzare in questo settore una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione.

(59) E' opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure speciali che derogano alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

(60) Per evitare che lo Stato membro che presenta una domanda di deroga resti nell'incertezza in merito al seguito che la Commissione intende darvi, e' opportuno prevedere un termine entro il quale la Commissione e' tenuta a presentare al Consiglio o una proposta di autorizzazione o una comunicazione nella quale espone le sue obiezioni.

(61) E' essenziale garantire l'applicazione uniforme del sistema d'IVA. Per realizzare tale obiettivo, occorre adottare misure d'applicazione.

(62) In particolare, dette misure dovrebbero regolare il problema della doppia imposizione sulle operazioni transfrontaliere che puo' derivare da un'applicazione non uniforme, da parte degli Stati membri, delle disposizioni relative alla localizzazione delle operazioni imponibili.

(63) Malgrado la natura circoscritta dell'ambito d'applicazione, dette misure avranno un'incidenza finanziaria che per uno o piu' Stati membri potrebbe risultare non trascurabile. Tale incidenza finanziaria giustifica che il Consiglio si riservi di esercitare le competenze di esecuzione.

(64) Tenuto conto dell'ambito di applicazione circoscritto, e' opportuno prevedere che le misure di applicazione siano adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.

(65) Poiche' gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi sopracitati e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità puo' intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto e' necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(66) L'obbligo di attuare la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L'obbligo d'attuazione delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza deriva dalle direttive precedenti.

(67) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione nel diritto nazionale delle direttive elencate nell'allegato XI, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Oggetto.

In vigore dal 01/01/2007

1. La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)

2. Il principio del sistema comune d'IVA consiste nell'applicare ai beni ed ai servizi un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d'imposizione.

A ciascuna operazione, l'IVA, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all'aliquota applicabile al bene o servizio in questione, e' esigibile previa detrazione dell'ammontare dell'imposta che ha gravato direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Il sistema comune d'IVA e' applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Ambito di applicazione.

In vigore dal 15/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

1. Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro:

i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore e' un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista agli [articoli da 282 a 292](#) e che non rientra nelle disposizioni previste agli [articoli 33 e 36](#);

ii) quando si tratta di mezzi di trasporto nuovi, da un soggetto passivo, o da un ente non soggetto passivo, i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA in forza dell'[articolo 3](#), paragrafo 1, o da qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

iii) quando si tratta di prodotti soggetti ad accisa, per i quali le accise relative sono esigibili nel territorio dello Stato membro a norma della [direttiva 92/12/CEE](#), da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo i cui altri acquisti non sono soggetti all'IVA, in forza dell'[articolo 3](#), paragrafo 1;

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

d) le importazioni di beni.

2. a) Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), sono considerati "mezzi di trasporto" i mezzi di trasporto seguenti, destinati al trasporto di persone o di merci:

i) i veicoli terrestri con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW;

ii) le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, escluse le navi adibite alla navigazione d'alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate per l'esercizio di attività commerciali, industriali o della pesca, nonché le navi adibite alle operazioni di salvataggio, all'assistenza in mare ed alla pesca costiera;

iii) gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1 550 kg, esclusi gli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento.

b) Tali mezzi di trasporto sono considerati "nuovi" nei casi seguenti:

i) per i veicoli terrestri a motore, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6 000 km;

ii) per le imbarcazioni, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'imbarcazione ha navigato al massimo per 100 ore;

iii) per gli aeromobili, quando la cessione è effettuata nei tre mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o l'aeromobile ha volato al massimo per 40 ore.

c) Gli Stati membri fissano le condizioni alle quali possono essere provati i dati menzionati alla lettera b).

3. Sono considerati "prodotti soggetti ad accisa" i prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, ma non il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema..

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Operazioni non soggette.

In vigore dal 01/01/2007

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), non sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esente nel territorio dello Stato membro, in forza degli articoli 148 e 151, effettuati da un soggetto passivo o da un ente non soggetto passivo;

b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a) e all'articolo 4 e diversi dagli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e di prodotti soggetti ad accisa, effettuati da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o ittica che sia assoggettata al regime comune forfettario dei produttori agricoli, o da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non gli danno alcun diritto a detrazione oppure da un ente non soggetto passivo.

2. Il paragrafo 1, lettera b) si applica soltanto quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non supera, nell'anno civile in corso, una soglia, la cui determinazione spetta agli Stati membri, che non può essere inferiore alla somma di 10 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;
- b) l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non ha superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia prevista alla lettera a).

La soglia di riferimento è costituita dall'importo globale, al netto dell'IVA dovuta o assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi e agli enti non soggetti passivi che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b), il diritto di optare per il regime generale previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i).

Gli Stati membri stabiliscono le modalità d'esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Ulteriori operazioni non soggette.

In vigore dal 01/01/2007

Oltre alle operazioni di cui all'articolo 3, non sono soggette all'IVA le seguenti operazioni:

- a) gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325;
- b) gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti dall'articolo 327, paragrafo 3, quando il venditore è un soggetto passivo-rivenditore che agisce in quanto tale e il mezzo di trasporto d'occasione acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione;
- c) gli acquisti intracomunitari di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1) a 4), quando il venditore è un organizzatore di vendite all'asta che agisce in quanto tale e il bene acquistato è stato assoggettato all'IVA nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto, conformemente al regime speciale delle vendite all'asta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Definizioni.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

- 1) "Comunità" e "territorio della Comunità", l'insieme dei territori degli Stati membri quali definiti al punto 2);
- 2) "Stato membro" e "territorio di uno Stato membro", il territorio di ciascuno Stato membro della Comunità cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all'articolo 299, esclusi il territorio o i territori menzionati all'articolo 6 della presente direttiva;
- 3) "territori terzi", i territori che sono menzionati all'articolo 6;
- 4) "paese terzo", ogni Stato o territorio cui non si applica il trattato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Territori non soggetti.

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/02/2019 n. 475 Articolo 1

1. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che fanno parte del territorio doganale della Comunità:
 - a) Monte Athos;
 - b) isole Canarie;
 - c) i territori francesi di cui all'articolo 349 e all'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - d) isole Aland;
 - e) isole Anglo-Normanne;
 - f) Campione d'Italia;
 - g) le acque italiane del Lago di Lugano.
2. La presente direttiva non si applica ai seguenti territori, che non fanno parte del territorio doganale della Comunità:
 - a) isola di Helgoland;
 - b) territorio di Bösingen;
 - c) Ceuta;
 - d) Melilla;
 - e) Livigno;
 - f) (soppressa);
 - g) (soppressa).

[Torna al sommario](#)

Articolo 7 - Paesi assimilati agli Stati membri.

In vigore dal 01/01/2007

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, il Principato di Monaco, l'Isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Francia, il Regno Unito e Cipro, non sono considerati paesi terzi.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Francia, che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione dell'isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito e che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione di Cipro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 8 - Proposte dalla Commissione.

In vigore dal 01/01/2007

La Commissione, se ritiene che le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non siano più giustificate, segnatamente sul piano della neutralità ai fini della concorrenza o su quello delle risorse proprie, presenta al Consiglio le opportune proposte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 9 - Soggetti passivi.

In vigore dal 01/01/2007

1. Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera "attività economica" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

2. Oltre alle persone di cui al paragrafo 1, si considera soggetto passivo ogni persona che effettui a titolo occasionale la cessione di un mezzo di trasporto nuovo spedito o trasportato a destinazione dell'acquirente dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, fuori dal territorio di uno Stato membro ma nel territorio della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 10 - Lavoratori dipendenti.

In vigore dal 01/01/2007

La condizione che l'attività economica sia esercitata in modo indipendente, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, esclude dall'imposizione i lavoratori dipendenti ed altre persone se sono vincolati al rispettivo datore di lavoro da un contratto di lavoro subordinato o da qualsiasi altro rapporto giuridico che preveda vincoli di subordinazione in relazione alle condizioni di lavoro e di retribuzione ed alla responsabilità del datore di lavoro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 11 - Unico soggetto passivo.

In vigore dal 01/01/2007

Previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto (in seguito denominato "comitato IVA"), ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Uno Stato membro che esercita l'opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 12 - Criteri di definizione di soggetto passivo.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un'operazione relativa alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti:

- a) la cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di un fabbricato o di una frazione di fabbricato e del suolo pertinente;

b) la cessione di un terreno edificabile.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si considera "fabbricato" qualsiasi costruzione incorporata al suolo.

Gli Stati membri possono determinare le modalità di applicazione del criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), alla trasformazione di edifici, nonché il concetto di suolo pertinente.

Gli Stati membri possono applicare criteri diversi dalla prima occupazione, quali il criterio del periodo che intercorre tra la data di completamento dell'edificio e la data di prima cessione, oppure quello del periodo che intercorre tra la data di prima occupazione e la data della successiva cessione, purché tali periodi non superino rispettivamente cinque e due anni.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considerano "terreni edificabili" i terreni, attrezzati o no, definiti tali dagli Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 13 - Enti di diritto pubblico. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha sostituito il paragrafo 2).

In vigore dal 01/07/2013

Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5

1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono considerati soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato I quando esse non sono trascurabili.

2. Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività degli enti di diritto pubblico quando esse sono esenti a norma degli [articoli 132, 135, 136 e 371](#), degli articoli da [374](#) a [377](#), dell'[articolo 378, paragrafo 2](#), dell'[articolo 379, paragrafo 2](#), o degli articoli da [380](#) a [390 quater](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 - Cessioni di beni.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

2. Oltre all'operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti:

- a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un'indennità, della proprietà di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge;
- b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata;
- c) il trasferimento di un bene effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.

3. Gli Stati membri possono considerare cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari.

4. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intende per:

1. "vendite a distanza intracomunitarie di beni", le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'[articolo 3](#), paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;

2. "vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi", le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo, a un acquirente in uno Stato membro, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 14 bis -

Articolo 14 bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto tali beni.

2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace),

una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, si considera che il soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto tali beni.

Entro il 1 o luglio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sul funzionamento della regola sul fornitore presunto di cui al primo comma e, se del caso, presenta una proposta legislativa per la sua ulteriore proroga.

[Torna al sommario](#)

Articolo 15 - Beni materiali.

In vigore dal 15/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

1. Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore o il freddo e simili.
2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:
 - a) determinati diritti sui beni immobili;
 - b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili;
 - c) le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 16 - Operazioni assimilabili alla cessione di beni.

In vigore dal 01/01/2007

E' assimilato a una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all'uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o, piu' generalmente, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando detto bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA.

Tuttavia, non sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso i prelievi ad uso dell'impresa per regali di scarso valore e campioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 - Trasferimento a destinazione di un altro Stato membro.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

1. E' assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro.

Costituisce "trasferimento a destinazione di un altro Stato membro" qualsiasi spedizione o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto, fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le esigenze della sua impresa.

2. Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

a) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni stabilite all'[articolo 33](#);

b) la cessione del bene che deve essere installato o montato dal fornitore o per suo conto, effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto alle condizioni previste all'[articolo 36](#);

c) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri, alle condizioni previste all'[articolo 37](#);

d) la cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste agli [articoli 38 e 39](#);

e) la cessione del bene effettuata dal soggetto passivo nel territorio dello Stato membro alle condizioni previste agli [articoli 138, 146, 147, 148, 151 e 152](#);

f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;

h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione.

3. Qualora una delle condizioni cui e' subordinato il beneficio delle disposizioni del paragrafo 2 non sia piu' soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento ha luogo nel momento in cui tale condizione cessa di essere soddisfatta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 17 bis -

Articolo 17 bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

1. Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock.

2. Ai fini del presente articolo, si ritiene che esista un regime di call-off stock qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, il 30 giugno 2028 o anteriormente a tale data, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità di un accordo esistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuitogli da tale Stato membro sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, paragrafo 2, l'identità del soggetto passivo che acquista i beni e il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.

3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario al soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), e purché il trasferimento abbia luogo entro il termine di cui al paragrafo 4, si applicano le seguenti norme:

a) una cessione di beni in conformità dell'articolo 138, paragrafo 1, si considera effettuata dal soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni esso stesso, o tramite un terzo che ha agito per suo conto, verso lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati;

b) un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato dal soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti nello Stato membro verso cui i beni sono stati spediti o trasportati.

4. Se entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati, essi non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, di cui al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 6, e non si è verificata alcuna delle circostanze di cui al paragrafo 7, si considera che il trasferimento ai sensi dell'articolo 17 abbia luogo il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.

5. Si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il diritto di disporre dei beni non è stato trasferito e tali beni sono rispediti allo Stato membro a partire dal quale sono stati spediti o trasportati, entro il termine di cui al paragrafo 4;

e b) il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni ne indica la rispedizione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

6. Se entro il periodo di cui al paragrafo 4 il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), è sostituito da un altro soggetto passivo, si considera che non abbia luogo alcun trasferimento ai sensi dell'articolo 17 al momento della sostituzione, a condizione che:

a) siano soddisfatte tutte le altre condizioni applicabili di cui al paragrafo 2;

e b) il soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera b), indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3.

7. Se entro il termine di cui al paragrafo 4 una qualsiasi delle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessa di essere soddisfatta, si considera che il trasferimento di beni in conformità dell'articolo 17 abbia luogo nel momento in cui la pertinente condizione non è più soddisfatta.

Se i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo di cui al paragrafo 2, lettera c), o al paragrafo 6, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima di tale cessione.

Se i beni sono spediti o trasportati in un paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere soddisfatte immediatamente prima che abbia inizio tale spedizione o trasporto.

In caso di distruzione, perdita o furto dei beni, si considera che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 6 cessino di essere

soddisfatte il giorno in cui i beni sono stati effettivamente rimossi o distrutti oppure, se non è possibile stabilire tale data, il giorno in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

8. Il presente articolo cessa di applicarsi il 30 giugno 2029.

[Torna al sommario](#)

Articolo 18 - Altre operazioni assimilabili.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono assimilare ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso le operazioni seguenti:

- a) la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa, di un bene prodotto, costruito, estratto, lavorato, acquistato o importato nell'ambito di detta impresa, qualora l'acquisto del bene in questione presso un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA;
- b) la destinazione di un bene da parte di un soggetto passivo ad un settore di attività non assoggettato ad imposta, quando detto bene ha dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della sua destinazione conformemente alla lettera a);
- c) ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, quando detti beni hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA al momento dell'acquisto o della loro destinazione conformemente alla lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 19 - Universalità totale o parziale di beni.

In vigore dal 01/01/2007

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie ad evitare distorsioni della concorrenza, qualora il beneficiario non sia un soggetto passivo totale. Possono inoltre adottare le misure utili a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'applicazione di questo articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 20 - Acquisto intracomunitario di beni.

In vigore dal 01/01/2007

Si considera "acquisto intracomunitario di beni" l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale spedito o trasportato dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, a destinazione dell'acquirente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene.

Qualora dei beni acquistati da un ente non soggetto passivo siano spediti o trasportati da un territorio terzo o da un paese terzo e importati da tale ente in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, essi sono considerati spediti o trasportati a partire dallo Stato membro d'importazione. Questo Stato membro concede all'importatore, designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'articolo 201, il rimborso dell'IVA assolta a titolo d'importazione nella misura in cui l'importatore prova che il suo acquisto è stato assoggettato all'imposta nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 21 - Operazioni assimilabili all'acquisto intracomunitario.

In vigore dal 01/01/2007

E' assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte di un soggetto passivo alle esigenze della propria impresa di un bene spedito o trasportato, dal soggetto passivo o per suo conto, a partire da un altro Stato membro all'interno del quale il bene è stato prodotto, estratto, trasformato, acquistato, acquisito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o importato dal soggetto passivo nell'ambito della sua impresa in quest'ultimo Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 22 -

Altre operazioni assimilabili.

In vigore dal 01/07/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 16/12/2019 n. 2235 Articolo 1

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato membro che partecipino a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 143, paragrafo 1, lettera g bis).

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 143, paragrafo 1, lettera h).

[Torna al sommario](#)

Articolo 23 - Adozione di misure.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri adottano le misure intese ad assicurare che siano qualificate come acquisti intracomunitari di beni le operazioni che, se fossero state effettuate nel loro territorio da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, sarebbero state qualificate come cessioni di beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 24 - Prestazione di servizi.

In vigore dal 01/01/2007

1. Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni.

2. Sono considerati "servizi di telecomunicazione" i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l'emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell'accesso a reti d'informazione globali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 25 - Operazioni assimilabili alle prestazioni di servizi.

In vigore dal 01/01/2007

Una prestazione di servizi puo' consistere, tra l'altro, in una delle operazioni seguenti:

- a) la cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;
- b) l'obbligo di non fare o di permettere un atto o una situazione;
- c) l'esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

[Torna al sommario](#)

Articolo 26 - Altre operazioni assimilabili.

In vigore dal 01/01/2007

1. Sono assimilate a prestazioni di servizi a titolo oneroso le operazioni seguenti:
 - a) l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell'IVA;
 - b) la prestazione di servizi a titolo gratuito effettuata dal soggetto passivo per il proprio uso privato o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.
2. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 1 a condizione che tale deroga non dia luogo a distorsioni della concorrenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 27 - Ulteriori operazioni assimilabili.

In vigore dal 01/01/2007

Per prevenire distorsioni di concorrenza e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso la fornitura, da parte di un soggetto passivo, di un servizio per le esigenze della sua impresa, qualora la fornitura di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 - Soggetto partecipante a una prestazione di servizi.

In vigore dal 01/01/2007

Qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 28 bis -

Articolo 28 bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all'interno dell'Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine, segnatamente la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un massimo di 30 notti, o di trasporto di passeggeri su strada, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi a meno che il prestatore di tali servizi abbia:

a) fornito al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell'IVA attribuito negli Stati membri in cui ha luogo la prestazione o il numero di identificazione ad esso attribuito a norma dell'articolo 362 o dell'articolo 369 quinquies ; e

b) dichiarato al soggetto passivo che facilita la prestazione che applicherà l'IVA dovuta su tale prestazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, per servizi di trasporto di passeggeri su strada prestati all'interno dell'Unione si intende la parte del servizio effettuata tra due punti dell'Unione.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate nell'ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 3.

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo che facilita la prestazione di cui al paragrafo 1 approvi il numero di identificazione ai fini dell'IVA di cui alla lettera a) di tale paragrafo, utilizzando i mezzi appropriati stabiliti conformemente al diritto nazionale.

5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione di tale paragrafo le prestazioni di servizi di locazione di alloggi a breve termine, o di servizi di trasporto di passeggeri su strada o di entrambi effettuate nel loro territorio nell'ambito del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 1, sezione 2.

6. Se applica l'opzione di cui al paragrafo 5, uno Stato membro ne informa il comitato IVA. La Commissione pubblica un elenco completo degli Stati membri che si sono avvalsi di tale opzione.

7. Entro il 1 o luglio 2033 la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione del funzionamento del presente articolo e dell'applicazione delle norme IVA relative ai servizi di facilitazione, compresi l'impatto sul funzionamento del mercato interno e l'efficacia della riscossione dell'IVA. La Commissione presenta una proposta legislativa appropriata, se lo ritiene necessario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 29 - Applicabile all'articolo 19.

In vigore dal 01/01/2007

L'articolo 19 si applica, alle stesse condizioni, alle prestazioni di servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 - Importazione di beni.

In vigore dal 01/01/2007

Si considera "importazione di beni" l'ingresso nella Comunità di un bene che non è in libera pratica ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

Oltre all'operazione di cui al primo comma, si considera importazione di beni l'ingresso nella Comunità di un bene in libera pratica proveniente da un territorio terzo che fa parte del territorio doganale della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 bis -

Articolo 30 bis

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 27/06/2016 n. 1065 Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «buono», uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative;
- 2) «buono monouso», un buono in relazione al quale il luogo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi cui il buono si riferisce e l'IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell'emissione del buono;
- 3) «buono multiuso», un buono diverso da un buono monouso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 30 ter -

Articolo 30 ter

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 27/06/2016 n. 1065 Articolo 1

1. Ogni trasferimento di un buono monouso effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome proprio è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore non sono considerate operazioni indipendenti.

Se il trasferimento di un buono monouso è effettuato da un soggetto passivo che agisce in nome di un altro soggetto passivo, tale trasferimento è considerato come cessione dei beni o prestazione dei servizi cui il buono si riferisce effettuate dall'altro soggetto passivo per conto del quale il soggetto passivo agisce.

Se il cedente dei beni o il prestatore dei servizi non è il soggetto passivo che, agendo in nome proprio, ha emesso il buono monouso, si considera che detto cedente o prestatore abbia comunque ceduto i beni o prestato i servizi cui il buono si riferisce a detto soggetto passivo.

2. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di un buono multiuso accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo dal cedente o dal prestatore sono soggette all'IVA ai sensi dell'articolo 2, mentre ogni trasferimento precedente di tale buono multiuso non è soggetto all'IVA.

Qualora il trasferimento di un buono multiuso sia effettuato da un soggetto passivo diverso da quello che esegue l'operazione soggetta all'IVA a norma del primo comma, le prestazioni di servizi che possano essere individuate, quali i servizi di distribuzione o di promozione, sono soggette all'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 31 - Luogo della cessione.

In vigore dal 01/01/2007

Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene spedito o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 32 - Cessioni di beni con trasporto.

In vigore dal 01/01/2007

Si considera come luogo della cessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

Tuttavia, se il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni si trova in un territorio terzo o in un paese terzo, il luogo della cessione effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in forza dell'articolo 201, nonché quello delle eventuali cessioni successive, si considerano situati nello Stato membro d'importazione dei beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 33 - Definizione di luogo di una cessione di beni.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

In deroga all'[articolo 32](#):

- a) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- b) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- c) è considerato luogo di cessione delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente il luogo situato in tale Stato membro, purché l'IVA su tali beni sia dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4.

[Torna al sommario](#)

Articolo 34 - Inapplicabilità dell'articolo 33.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2021

Soppresso dal 01/01/2021 da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. L'articolo 33 non si applica alle cessioni di beni spediti o trasportati a destinazione dello stesso Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) i beni ceduti non sono prodotti soggetti ad accisa;
 - b) l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 nello Stato membro non supera la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso di uno stesso anno civile;
 - c) l'importo globale, al netto dell'IVA, delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 nello Stato membro di beni diversi dai prodotti soggetti ad accisa non ha superato la somma di 100 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale nel corso dell'anno civile precedente.
 2. Lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente può limitare il massimale di cui al paragrafo 1 alla somma di 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il massimale di 100 000 EUR provochi serie distorsioni della concorrenza.
- Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma prendono le misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.
3. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione sul funzionamento del massimale speciale di 35 000 EUR di cui al paragrafo 2, accompagnata, se del caso, da appropriate proposte.
 4. Lo Stato membro, nel cui territorio si trovano i beni al momento della partenza della spedizione o del trasporto concede ai soggetti passivi, che effettuano cessioni di beni che possono beneficiare delle disposizioni del paragrafo 1, il diritto di optare affinché il luogo di tali cessioni sia determinato conformemente all'articolo 33.

Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità di esercizio dell'opzione di cui al primo comma, che, comunque, ha una durata di due anni civili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 35 - Inapplicabilità degli articoli 33 e 34.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

L'[articolo 33](#) non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'[articolo 311](#), paragrafo 1, punti da 1) a 4), né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all'[articolo 327](#), paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 - Altre definizioni di luogo.

In vigore dal 01/01/2007

Quando il bene spedito o trasportato dal fornitore o dall'acquirente oppure da un terzo deve essere installato o montato con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, si considera come luogo di cessione il luogo dove avviene l'installazione o il montaggio.

Qualora l'installazione o il montaggio siano eseguiti in uno Stato membro diverso da quello del fornitore, lo Stato membro nel cui territorio avviene l'installazione o il montaggio adotta le misure necessarie per evitare una doppia imposizione al suo interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 bis -

Articolo 36 bis

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 04/12/2018 n. 1910 Articolo 1

1. Qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente nella catena, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.
2. In deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di beni effettuata dall'operatore intermedio se quest'ultimo ha comunicato al cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o trasportati.
3. Ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s'intende un cedente all'interno della catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite un terzo che agisce per suo conto.
4. Il presente articolo non si applica alle situazioni di cui all'articolo 14 bis.

[Torna al sommario](#)

Articolo 36 ter -

Articolo 36 ter

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 21/11/2019 n. 1995 Articolo 1

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all'articolo 14 bis, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.(1)

(1) Testo come modificato ai sensi dell'atto di rettifica pubblicato in GU UE 11/03/2021 n. 84.

[Torna al sommario](#)

Articolo 37 - Cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

In vigore dal 01/01/2007

1. Qualora la cessione di beni sia effettuata a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, il luogo di tale cessione si considera situato nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

2. Ai fini del paragrafo 1 si considera "parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità" la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

"Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri" e' il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.

"Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri" e' l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e' considerato come un trasporto distinto.

3. La Commissione presenta quanto prima al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di tassazione delle cessioni di beni destinati al consumo a bordo e delle prestazioni di servizi, compreso il ristoro, fornite ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

Fino all'adozione delle proposte di cui al primo comma, gli Stati membri possono esentare, o continuare ad esentare, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo, il cui luogo di tassazione e' determinato conformemente al paragrafo 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 38 - Cessioni di beni mediante i sistemi di distribuzione.

In vigore dal 15/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

1. Nei casi di cessione ad un soggetto passivo - rivenditore di gas naturale attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o raffreddamento, il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui il soggetto passivo - rivenditore ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati, ovvero, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

2. Ai fini del paragrafo 1, per "soggetto passivo - rivenditore" si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo e' costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi e' trascurabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 39 - Luogo della cessione.

In vigore dal 15/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

Nei casi di cessione di gas effettuata mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema, di cessione dell'energia elettrica o di cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, non previsti dall'[articolo 38](#), il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui l'acquirente usa e consuma effettivamente tali beni.

Se la totalità o parte del gas, dell'energia elettrica o del calore o del freddo non è di fatto consumata dall'acquirente, si ritiene che tali beni non consumati siano stati usati e consumati nel luogo in cui egli ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale i beni vengono erogati. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, si ritiene che egli abbia usato e consumato i beni nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 40 - Luogo degli acquisti intracomunitari di beni.

In vigore dal 01/01/2007

È considerato luogo di un acquisto intracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 41 - Acquisto intracomunitario.

In vigore dal 01/01/2007

Fatto salvo l'articolo 40, il luogo di un acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto, a meno che l'acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40.

Se l'acquisto è soggetto, in applicazione dell'articolo 40, all'IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni dopo essere stato assoggettato all'imposta in applicazione del primo comma, la base imponibile è ridotta in misura adeguata nello Stato membro che ha attribuito il numero d'identificazione IVA con il quale l'acquirente ha effettuato l'acquisto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 42 -

Condizioni di inapplicabilità dell'articolo 41.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

L'articolo 41, primo comma, non si applica e si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'IVA conformemente all'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'acquirente dimostri di avere effettuato l'acquisto ai fini di una successiva cessione, effettuata nel territorio dello Stato membro determinato conformemente all'articolo 40, per la quale il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 197;
- b) l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettera c), relativamente alla cessione per la quale l'imposta è pagabile dall'acquirente o dal destinatario in conformità dell'articolo 197

[Torna al sommario](#)

Articolo 43 - Luogo delle prestazione di servizi.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Ai fini dell'applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:

- 1) il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'[articolo 2](#), paragrafo 1, e' considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese;
- 2) la persona giuridica che non e' soggetto passivo e che e' identificata ai fini dell'IVA e' considerata soggetto passivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 44 - Luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale e' il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi e' il luogo in cui e' situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi e' il luogo dell'indirizzo permanente o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 45 - Luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi e' il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attivita' economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attivita' economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi e' il luogo in cui e' situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi e' il luogo dell'indirizzo permanente o della residenza abituale del prestatore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 - Prestazioni di servizi rese da un intermediario.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui e' il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale in conformita' della presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 46 bis -

Articolo 46 bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Il luogo della prestazione di servizi di facilitazione resi a persone che non sono soggetti passivi, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, è il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale in conformità della presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 47 - Prestazioni di servizi relativi a beni immobili.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, e' il luogo in cui e' situato il bene.

[Torna al sommario](#)

Articolo 48 - Luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri e' quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 49 - Luogo delle prestazioni di trasporto di beni.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi e' quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 50 - Luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi e' il luogo di partenza del trasporto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 51 - Definizioni.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

E' considerato "trasporto intracomunitario di beni" il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

"Luogo di partenza" e' il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e "luogo di arrivo" e' il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 52 - Non assoggettabilità all'IVA.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Gli Stati membri possono non assoggettare all'IVA la parte dei servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte del territorio della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 53 - Luogo delle prestazioni di servizi.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Il luogo delle prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo e' il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

Il presente articolo non si applica all'ammissione agli eventi di cui al primo comma se la presenza è virtuale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 54 - Luogo delle prestazioni di ulteriori servizi.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo e' il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente. Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

2. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo e' il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:

a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;

b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 55 - Prestazione di servizi di ristorazione e di catering.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità e' il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

[Torna al sommario](#)

Articolo 56 - Noleggio di mezzi di trasporto.

In vigore dal 01/01/2013

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 4

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto e' il luogo in cui il mezzo di trasporto e' effettivamente messo a disposizione del destinatario.

2 Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non e' soggetto passivo e' il luogo in cui il destinatario e' stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.

Tuttavia, il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio di un'imbarcazione da diporto a una persona che non e' soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, e' il luogo in cui l'imbarcazione da diporto e' effettivamente messa a disposizione del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attivita' economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "noleggio a breve termine" si intende il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 57 - Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità e' il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

2. Ai fini del paragrafo 1 si considera "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità" la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

"Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri" e' il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo

fuori della Comunità'.

"Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri" e' l'ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità', per passeggeri imbarcati nella Comunità', eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità'.

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno e' considerato come un trasporto distinto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 58 - Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale:

a) servizi di telecomunicazione;

b) servizi di teleradiodiffusione;

c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'[allegato II](#).

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

2. (soppresso)

3. (soppresso)

4. (soppresso)

5. (soppresso)

6. (soppresso)

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 - Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità'.

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non e' soggetto passivo stabilita, avente l'indirizzo permanente o abitualmente residente al di fuori della Comunità' e' il luogo in cui detta persona e' stabilita, ha l'indirizzo permanente o e' abitualmente residente:

a) cessioni e concessioni di diritti d'autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

- b) prestazioni pubblicitarie;
- c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d'informazioni;
- d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall'esercitare un'attività professionale o un diritto di cui al presente articolo;
- e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;
- f) messa a disposizione di personale;
- g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;
- h) fornitura dell'accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati;
- i) (soppressa);
- j) (soppressa);
- k) (soppressa).

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 bis - Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44 e 45, all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, nonché agli articoli 56, 58 e 59:

- a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato all'interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;
- b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all'interno del loro territorio qualora l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione abbiano luogo all'interno del loro territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 ter - Applicazione dell'articolo 59 bis.

In vigore dal 01/01/2010 al 01/01/2015

Soppresso dal 01/01/2015 da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Gli Stati membri applicano l'articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all'articolo 59, primo comma, lettera j), che sono resi, a persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite o hanno l'indirizzo permanente o sono abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che abbia stabilito al di fuori della Comunità la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, abbia l'indirizzo permanente o sia abitualmente residente fuori della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 59 quater -

Articolo 59 quater.

Nota:

(1) Testo come modificato ai sensi dell'atto di rettifica pubblicato in GU UE 02/02/2023 n. 30.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

1. L'**articolo 33**, lettera a), e l'**articolo 58** non si applicano se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il fornitore/prestatore è stabilito o, in mancanza di un luogo di stabilimento, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato membro;

b) i servizi sono prestati a una persona che non è un soggetto passivo e che è stabilita, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui alla lettera a), oppure i beni sono spediti o trasportati dallo Stato membro di cui alla lettera a) in un altro Stato membro;

e c) il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni di cui alla lettera b) non supera, nell'anno civile corrente, 10 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, e non lo ha superato nel corso dell'anno civile precedente. (1)

2. Se nel corso di un anno civile è superata la soglia di cui al paragrafo 1, lettera c), l'articolo 33, lettera a), e l'articolo 58 si applicano a decorrere da tale data.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, concede ai soggetti passivi che effettuano cessioni o prestazioni che possono beneficiare delle disposizioni di tale paragrafo il diritto di optare affinché il luogo delle cessioni o delle prestazioni sia determinato conformemente all'articolo 33, lettera a), e all'articolo 58, opzione che, comunque, ha la durata di due anni civili.

L'opzione di cui al primo comma del presente paragrafo si considera esercitata da soggetti passivi registrati nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3.

4. Gli Stati membri adottano le misure opportune per monitorare il rispetto da parte del soggetto passivo delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. 5.

5. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione della **direttiva (UE) 2017/2455**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 60 - Importazione di beni.

In vigore dal 01/01/2007

L'importazione di beni e' effettuata nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunita'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 61 - Casi di deroga all'articolo 60.

In vigore dal 01/01/2007

In deroga all'articolo 60, se un bene che non e' in libera pratica e' vincolato, al momento della sua entrata nella Comunita', ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad un regime di transito esterno, l'importazione del bene e' effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene e' svincolato da tali regimi o situazioni.

Analogamente, se un bene che e' in libera pratica e' vincolato al momento della sua entrata nella Comunita' ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 276 e 277, l'importazione del bene e' effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene e' svincolato da tali regimi o situazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 62 - Fatto generatore ed esigibilita' dell'imposta.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "fatto generatore dell'imposta" il fatto per il quale si realizzano le condizioni di legge necessarie per l'esigibilita' dell'imposta;
- 2) "esigibilita' dell'imposta" il diritto che l'Esercizio puo' far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento puo' essere differito.

[Torna al sommario](#)

Articolo 63 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi.

In vigore dal 01/01/2007

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 64 - Acconti o pagamenti successivi.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

1. Se comportano versamenti di acconti o pagamenti successivi, le cessioni di beni diverse da quelle aventi per oggetto la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene di cui all'[articolo 14](#), paragrafo 2, lettera b), e le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti.

2. Le cessioni continuative di beni su un periodo superiore ad un mese di calendario, spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni inizia e ceduti in esenzione IVA o trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, conformemente alle condizioni fissate all'[articolo 138](#), si considerano effettuate alla scadenza di ogni mese di calendario fintanto che non si ponga fine alla cessione.

Le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei servizi in conformità all'[articolo 196](#), effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.

Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo e al secondo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo si considerino effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 65 - Pagamento di acconti.

In vigore dal 01/01/2007

In caso di pagamento di acconti anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi, l'imposta diventa esigibile al momento dell'incasso, a concorrenza dell'importo incassato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 -

Esigibilità dell'imposta su altri momenti.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

1. In deroga agli articoli 63, 64 e 65, gli Stati membri possono stabilire che, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, l'imposta diventi esigibile in uno dei momenti seguenti:

a) non oltre il momento dell'emissione della fattura;

b) non oltre il momento dell'incasso del prezzo;

c) in caso di mancata o tardiva emissione della fattura, entro un termine determinato non posteriore alla data di scadenza del termine di emissione delle fatture imposto dagli Stati membri a norma dell'articolo 222, secondo comma

o, qualora lo Stato membro non abbia imposto tale data di scadenza, entro un periodo determinato a decorrere dalla data in cui ha luogo il fatto generatore dell'imposta.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alle seguenti cessioni o prestazioni:

- a) le prestazioni di servizi che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 2, se tali prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi del regime speciale a norma dell'articolo 359;
- b) le cessioni o le prestazioni che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se tali cessioni o prestazioni sono effettuate da un soggetto passivo autorizzato ad avvalersi di tale regime speciale a norma dell'articolo 369 ter ;
- c) le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario a norma dell'articolo 196;
- d) le cessioni o i trasferimenti di beni di cui all'articolo 67, primo paragrafo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 66 bis -

Articolo 66 bis

Nota:

L'articolo 66 bis era stato precedentemente inserito dall' [articolo 2 della Direttiva \(UE\) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017](#) con vigenza 01/01/2021.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

In deroga agli articoli 63, 64 e 65, il fatto generatore della cessione di beni da parte di un soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto i beni conformemente all'articolo 14 bis, nonché della cessione di beni a detto soggetto passivo, si verifica e l'IVA diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato.

(testo come modificato ai sensi della Direttiva UE 1995/2019)

[Torna al sommario](#)

Articolo 67 - Beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Quando, alle condizioni di cui all'[articolo 138](#), i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'[articolo 222](#), primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale termine.

L'[articolo 64](#), paragrafo 1 e paragrafo 2, terzo comma e l'[articolo 65](#) non si applicano alle cessioni e ai trasferimenti di beni di cui al primo comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 68 - Acquisti intracomunitari di beni.

In vigore dal 01/01/2007

Il fatto generatore dell'imposta si verifica al momento dell'effettuazione dell'acquisto intracomunitario di beni.

L'acquisto intracomunitario di beni e' considerato effettuato nel momento in cui e' considerata effettuata la cessione di beni analoghi nel territorio dello Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 69 - Esigibilita' dell'imposta.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Nei casi di acquisti intracomunitari di beni, l'IVA diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'[articolo 222](#), primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale data.

[Torna al sommario](#)

Articolo 70 - Importazioni di beni.

In vigore dal 01/01/2007

Il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui e' effettuata l'importazione di beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 71 - Esigibilita' dell'imposta per beni vincolati.

In vigore dal 01/01/2007

1. Quando i beni sono vincolati, al momento della loro entrata nella Comunità, ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui agli articoli 156, 276 e 277, o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile soltanto nel momento in cui i beni sono svincolati da tali regimi o situazioni.

Tuttavia, quando i beni importati sono assoggettati a dazi doganali, prelievi agricoli o imposte di effetto equivalente istituiti nell'ambito di una politica comune, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui scattano il fatto generatore e l'esigibilita' dei predetti dazi o prelievi.

2. Qualora i beni importati non siano assoggettati ad alcuno dei dazi o prelievi di cui al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali, per quanto riguarda il fatto generatore dell'imposta e la sua esigibilità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 72 - Valore normale.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini della presente direttiva, per "valore normale" si intende l'intero importo che l'acquirente o il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio dello Stato membro in cui l'operazione è imponibile per ottenere i beni o servizi in questione al momento di tale cessione o prestazione.

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per "valore normale" si intendono i seguenti importi:

- 1) nel caso di beni, un importo non inferiore al prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, al prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
- 2) nel caso di servizi, un importo non inferiore alle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 - Cessioni di beni e prestazioni di servizi.

In vigore dal 01/01/2007

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 73 bis -

Articolo 73 bis

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 27/06/2016 n. 1065 Articolo 1

Fatto salvo l'**articolo 73**, la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a fronte di un buono multiuso è pari al corrispettivo versato per il buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 74 - Operazioni di prelievo o di destinazione di un bene.

In vigore dal 01/01/2007

Per le operazioni di prelievo o di destinazione da parte di un soggetto passivo di un bene della propria impresa o di detenzione di beni da parte di un soggetto passivo o da parte dei suoi aventi diritto in caso di cessazione della sua attività economica imponibile, contemplate agli articoli 16 e 18, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 75 - Prestazioni di servizi.

In vigore dal 01/01/2007

Per le prestazioni di servizi consistenti nell'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato e per le prestazioni di servizi effettuate a titolo gratuito, di cui all'articolo 26, la base imponibile è costituita dall'importo delle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione di servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 76 - Trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro.

In vigore dal 01/01/2007

Per le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 77 - Prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa.

In vigore dal 01/01/2007

Per le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo per le esigenze della sua impresa di cui all'articolo 27, la base imponibile e' costituita dal valore normale dell'operazione in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 78 - Base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti:

- a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA;
- b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione.

Ai fini del primo comma, lettera b), le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 79 - Elementi esclusi dalla base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:

- a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
- b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'operazione;
- c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilita' in conti provvisori.

Il soggetto passivo deve giustificare l'importo effettivo delle spese di cui al primo comma, lettera c) e non puo' procedere alla detrazione dell'IVA che avesse eventualmente gravato su di esse.

[Torna al sommario](#)

Articolo 80 - Legami familiari o vincoli personali. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha sostituito il punto b).

In vigore dal 01/07/2013

Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5

1. Allo scopo di prevenire l'elusione o l'evasione fiscale gli Stati membri possono, nei seguenti casi, prendere misure affinché, per la cessione di beni e la prestazione di servizi a destinatari con cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dallo Stato membro, la base imponibile sia pari al valore normale:

a) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da [167](#) a [171](#) e degli articoli da [173](#) a [177](#);

b) se il corrispettivo è inferiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177 e l'operazione è esente ai sensi degli articoli [132](#), [135](#), [136](#), [371](#), [375](#), [376](#) e [377](#), dell'[articolo 378, paragrafo 2](#), dell'[articolo 379, paragrafo 2](#), o degli articoli da [380](#) a [390 quater](#);

c) se il corrispettivo è superiore al valore normale e il cedente o prestatore non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi degli articoli da 167 a 171 e degli articoli da 173 a 177.

Ai fini del primo comma, i vincoli giuridici possono comprendere il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore dipendente, la famiglia del lavoratore dipendente o altre persone strettamente collegate al lavoratore dipendente.

2. Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure si applicano.

3. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'[articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE](#) e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 81 -

Cessioni di oggetti d'arte.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98 possono, nell'avvalersi della facoltà di cui all'articolo 89, prevedere che, per le cessioni di oggetti d'arte di cui all'allegato III, punto 26), la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.

La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.

[Torna al sommario](#)

Articolo 82 - Valore dell'oro.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono stabilire che, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, la base imponibile includa il valore dell'oro da investimento esente ai sensi dell'articolo 346, che è stato fornito dall'acquirente o destinatario per essere utilizzato da base per la lavorazione e che, di conseguenza, perde la sua qualità di oro da investimento esente da IVA nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi. Il valore da utilizzare è il valore normale dell'oro da investimento nel momento in cui avviene la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 83 - Acquisti intracomunitari di beni (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

In vigore dal 01/01/2007

Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è costituita dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente al capo 2, la base imponibile della cessione degli stessi beni nel territorio dello Stato membro. In particolare, per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni di cui agli [articoli 21](#) e [22](#), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 84 - Accisa dovuta o assolta.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che l'accisa dovuta o assolta da chi effettua l'acquisto intracomunitario di un prodotto soggetto ad accisa sia compresa nella base imponibile conformemente all'articolo 78, primo comma, lettera a).

2. Se, dopo il momento in cui è effettuato l'acquisto intracomunitario di beni, l'acquirente ottiene il rimborso dell'accisa assolta nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel cui territorio l'acquisto è effettuato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 85 - Importazioni di beni.

In vigore dal 01/01/2007

Per le importazioni di beni, la base imponibile è costituita dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 86 - Elementi compresi nella base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

1. Devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, gli elementi seguenti:

- a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro d'importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'IVA da riscuotere;
- b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si considera "primo luogo di destinazione", il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato membro d'importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 87 - Elementi non compresi nella base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:

- a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
- b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'importazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 88 - Beni esportati temporaneamente.

In vigore dal 01/01/2007

Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all'esterno della Comunità e che sono reimportati dopo aver formato oggetto, all'esterno della Comunità, di riparazione, trasformazione, adattamento, esecuzione ed altre prestazioni di lavorazione od opera, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'IVA, sia lo stesso che sarebbe stato

riservato ai beni in questione se dette operazioni fossero state eseguite nel loro territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 89 - Determinazione della frazione dell'importo della base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un'aliquota ridotta in forza dell'articolo 98, possono prevedere che all'importazione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) la base imponibile sia pari a una frazione dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87.

La frazione di cui al primo comma è determinata in modo che l'IVA così dovuta all'importazione sia almeno pari al 5 % dell'importo determinato conformemente agli articoli 85, 86 e 87..

[Torna al sommario](#)

Articolo 90 - Riduzione della base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

2. In caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 91 - Tasso di cambio.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

1. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione letterale rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di

cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro.

Gli Stati membri accettano, in alternativa, che sia utilizzato l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea al momento in cui l'imposta diventa esigibile. La conversione fra monete diverse dall'euro è effettuata utilizzando il tasso di conversione in euro di ciascuna di esse. Gli Stati membri possono esigere di essere informati dell'esercizio di tale opzione da parte del soggetto passivo. Tuttavia, per alcune operazioni di cui al primo comma o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri possono applicare il tasso di cambio determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

[Torna al sommario](#)

Articolo 92 - Imballaggi da rendere.

In vigore dal 01/01/2007

Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono adottare una delle disposizioni seguenti:

- a) escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;
- b) includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 93 - Applicazione delle aliquote.

In vigore dal 01/01/2007

L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

Tuttavia, nei casi seguenti, l'aliquota applicabile è quella in vigore nel momento in cui l'imposta diventa esigibile:

- a) i casi previsti agli articoli 65 e 66;
- b) i casi di acquisti intracomunitari di beni;
- c) i casi di importazioni di beni di cui all'articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 94 -

Acquisto intracomunitario di beni.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. L'aliquota applicabile all'acquisto intracomunitario di beni e' quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.
2. L'aliquota applicabile all'importazione di beni è quella applicata nel territorio dello Stato membro per la cessione dello stesso bene.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri che applicano un'aliquota normale alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX, parti A, B e C, possono applicare un'aliquota ridotta come previsto dall'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, all'importazione di tali beni nel territorio dello Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 95 - Modificazione delle aliquote.

In vigore dal 01/01/2007

In caso di modificazione delle aliquote, gli Stati membri possono, nei casi previsti agli articoli 65 e 66, operare adeguamenti per tener conto dell'aliquota applicabile nel momento in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Gli Stati membri possono inoltre adottare tutte le opportune misure transitorie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 96 - Aliquota normale.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri applicano un'aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che e' identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 97 - Limiti per l'aliquota normale.

In vigore dal 17/07/2018

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 22/06/2018 n. 912 Articolo 1

L'aliquota normale non è inferiore al 15 %.

[Torna al sommario](#)

Articolo 98 -

Aliquote ridotte.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte. Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III. Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell'allegato III.

2. Gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell'allegato III. L'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e l'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono essere applicate solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate dai seguenti punti dell'allegato III:

a) i punti da 1) a 6) e 10 quater);

b) qualsiasi altro punto dell'allegato III che rientri nelle opzioni di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1.

Ai fini del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo, si ritiene che le operazioni relative all'edilizia abitativa di cui all'articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, rientrino nell'allegato III, punto 10). Gli Stati membri che al 1 gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da più di sette punti nell'allegato III, limitano l'applicazione di tali aliquote ridotte o la concessione di tali esenzioni per conformarsi al primo comma del presente paragrafo entro il 1o gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell'adozione del regime definitivo di cui all'articolo 402. Gli Stati membri sono liberi di determinare a quali cessioni di beni o prestazioni di servizi continueranno ad applicare tali aliquote ridotte o a concedere tali esenzioni.

3. Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai servizi prestati per via elettronica, ad eccezione di quelli elencati all'allegato III, punti 6), 7), 8) e 13).

4. Nell'applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la categoria in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 98 bis -

Articolo 98 bis

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, non si applicano alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4.

[Torna al sommario](#)

Articolo 99 - Limiti per le aliquote ridotte.

In vigore dal 04/12/2018 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 06/11/2018 n. 1713 Articolo 1

1. Le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5%.
2. Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'IVA risultante dall'applicazione di questa aliquota consente normalmente di detrarre la totalità dell'imposta per la quale è accordato il diritto a detrazione a norma degli [articoli da 167 a 171](#) e degli [articoli da 173 a 177](#).
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all'[articolo 98, paragrafo 1](#), gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all'[allegato III, punto 6](#)), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all'allegato III, punto 6).

[Torna al sommario](#)

Articolo 100 - Riesame dell'ambito d'applicazione delle aliquote ridotte.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'ambito di applicazione dell'allegato III, corredata, ove occorra, di eventuali proposte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 101 - Relazione della Commissione sull'impatto delle aliquote ridotte.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 101 bis -

Articolo 101 bis

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. Qualora la Commissione abbia concesso a uno Stato membro, a norma dell'articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE del Consiglio, l'autorizzazione ad applicare un'esenzione alle merci importate a beneficio delle

vittime di catastrofi, tale Stato membro può concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle stesse condizioni, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e la cessione di tali beni e la prestazione di servizi relativi a tali beni, compresi i servizi di noleggio.

2. Lo Stato membro che intenda applicare la misura di cui al paragrafo 1 ne informa il comitato IVA.

3. Quando beni o servizi acquistati dagli organismi che beneficiano dell'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono utilizzati per fini diversi da quelli previsti al titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE, l'uso di tali beni o servizi è soggetto all'IVA alle condizioni applicabili nel momento in cui le condizioni per l'esenzione cessano di essere soddisfatte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 102 - Aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento.

In vigore dal 15/01/2010 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

Prevvia consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 103 - Importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicate conformemente agli articoli 98 e 99, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3), e 4).

2. Allorché si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni seguenti:

- a) le cessioni di oggetti d'arte effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;
- b) le cessioni di oggetti d'arte effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivovenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 104 - Austria.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. L'Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %.
2. La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Sciro.
3. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.
4. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98, paragrafo 1, ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.

[Torna al sommario](#)

Articolo 104 bis -

Cipro.

In vigore dal 01/06/2009 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

Cipro può applicare una delle due aliquote ridotte previste all'[articolo 98](#) alla cessione di gas di petrolio liquefatto (GPL) in bombole.

[Torna al sommario](#)

Articolo 105 - Portogallo.

In vigore dal 01/06/2009 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

1. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all'[articolo 98](#) ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.
2. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 105 bis -

Articolo 105 bis

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui ai punti dell'allegato III diversi dai punti da 1 a 6 e dal punto 10 quater, possono, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica sociale, possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all'articolo 98, paragrafo 2.

Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno e le condizioni di applicazione delle aliquote ridotte e delle esenzioni relative all'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), entro il 7 luglio 2022.

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, agli stessi beni o servizi di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo e alle stesse condizioni applicabili al 1° gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al 12%, comprese aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'allegato III possono, conformemente all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni fino al 1 gennaio 2032 o, se anteriore, fino all'adozione del regime definitivo di cui all'articolo 402, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

3. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al 12% alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell'allegato III possono, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, continuare ad applicare tali aliquote ridotte, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l'applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 7 luglio 2022.

Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte non inferiori al 12%, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, alle stesse cessioni di beni o alle stesse prestazioni di servizi di quelle di cui al primo comma del presente paragrafo e alle medesime condizioni applicabili il 1 gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente paragrafo.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente sui combustibili fossili, su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, come la torba, e sulla legna da ardere cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2030. Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1° gennaio 2032.

5. Gli Stati membri che, a norma del presente articolo, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, terzo comma, nonché dell'articolo 105 ter, desiderano applicare le aliquote ridotte non inferiori al 12%, le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente adottano entro il 7 ottobre 2023 le modalità di esercizio di tali opzioni. Essi comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate.

6. Entro il 1 luglio 2025, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un elenco completo che indichi i beni e i servizi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e all'articolo 105 ter cui sono applicate negli Stati membri le aliquote ridotte, comprese le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all'articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 105 ter -

Articolo 105 ter

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell'Unione, al 1° gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5% alle operazioni relative all'edilizia abitativa che non rientrano nell'ambito di una politica

sociale possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma. In tal caso, l'aliquota ridotta da applicare a tali operazioni non può essere inferiore, a decorrere dal 1 gennaio 2042, al 12%.

Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l'applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma entro il 7 luglio 2022.

Gli altri Stati membri possono applicare alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, primo comma, un'aliquota ridotta non inferiore al 12% alle stesse condizioni applicabili il 1° gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, si ritiene che le operazioni di cui al presente articolo rientrino nell'allegato III, punto 10).

[Torna al sommario](#)

Articolo 106 - Disposizioni transitorie per determinati servizi ad alta intensita' di lavoro.

In vigore dal 01/01/2007

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

Gli Stati membri possono essere autorizzati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, ad applicare ai servizi di cui all'allegato IV, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste all'articolo 98.

Le aliquote ridotte possono applicarsi a servizi appartenenti a due, al massimo, delle categorie di cui all'allegato IV.

In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare le aliquote ridotte a servizi appartenenti a tre delle suddette categorie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 107 - Requisiti.

In vigore dal 01/01/2007

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

I servizi di cui all'articolo 106 devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere caratterizzati da un'alta intensita' di lavoro;
- b) essere in larga misura resi direttamente ai consumatori finali;
- c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza.

Inoltre, vi deve essere una stretta connessione tra la diminuzione dei prezzi risultante dalla riduzione dell'aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell'occupazione. L'applicazione di un'aliquota ridotta non deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 108 - Elementi di valutazione.

In vigore dal 01/01/2007

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

Lo Stato membro che, in conformita' di questo articolo, desidera applicare, per la prima volta dopo il 31 dicembre 2005, un'aliquota ridotta a uno o piu' dei servizi di cui all'articolo 106, ne informa la Commissione fino al 31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i dati seguenti:

- a) ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;
- b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 107;
- c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio della misura.

[Torna al sommario](#)

Articolo 109 - Disposizioni speciali applicabili fino all'introduzione del regime definitivo.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Le disposizioni del presente capo si applicano fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402.

[Torna al sommario](#)

Articolo 110 - Esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA, pagata nella fase precedente, o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 possono continuare ad applicarle.

Le esenzioni e le aliquote ridotte di cui al primo comma devono essere conformi alla legislazione comunitaria e essere state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 111 - Finlandia e Svezia.

In vigore dal 01/01/2011 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

Alle condizioni di cui all'[articolo 110](#), secondo comma, delle esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente possono continuare ad essere applicate nei casi seguenti:

- a) dalla Finlandia, per quanto riguarda le cessioni di giornali e riviste in abbonamento e la stampa di pubblicazioni destinate ai membri di associazioni di interesse pubblico;
- b) dalla Svezia, per quanto riguarda le cessioni di giornali, compresi i giornali diffusi via radio e registrati su cassetta destinati alle persone con menomazioni visive, le cessioni di prodotti farmaceutici ad ospedali o dietro ricetta e la produzione, e servizi connessi, di periodici pubblicati da organizzazioni senza scopo di lucro;
- c) da Malta, per quanto riguarda le cessioni di prodotti destinati all'alimentazione umana e prodotti farmaceutici.

[Torna al sommario](#)

Articolo 112 - Irlanda.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Qualora le disposizioni dell'articolo 110 creino distorsioni della concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta a dette forniture, in conformita' degli articoli 98 e 99.

Nel caso di cui al primo comma l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata di tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 113 - Deroghe.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 in conformita' della legislazione comunitaria, accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente o applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 a beni e servizi diversi da quelli di cui all'allegato III, possono applicare alla cessione di tali beni o alla prestazione di tali servizi l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98.

[Torna al sommario](#)

Articolo 114 - Deroghe.

In vigore dal 01/06/2009 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

1. Gli Stati membri che, al 1 gennaio 1993 sono stati obbligati ad aumentare di piu' del 2 % l'aliquota normale in vigore al 1 gennaio 1991 possono applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo prescritto all'[articolo 99](#) alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'[allegato III](#).

Inoltre, gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una tale aliquota all'abbigliamento e alle calzature per bambini e all'edilizia abitativa.

2. Gli Stati membri non possono introdurre, in virtu' del paragrafo 1, esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 115 - Deroghe.

In vigore dal 01/06/2009 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

Gli Stati Membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta all'abbigliamento e alle calzature per bambini e all'edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla cessione di questi beni o alla prestazione di questi servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 116 - Portogallo.

In vigore dal 01/01/2007

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

Il Portogallo puo' applicare ai servizi di ristorazione una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

[Torna al sommario](#)

Articolo 117 - Austria.

In vigore dal 01/06/2009 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

1. (soppresso)

2. L'Austria puo' applicare alla locazione di beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'[articolo 98](#), a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10%.

[Torna al sommario](#)

Articolo 118 - Deroghe.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato III, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 98 a tali cessioni o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

Il primo comma non si applica alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, punti da 1 a 4, assoggettate all'IVA conformemente al regime del margine di cui agli articoli da 312 a 325 o al regime delle vendite all'asta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 119 - Austria.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 118, l'Austria può applicare un'aliquota ridotta ai vini prodotti in un'azienda agricola direttamente dal produttore agricolo, purché tale aliquota non sia inferiore al 12 %.

[Torna al sommario](#)

Articolo 120 - Grecia.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 121 - Contratto d'opera.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1993 consideravano il lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera come una cessione di beni, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera l'aliquota applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, per "consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera" si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 122 - Cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura.

In vigore dal 01/01/2007 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura, compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale, e di legna da ardere.

[Torna al sommario](#)

Articolo 123 - Repubblica ceca.

In vigore dal 01/01/2008 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1

La Repubblica ceca può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2010, un'aliquota ridotta non inferiore al 5% alla fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 124 - Estonia.

In vigore dal 01/01/2007

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1

L'Estonia può continuare ad applicare, fino al 30 giugno 2007, un'aliquota ridotta non inferiore al 5 %, all'energia da riscaldamento fornita a persone fisiche, cooperative edilizie, condomini, chiese, congregazioni e a istituzioni o organismi finanziati dal bilancio dello Stato o di comuni rurali o urbani, nonché alla fornitura di torba, bricchette combustibili, carbone e legna da ardere a persone fisiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 125 - Cipro.

In vigore dal 01/06/2009 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

1. Cipro puo' continuare ad applicare fino al 31 dicembre 2010 un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alla fornitura di prodotti farmaceutici e prodotti destinati all'alimentazione umana, fatta eccezione per gelati, ghiaccioli, yogurt gelato, sorbetti e prodotti simili e salatini (patatine/patatine a fiammifero, snack soffiati e prodotti simili confezionati destinati all'alimentazione umana senza ulteriore preparazione).

2. (soppresso)

[Torna al sommario](#)

Articolo 126 - Ungheria.

In vigore dal 01/01/2007

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1

L'Ungheria puo' continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 12 %, alle operazioni seguenti:

- a) la fornitura di carbone, mattoni di carbone e coke, legna da ardere e carbone vegetale e la fornitura di servizi di teleriscaldamento fino al 31 dicembre 2007;
- b) la fornitura di servizi di ristorazione e di prodotti alimentari venduti in luoghi analoghi fino al 31 dicembre 2007 o fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, ove quest'ultima data sia precedente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 127 - Malta.

In vigore dal 01/01/2008

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1

Malta puo' continuare ad applicare un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di prodotti destinati all'alimentazione umana e di prodotti farmaceutici fino al 31 dicembre 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 128 - Polonia.

In vigore dal 01/06/2009 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. La Polonia puo' applicare un'esenzione, con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, alle

cessioni di taluni libri e periodici specializzati fino al 31 dicembre 2010.

2. (soppresso)

3. La Polonia puo' continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 3%, alle cessioni di prodotti alimentari di cui al punto 1) dell'allegato III fino al 31 dicembre 2010.

4. La Polonia puo' continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 7%, alla fornitura di servizi di costruzione, ristrutturazione e trasformazione di abitazioni, fuori dell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, e alla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili residenziali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), fino al 31 dicembre 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 129 - Slovenia.

In vigore dal 01/06/2009 al 06/04/2022

Soppresso dal 06/04/2022 da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

1. (soppresso)

2. La Slovenia puo' continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 5 %, alla fornitura di lavori di costruzione, rifacimento e manutenzione dell'edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 129 bis -

Articolo 129 bis (*)

In vigore dal 12/12/2020

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 07/12/2020 n. 2020 Articolo 1

1. Gli Stati membri possono adottare una delle misure seguenti:

a) applicare un'aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e ai servizi strettamente connessi a tali dispositivi;

b) concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID 19 e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi.

Possono beneficiare delle misure di cui al primo comma solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla [direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio](#) o al [regolamento \(UE\) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e ad altra normativa dell'Unione applicabile.

2. Gli Stati membri possono concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e per i servizi strettamente connessi a tali vaccini. Possono beneficiare dell'esenzione di cui al primo comma solo i vaccini contro la COVID-19 autorizzati dalla Commissione o dagli Stati membri.

3. Il presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2022.

(*) Ai sensi del [comma 2, articolo 1, Direttiva UE 2020/2020](#), "quando gli Stati membri decidono di applicare un'aliquota ridotta o di concedere un'esenzione di cui al presente articolo, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, adottate e pubblicate dagli stessi e necessarie per conformarsi alla presente direttiva, contengono un

riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 130 - Slovacchia.

In vigore dal 01/01/2007

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 20/12/2007 n. 75 Articolo 1

La Slovacchia può continuare ad applicare un'aliquota ridotta, non inferiore al 5 %, alle operazioni seguenti:

- a) la fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell'ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, fino al 31 dicembre 2007;
- b) la fornitura di energia da riscaldamento ad uso delle famiglie e dei piccoli imprenditori non soggetti IVA per il riscaldamento e la produzione di acqua calda, escluse le materie prime utilizzate per generare energia da riscaldamento, fino al 31 dicembre 2008.

[Torna al sommario](#)

Articolo 131 - Esenzioni.

In vigore dal 01/01/2007

Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 132 - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le cessioni di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;
- b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;
- c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni

mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato;

- d) le cessioni di organi, di sangue e di latte umani;
- e) le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le forniture di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;
- f) le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;
- g) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;
- h) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con la protezione dell'infanzia e della gioventù, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale;
- i) l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili;
- j) le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario;
- k) la messa a disposizione, da parte di istituzioni religiose o filosofiche, di personale per le attività di cui alle lettere b), g), h) ed i) e per fini di assistenza spirituale;
- l) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate nei confronti dei propri membri nel loro interesse collettivo, dietro pagamento di quote fissate in conformità dello statuto, da organismi senza fini di lucro, che si prefiggono obiettivi di natura politica, sindacale, religiosa, patriottica, filosofica, filantropica o civica, purché tale esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza;
- m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;
- n) talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato;
- o) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate dagli enti o dagli organismi le cui operazioni sono esenti a norma delle lettere b), g), h), i), l), m) e n) in occasione di manifestazioni per la raccolta di fondi, organizzate a loro esclusivo profitto, purché l'esenzione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza;
- p) il trasporto di malati o feriti in veicoli all'uopo equipaggiati da parte di organismi debitamente autorizzati;

q) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera o), gli Stati membri possono introdurre ogni necessaria limitazione, in particolare riguardo al numero delle manifestazioni o all'ammontare degli introiti che danno diritto all'esenzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 133 - Condizioni (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono subordinare, caso per caso, la concessione, ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, di ciascuna delle esenzioni previste all'[articolo 132](#), paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n), all'osservanza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) gli organismi in questione non devono avere per fine la ricerca sistematica del profitto: gli eventuali profitti non dovranno mai essere distribuiti ma dovranno essere destinati al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni fornite;
- b) gli organismi in questione devono essere gestiti ed amministrati a titolo essenzialmente gratuito da persone che non hanno di per sé o per interposta persona alcun interesse diretto o indiretto ai risultati della gestione;
- c) gli organismi in questione devono praticare prezzi approvati dalle autorità pubbliche o che non superino detti prezzi ovvero, per le operazioni i cui prezzi non sono sottoposti ad approvazione, praticare prezzi inferiori a quelli richiesti per operazioni analoghe da imprese commerciali soggette all'IVA;
- d) le esenzioni non devono essere tali da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA.

Gli Stati membri che in virtù dell'[allegato E della direttiva 77/388/CEE](#) al 1 gennaio 1989 applicavano l'IVA alle operazioni di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere m) e n) possono applicare le condizioni di cui al primo comma, lettera d) del presente articolo anche quando dette cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate da enti di diritto pubblico beneficiano dell'esenzione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 134 - Esclusioni.

In vigore dal 01/01/2007

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b), g), h), i), l), m) e n) nei casi seguenti:

- a) se esse non sono indispensabili all'espletamento delle operazioni

esentate;

- b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese commerciali soggette all'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 135 -

Esenzioni a favore di altre attività'.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione;
- b) la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi;
- c) la negoziazione e la presa a carico di impegni, fidejussioni e altre garanzie nonché la gestione di garanzie di crediti da parte di chi ha concesso questi ultimi;
- d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti;
- e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;
- f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2;
- g) la gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri;
- h) le cessioni, al valore facciale, di francobolli validi per l'affrancatura nel loro rispettivo territorio, di bolli fiscali e di altri simili valori;
- i) le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro;
- j) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
- k) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni di terreni edificabili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
- l) l'affitto e la locazione di beni immobili.

2. Sono escluse dall'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera l), le operazioni seguenti:

- a) le prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;
- b) le locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;
- c) le locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;
- d) le locazioni di casseforti.

In deroga al primo comma, la lettera a), si considera che la locazione ininterrotta di alloggi alla stessa persona per un

massimo di 30 notti abbia una funzione analoga a quella del settore alberghiero, fatti salvi i criteri, le condizioni e le limitazioni stabiliti dagli Stati membri.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni dall'ambito di applicazione dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera l).

3. Gli Stati membri comunicano al comitato IVA, prima del 1 o luglio 2028, il testo delle principali disposizioni di diritto interno in cui indicano i criteri, le condizioni e le limitazioni di cui al paragrafo 2, secondo comma).

Entro il 31 dicembre 2028, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione pubblica un elenco completo dei criteri, delle condizioni e delle limitazioni che gli Stati membri fissano in relazione al paragrafo 2, secondo comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 136 - Altre operazioni. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha sostituito il punto a).

In vigore dal 01/07/2013

Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente a norma degli articoli [132](#), [135](#), [371](#), [375](#), [376](#) e [377](#), dell'[articolo 378, paragrafo 2](#), dell'[articolo 379, paragrafo 2](#), e degli articoli da [380](#) a [390 quater](#), ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione;

b) le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione dell'IVA conformemente all'[articolo 176](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 136 bis -

Articolo 136 bis

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 21/11/2019 n. 1995 Articolo 1

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, gli Stati membri esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 136 ter -

Articolo 136 ter

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi in conformità dell'articolo 28 bis , gli Stati

membri esentano la prestazione di tali servizi a tale soggetto passivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 137 - Diritto di opzione.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono accordare ai loro soggetti passivi il diritto di optare per l'imposizione delle operazioni seguenti:

- a) le operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g);
- b) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, diverse da quelle di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
- c) le cessioni di fondi non edificati diverse dalle cessioni dei terreni edificabili di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
- d) l'affitto e la locazione di beni immobili.

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di opzione previsto al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono restringere la portata di tale diritto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 138 -

Cessioni di beni intracomunitari.

Nota:

(1) Testo come modificato anche da articolo 5, Direttiva UE 11/05/2025 n. 516, con effetti a decorrere dal 01/07/2030

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall'acquirente o per loro conto, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i beni sono ceduti a un altro soggetto passivo, o a un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- b) il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

Il primo comma, lettera b), del presente paragrafo non si applica ai trasferimenti dichiarati nell'ambito del regime speciale previsto al titolo XII, capo 6, sezione 5.

1 bis . L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di comunicare i dati sulle operazioni intracomunitarie oppure qualora i dati trasmessi non contengano le informazioni corrette riguardanti la cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che

egli non possa debitamente giustificare eventuali mancanze secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. (1)

2. Oltre alle cessioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità a destinazione dell'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni diversi da prodotti soggetti ad accisa non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora la spedizione o il trasporto dei prodotti in questione siano effettuati in conformità dell'[articolo 7, paragrafi 4 e 5](#), o dell'[articolo 16, della direttiva 92/12/CEE](#);

c) le cessioni di beni consistenti in trasferimenti a destinazione di un altro Stato membro, che beneficerebbero delle esenzioni di cui al paragrafo 1 e alle lettere a) e b) del presente paragrafo se fossero effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 139 - Inapplicabilità.

In vigore dal 01/01/2007

1. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292.

L'esenzione non si applica neppure alle cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi o di enti non soggetti passivi, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

2. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292.

3. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alle cessioni di beni assoggettate all'IVA conformemente al regime speciale del margine previsto agli articoli da 312 a 325 o al regime speciale delle vendite all'asta.

L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all'articolo 327, paragrafo 3 assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 140 - Esenzioni degli acquisti intracomunitari di beni.

In vigore dal 24/07/2009

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 25/06/2009 n. 69 Articolo 1

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi e', comunque, esente nel loro rispettivo territorio;
- b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), c) e da e) a l);
- c) gli acquisti intracomunitari di beni per i quali, a norma degli articoli 170 e 171, l'acquirente dei beni beneficia, comunque, del diritto al rimborso totale dell'IVA che sarebbe dovuta a norma delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

[Torna al sommario](#)

Articolo 141 - Adozione di misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'IVA gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel proprio territorio, a norma dell'articolo 40, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'acquisto di beni sia effettuato da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in questione, ma identificato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro;
- b) l'acquisto di beni sia effettuato ai fini di una cessione successiva di tali beni, effettuata nello Stato membro in questione dal soggetto passivo di cui alla lettera a);
- c) i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo di cui alla lettera a) siano direttamente spediti o trasportati a partire da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli e' identificato ai fini dell'IVA e a destinazione della persona nei confronti della quale egli effettua la cessione successiva;
- d) il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro in questione;
- e) il destinatario di cui alla lettera d) sia stato designato, conformemente all'articolo 197, come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo che non e' stabilito nello Stato membro in cui l'imposta e' dovuta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 142 - Prestazioni di trasporto intracomunitario.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri esentano le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni effettuate a destinazione delle o in provenienza dalle isole che formano le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, nonché le

prestazioni di trasporto di beni effettuate tra dette isole.

[Torna al sommario](#)

Articolo 143 -

Esenzioni all'importazione.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 14/04/2025

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 1

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) le importazioni definitive di beni la cui cessione da parte di soggetti passivi e', comunque, esente nel loro rispettivo territorio;

b) le importazioni definitive di beni disciplinate dalle [direttive 69/169/CEE](#), [83/181/CEE](#) e [2006/79/CE del Consiglio](#) ;

c) le importazioni definitive di beni in libera pratica in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunita', che potrebbero fruire dell'esenzione di cui alla lettera b), se fossero importati ai sensi dell'articolo 30, primo comma;

c bis) le importazioni di beni se l'IVA deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del regime speciale del fornitore o dell'intermediario che agisce per suo conto, attribuito ai sensi dell'articolo 369 octodecies , è stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione;

d) le importazioni di beni spediti o trasportati a partire da un territorio terzo o da un paese terzo in uno Stato membro diverso da quello d'arrivo della spedizione o del trasporto, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtu' dell'articolo 201, e' esente conformemente all'articolo 138;

e) le reimportazioni di beni nello stato in cui sono stati esportati, da parte di chi li ha esportati, che beneficiano di una franchigia doganale;

f) le importazioni di beni effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, che beneficiano di una franchigia doganale;

f bis) l'importazione di beni, da parte della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti o da parte di organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;

f ter) le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo importi tali beni nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni importati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;

g) le importazioni di beni effettuate dagli organismi internazionali diversi da quelli di cui alla lettera f bis) riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante, o dai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

g bis) le importazioni di beni effettuate negli Stati membri dalle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

h) le importazioni di beni effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord dalle

forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

i) le importazioni di beni effettuate dalle forze armate del Regno Unito stanziare sull'isola di Cipro in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense;

j) le importazioni, nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, di prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi cessione;

k) le importazioni d'oro effettuate dalle banche centrali;

l) l'importazione di gas attraverso un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema o immesso da una nave adibita al trasporto del gas in un sistema del gas naturale o una rete di gasdotti a monte, dell'energia elettrica, o del calore o del freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento.

1 bis . Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c bis) del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a evitare talune forme di evasione o elusione fiscale, tra l'altro collegando il numero unico della spedizione al corrispondente numero individuale di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies della presente direttiva. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione è assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. L'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni di beni esenti a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), solo se al momento dell'importazione l'importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato membro di importazione;

b) il numero di identificazione IVA dell'acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma dell'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);

c) la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta.

3. Quando cessano di applicarsi le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera f ter), la Commissione o l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e l'importazione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 144 - Altre esenzioni.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b).

[Torna al sommario](#)

Articolo 145 - Proposte della Commissione.

In vigore dal 01/01/2007

1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 e adottare le modalita' pratiche di attuazione delle stesse.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali vigenti.

Gli Stati membri possono modificare le loro disposizioni nazionali per ridurre le distorsioni della concorrenza ed in particolare per evitare casi di non imposizione o di doppia imposizione nella Comunita'.

Gli Stati membri possono utilizzare le procedure amministrative che ritengono piu' indicate per pervenire all'esenzione.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, le disposizioni nazionali in vigore, ove non siano gia' state oggetto di notificazione, e quelle che essi adottano in virtu' del paragrafo 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 146 - Esenzioni all'esportazione.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) le cessioni di beni spediti o trasportati, dal venditore o per suo conto, fuori della Comunita';
- b) le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunita', ad eccezione dei beni trasportati dall'acquirente stesso e destinati all'attrezzatura o al rifornimento e al vettovagliamento di navi da diporto, aerei da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato;
- c) le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano fuori dalla Comunita' nell'ambito delle loro attivita' umanitarie, caritative o educative fuori della Comunita';
- d) le prestazioni di servizi consistenti in lavori inerenti a beni mobili acquistati o importati per subire tali lavori nella Comunita' e spediti o trasportati fuori della Comunita' dal prestatore di servizi, dal destinatario non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per loro conto;
- e) le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente agli articoli 132 e 135 qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 61 e all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a).

2. Il beneficio dell'esenzione prevista al paragrafo 1, lettera c), può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 147 - Condizioni.

In vigore dal 01/01/2007

1. Qualora la cessione di cui all'articolo 146, paragrafo 1, lettera b), riguardi beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, l'esenzione si applica soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il viaggiatore non è stabilito nella Comunità;
- b) i beni sono trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è effettuata la cessione;
- c) il valore complessivo della cessione, compresa l'IVA, supera la somma di 175 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale, fissato una volta all'anno applicando il tasso di conversione del primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Tuttavia, gli Stati membri possono esentare una cessione il cui valore complessivo sia inferiore all'importo previsto al primo comma, lettera c).

2. Ai fini del paragrafo 1, per "viaggiatore non stabilito nella Comunità" si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova nella Comunità. In tal caso per "domicilio o residenza abituale" si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel cui territorio è effettuata la cessione.

La prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento equivalente, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al secondo comma. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 148 - Esenzioni connesse ai trasporti internazionali.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

- a) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali,

industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo;

- b) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi da guerra, di cui al codice della nomenclatura combinata (NC) 8906 10 00, che lasciano il loro territorio a destinazione di un porto o di un ormeggio situato fuori dello Stato membro;
- c) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni delle navi di cui alla lettera a) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti, compresa l'attrezzatura per la pesca, in esse incorporati o destinati al loro servizio;
- d) le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alla lettera c), direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi di cui alla lettera a) e del loro carico;
- e) le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento;
- f) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili di cui alla lettera e) nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;
- g) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera f), destinate a sopperire ai bisogni diretti degli aeromobili di cui alla lettera e) e del loro carico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 149 - Portogallo.

In vigore dal 01/01/2007

Il Portogallo può assimilare al trasporto internazionale i trasporti marittimi e aerei tra le isole che compongono le regioni autonome delle Azzorre e di Madeira e tra queste e il continente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 150 - Proposte della Commissione.

In vigore dal 01/01/2007

1. La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte intese a precisare l'ambito di applicazione delle esenzioni previste all'articolo 148 e adottare le modalità pratiche di attuazione delle stesse.
2. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli

Stati membri possono limitare la portata delle esenzioni previste all'articolo 148, lettere a) e b).

[Torna al sommario](#)

Articolo 151 -

Esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni.

In vigore dal 01/07/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 16/12/2019 n. 2235 Articolo 1

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;

a bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alla Comunità europea, alla Comunità europea dell'energia atomica, alla Banca centrale europea o alla Banca europea per gli investimenti o agli organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;

a ter) le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un'agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli organismi internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera a bis), riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonché ai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

b bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

b ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che è parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alle forze armate del Regno Unito, stanziati sull'isola di Cipro, in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.

Fino all'adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma, diverse da quelle indicate alla lettera a ter), si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.

2. Nei casi in cui i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi, come per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di

rimborso dell'IVA.

3. Quando cessano di applicarsi le condizioni per l'esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a ter), la Commissione o l'agenzia interessata o l'organismo interessato che ha ricevuto la cessione o prestazione esente ne informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 151 bis -

Articolo 151 bis

In vigore dal 20/03/2025

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/02/2025 n. 425 Articolo 1

1. Gli Stati membri si avvalgono di un certificato elettronico per confermare che un'operazione può beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma. Colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi ["beneficiario (organismo o persona)"] a cui sia destinata la cessione di beni o della prestazione di servizi in esenzione rilascia il certificato e, insieme allo Stato membro ospitante, lo firma per via elettronica.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle operazioni in cui l'esenzione è concessa mediante la procedura di rimborso di cui all'articolo 151, paragrafo 2, e in cui l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante. Gli Stati membri possono tuttavia scegliere di prevedere, per tali operazioni, l'uso di un certificato elettronico conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il set di dati del certificato elettronico comprende almeno:

a) i dati di identificazione del beneficiario (organismo o persona), compreso un numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro ospitante, se disponibile;

b) i dati di identificazione dell'autorità competente che certifica l'esenzione;

c) la dichiarazione del beneficiario (organismo o persona) relativa all'uso previsto dei beni e servizi acquistati e all'adempimento delle condizioni per l'esenzione stabilite dallo Stato membro interessato;

d) la descrizione, la quantità e il valore, escluse l'IVA e l'accisa, dei beni e servizi per i quali è richiesta l'esenzione, compresi il numero di identificazione del veicolo o l'indirizzo e la destinazione d'uso del bene immobile, ove richiesto;

e) la certificazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante; e

f) informazioni relative al fornitore, compresi il nome e l'indirizzo, lo Stato membro di stabilimento e il numero di identificazione IVA/codice accisa o il numero di registrazione/codice fiscale.

4. Nell'usare il certificato elettronico, lo Stato membro ospitante può decidere se utilizzare un certificato comune di esenzione dall'IVA e dalle accise ovvero due certificati distinti.

5. Se i beni o i servizi sono destinati a un uso ufficiale, gli Stati membri possono dispensare l'organismo beneficiario dal requisito di disporre del certificato firmato dallo Stato membro ospitante alle condizioni da essi stabilite.

Tale dispensa può essere revocata in caso di abuso. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione del punto di contatto designato per identificare i servizi incaricati di firmare il certificato per via elettronica e in quale misura hanno concesso un esonero da tale obbligo. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

6. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono scegliere di avvalersi, per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2032:

a) del certificato in versione cartacea di cui all'[allegato II del regolamento di esecuzione \(UE\) n. 282/2011 del Consiglio](#); o

b) se l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante, di qualsiasi sistema elettronico di cui disponga uno Stato membro o di qualsiasi altra versione cartacea del certificato fornita da uno Stato membro.

7. La Commissione determina per mezzo di atti di esecuzione le specifiche e i dettagli tecnici relativi al formato elettronico del certificato nonché al suo trattamento, tenendo conto delle necessità degli Stati membri, anche per quanto riguarda il sistema informatico applicabile a tal fine. Il trattamento consiste, in particolare:

a) nell'accesso al sistema informatico per i beneficiari (organismi o persone), gli Stati membri e i fornitori;

b) nel rilascio e nella firma del certificato di esenzione per via elettronica;

c) nella registrazione e nella conservazione dei certificati elettronici rilasciati dai beneficiari (organismi e persone);

d) nella messa a disposizione dei certificati elettronici ai beneficiari (organismi e persone), ai fornitori che effettuano una cessione o prestazione esente e alle autorità competenti degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio](#) e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'[articolo 58 del regolamento \(UE\) n. 904/2010 del Consiglio](#).

8. La Commissione sviluppa, mantiene, ospita e gestisce tecnicamente il sistema informatico centrale per la conservazione e il trattamento dei certificati elettronici.

[Torna al sommario](#)

Articolo 151 ter -

Articolo 151 ter

In vigore dal 20/03/2025

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/02/2025 n. 425 Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 151, paragrafo 3, qualora i beni e/o i servizi non soddisfino le condizioni per l'esenzione o non siano stati utilizzati nel modo previsto, il beneficiario (organismo o persona) che ha rilasciato e firmato il certificato si impegna a versare l'IVA allo Stato membro in cui è dovuta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 152 - Cessioni di oro alle banche centrali.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri esentano le cessioni di oro alle banche centrali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 153 - Esenzioni delle prestazioni di servizi effettuate da intermediari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 o in operazioni effettuate fuori della Comunità'.

L'esenzione di cui al primo comma non si applica alle agenzie di viaggio quando queste forniscono, in nome e per conto del viaggiatore, prestazioni effettuate in altri Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 154 - Depositi diversi da quelli doganali.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini della presente sezione, per i prodotti soggetti ad accisa, si considerano "depositi diversi da quelli doganali" i luoghi definiti come depositi fiscali dall'articolo 4, lettera b), della direttiva 92/12/CEE e, per i beni non soggetti ad accisa, si considerano depositi diversi da quelli doganali i luoghi definiti tali dagli Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 155 - Adozione di misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione del comitato IVA, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni di cui alla presente sezione o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione o ad un consumo finali e che l'importo dell'IVA dovuta al momento dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui alla presente sezione corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stata dovuta se ognuna di tali operazioni fosse stata soggetta ad imposta nel loro territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 156 - Operazioni esenti.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
 - a) le cessioni di beni destinati ad essere portati in dogana e collocati, se del caso, in custodia temporanea;
 - b) le cessioni di beni destinati ad essere collocati in una zona franca o in un deposito franco;
 - c) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento attivo;
 - d) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, o per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente;
 - e) le cessioni di beni destinati ad essere ammessi nel mare territoriale per il rifornimento e il vettovagliamento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento.
2. I luoghi di cui al paragrafo 1 sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 157 - Altre operazioni esenti.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:
 - a) le importazioni di beni destinati ad essere vincolati ad un regime di deposito diverso da quello doganale;
 - b) le cessioni di beni destinati ad essere vincolati, nel loro territorio, ad un regime di deposito diverso da quello doganale.
2. Gli Stati membri non possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale per i beni non soggetti ad accisa, quando detti beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 158 - Casi di regime di deposito diverso da quello doganale.

In vigore dal 01/01/2007

1. In deroga all'articolo 157, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale nei casi seguenti:

- a) per i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini delle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esenti a norma dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b);
- b) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione e' situato fuori della Comunita';
- c) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 151.

2. Quando si avvalgono della facolta' di esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elusione e abuso.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si intende per "punto di vendita in esenzione da imposte" qualsiasi esercizio ubicato nell'area di un aeroporto o di un porto e che soddisfi le condizioni previste dalle competenti autorita' pubbliche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 159 - Prestazioni di servizi esenti.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono esentare le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui all'articolo 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158.

[Torna al sommario](#)

Articolo 160 - Altre operazioni esenti.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all'articolo 156, paragrafo 1, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui allo stesso paragrafo;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158, con mantenimento, nel loro territorio, di una delle situazioni di cui rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 1 di detti articoli.

2. Quando si avvalgono della facolta' di cui al paragrafo 1, lettera a), per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le

misure necessarie per prevedere regimi di deposito diversi da quello doganale che consentano l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), alle stesse operazioni relative a beni di cui all'allegato V e effettuate nei depositi diversi da quelli doganali.

[Torna al sommario](#)

Articolo 161 - Cessioni di beni esenti.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono esentare le seguenti cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi ad esse inerenti:

- a) le cessioni di beni di cui all'articolo 30, primo comma, con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno;
- b) le cessioni di beni di cui all'articolo 30, secondo comma, con mantenimento del regime di transito comunitario interno di cui all'articolo 276.

[Torna al sommario](#)

Articolo 162 - Acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati.

In vigore dal 01/01/2007

Quando si avvalgono della facoltà di cui alla presente sezione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli acquisti intracomunitari di beni destinati ad essere vincolati ad uno dei regimi o posti in una delle situazioni di cui all'articolo 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 158 beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate nel loro territorio alle medesime condizioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 163 - Misure per evitare una duplice imposizione.

In vigore dal 01/01/2007

Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui alla presente sezione dà luogo ad un'importazione ai sensi dell'articolo 61, lo Stato membro di importazione adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 164 - Operazioni esenti in vista dell'esportazione e nell'ambito degli scambi tra Stati membri.

In vigore dal 01/01/2007

1. Con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono esentare le operazioni seguenti effettuate da un soggetto passivo o ad esso destinate, entro il limite dell'importo delle esportazioni che ha effettuato nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dal soggetto passivo nonché le importazioni e le cessioni di beni destinati al soggetto passivo che intende esportarli fuori della Comunità, senza modifiche, o dopo trasformazione;

b) le prestazioni di servizi inerenti all'attività di esportazione del soggetto passivo.

2. Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, e con riserva della consultazione del comitato IVA, gli Stati membri esentano allo stesso modo le operazioni inerenti alle cessioni effettuate dal soggetto passivo alle condizioni di cui all'articolo 138, entro il limite dell'importo di quelle che ha effettuato alle stesse condizioni nel corso dei dodici mesi precedenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 165 - Fissazione di limite comune all'importo delle esenzioni.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono fissare un limite comune all'importo delle esenzioni che concedono in virtù dell'articolo 164.

[Torna al sommario](#)

Articolo 166 - Proposte della Commissione.

In vigore dal 01/01/2007

La Commissione presenta, se del caso, quanto prima, al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell'IVA alle operazioni di cui alle sezioni 1 e 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 167 - Diritto a detrazione.

In vigore dal 01/01/2007

Il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 167 bis -

Regime opzionale.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro di un regime opzionale, che il diritto a detrazione di un soggetto passivo per il quale l'IVA diventa esigibile solamente a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), sia posposto fino al pagamento dell'IVA, al suo fornitore o prestatore, relativa ai beni ceduti o servizi resi a tale soggetto passivo.

Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul fatturato annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell'[articolo 288](#). Tale soglia non può essere superiore a 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale. Gli Stati membri possono, previa consultazione del comitato IVA, applicare una soglia fino a 2 000 000 di EUR o al controvalore in moneta nazionale. Tuttavia tale consultazione del comitato IVA non è necessaria per gli Stati membri che al 31 dicembre 2012 abbiano applicato una soglia superiore a 500 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito alle misure legislative nazionali adottate in applicazione del primo comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 168 -

Importi detraibili.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

- a) l'IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo;
- b) l'IVA dovuta per le operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente all'articolo 18, lettera a), e all'articolo 27;
- c) l'IVA dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i);
- d) l'IVA dovuta per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari conformemente agli articoli 21 e 22;
- e) l'IVA dovuta o assolta per i beni importati in tale Stato membro.

Qualora l'operazione sia soggetta agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 271 bis , paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere, in conformità delle condizioni da essi stabilite, che l'acquirente o il destinatario debba avere il diritto di detrarre o recuperare l'IVA dovuta o assolta solo se tale acquirente o destinatario è in possesso di una fattura elettronica emessa conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 218, paragrafo 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 168 bis -

Beni immobili facenti parte del patrimonio dell'impresa destinato a uso privato

In vigore dal 15/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

1. Nel caso di un bene immobile facente parte del patrimonio dell'impresa di un soggetto passivo e da questo destinato all'attività dell'impresa e al proprio uso privato o all'uso del suo personale o, più in generale, a fini estranei a quelli dell'impresa, la detrazione dell'IVA sulle spese relative a tale bene è ammissibile, conformemente ai principi di cui agli articoli 167, 168, 169 e 173, soltanto limitatamente alla parte di uso del bene ai fini delle attività dell'impresa del soggetto passivo.

In deroga all'articolo 26, le variazioni della parte di uso di un bene immobile di cui al primo comma sono prese in considerazione secondo i principi di cui agli articoli da 184 a 192 quali applicati nello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri possono anche applicare il paragrafo 1 con riguardo all'IVA sulle spese relative ad altri beni facenti parte del patrimonio dell'impresa secondo quanto da essi specificato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 169 - Altri casi di detrazione.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 21/11/2019 n. 1995 Articolo 1

Oltre alla detrazione di cui all'articolo 168, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

- a) sue operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro;
- b) sue operazioni esenti conformemente agli articoli 136 bis, 138, 142 o 144, agli articoli da 146 a 149, agli articoli 151, 152, 153 o 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), agli articoli da 158 a 161 o all'articolo 164;
- c) sue operazioni esenti conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da a) a f), quando il destinatario è stabilito fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati fuori della Comunità.

[Torna al sommario](#)

Articolo 170 - Rimborso.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Il soggetto passivo che, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE, dell'articolo 2, punto 1, e dell'articolo 3 della direttiva 2008/9/CE e dell'articolo 171 della presente direttiva, non e' stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

- a) le operazioni di cui all'articolo 169;
- b) le operazioni per le quali l'imposta e' dovuta unicamente dall'acquirente o dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199.

[Torna al sommario](#)

Articolo 171 - Modalita' d'applicazione.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

1. Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro e' effettuato secondo le modalita' d'applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE.

2. Il rimborso dell'IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nel territorio della Comunita', e' effettuato secondo le modalita' d'applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.

I soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che hanno effettuato nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario di tali operazioni e' stato designato come debitore dell'imposta a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 199, sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non stabiliti nella Comunita'.

3. La direttiva 86/560/CEE non si applica:

- a) agli importi dell'IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;
- b) agli importi dell'IVA fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell'articolo 138 o dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b).

[Torna al sommario](#)

Articolo 171 bis - Autorizzazione alla detrazione dell'imposta.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto passivo e' debitore dell'imposta ai sensi degli articoli da 194 a 197 o dell'articolo 199, gli Stati membri possono autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la procedura di cui all'articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE possono essere mantenute.

A tal fine gli Stati membri possono escludere il soggetto passivo che deve assolvere l'imposta dalla procedura di rimborso conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE.

[Torna al sommario](#)

Articolo 172 - Altri casi di detrazione.

In vigore dal 01/01/2007

1. Ogni persona considerata come un soggetto passivo, in quanto effettua a titolo occasionale una cessione di un mezzo di trasporto nuovo alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di detrarre, nello Stato membro nel quale la cessione e' effettuata, l'IVA compresa nel prezzo d'acquisto o assolta a titolo dell'importazione o dell'acquisto intracomunitario del mezzo di trasporto, entro il limite o a concorrenza dell'importo dell'imposta di cui sarebbe debitrice qualora la cessione non fosse esente.

Il diritto a detrazione sorge e puo' essere esercitato solamente al momento della cessione del mezzo di trasporto nuovo.

2. Gli Stati membri fissano le modalita' di applicazione del paragrafo 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 172 bis -

Articolo 172 bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Se si ritiene che un soggetto passivo abbia ricevuto e prestato servizi a norma dell'articolo 28 bis , tali prestazioni non incidono sul diritto a detrazione di tale soggetto passivo, indipendentemente dal fatto che l'IVA sia detraibile in relazione a tali prestazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 173 - Prorata di detrazione.

In vigore dal 01/01/2007

1. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione di cui agli articoli 168, 169 e 170, sia per operazioni che non danno tale diritto, la detrazione e' ammessa soltanto per il prorata dell'IVA relativo alla prima categoria di operazioni.

Il prorata di detrazione e' determinato, conformemente agli articoli 174 e 175, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo.

2. Gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

- a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attivita', se vengono tenute contabilita' distinte per ciascun settore;
- b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attivita' ed a tenere contabilita' distinte per ciascuno di questi settori;
- c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione in base all'utilizzazione della totalita' o di una parte dei beni e servizi;
- d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione secondo la norma di cui al paragrafo 1, primo comma, relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;
- e) prevedere che non si tenga conto dell'IVA che non puo' essere detratta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 174 - Importi.

In vigore dal 01/01/2007

1. Il prorata di detrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti importi:

- a) al numeratore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione a norma degli articoli 168 e 169;
- b) al denominatore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al netto dell'IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a detrazione.

Gli Stati membri possono includere nel denominatore l'importo delle sovvenzioni diverse da quelle direttamente connesse al prezzo delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 73.

2. In deroga al paragrafo 1, per il calcolo del prorata di detrazione, non si tiene conto degli importi seguenti:

- a) l'importo del volume d'affari relativo alle cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa;
- b) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni accessorie

immobiliari e finanziarie;

c) l'importo del volume d'affari relativo alle operazioni di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), quando si tratta di operazioni accessorie.

3. Qualora si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 191 di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, gli Stati membri possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di detrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 175 - Determinazione del prorata.

In vigore dal 01/01/2007

1. Il prorata di detrazione è determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato al massimo all'unità superiore.

2. Il prorata applicabile in via provvisoria per un anno è quello calcolato sulla base delle operazioni dell'anno precedente. In mancanza di tali operazioni di riferimento o qualora il loro ammontare sia irrilevante, il prorata è valutato a titolo provvisorio, sotto il controllo dell'amministrazione, dal soggetto passivo in base alle sue previsioni.

Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere le proprie disposizioni vigenti al 1 gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

3. La fissazione del prorata definitivo, che è determinato per ogni anno durante l'anno successivo, comporta la rettifica delle detrazioni effettuate in base al prorata applicato in via provvisoria.

[Torna al sommario](#)

Articolo 176 - Limitazioni del diritto a detrazione.

In vigore dal 01/01/2007

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'IVA. In ogni caso, saranno escluse dal diritto a detrazione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al 1 gennaio 1979 o, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo tale data, alla data della loro adesione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 177 - Esclusioni.

In vigore dal 01/01/2007

Previa consultazione del comitato IVA, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime delle detrazioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni.

Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anziché rifiutare la detrazione, assoggettare all'imposta i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo nella Comunità, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l'ammontare dell'IVA che graverebbe sull'acquisto di beni analoghi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 178 - Modalità di esercizio del diritto a detrazione.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) per la detrazione di cui all'[articolo 168](#), lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni da 3 a 6;
- b) per la detrazione di cui all'[articolo 168](#), lettera b), relativa alle operazioni assimilate alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;
- c) per la detrazione di cui all'[articolo 168](#), lettera c), relativa agli acquisti intracomunitari di beni, aver riportato sulla dichiarazione IVA prevista all'[articolo 250](#) tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'IVA dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni ed essere in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5;
- d) per la detrazione di cui all'[articolo 168](#), lettera d), relativa alle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni, assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;
- e) per la detrazione di cui all'[articolo 168](#), lettera e), relativa alle importazioni di beni, essere in possesso di un documento comprovante l'importazione che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l'ammontare dell'IVA dovuta o ne consenta il calcolo;
- f) quando è tenuto ad assolvere l'imposta quale destinatario o acquirente in caso di applicazione degli [articoli da 194 a 197](#) o dell'[articolo 199](#), adempiere alle formalità fissate da ogni Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 179 - Calcolo dell'imposta.

In vigore dal 01/01/2007

Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall'importo dell'imposta dovuta per un periodo d'imposta l'ammontare dell'IVA per la quale il diritto a detrazione e' sorto, nello stesso periodo, ed e' esercitato secondo quanto previsto all'articolo 178.

Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano le operazioni occasionali di cui all'articolo 12 a esercitare il diritto a detrazione soltanto al momento della cessione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 180 - Autorizzazioni particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non e' stata effettuata conformemente agli articoli 178 e 179.

[Torna al sommario](#)

Articolo 181 - Autorizzazioni particolari.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo che non sia in possesso di una fattura redatta conformemente al titolo XI, capo 3, sezioni 3, 4 e 5 a procedere alla detrazione prevista all'[articolo 168](#), lettera c), per i suoi acquisti intracomunitari di beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 182 - Determinazione delle condizioni e delle modalita' di applicazione degli articoli 180 e 181.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri determinano le condizioni e le modalita' di applicazione degli articoli 180 e 181.

[Torna al sommario](#)

Articolo 183 - Eccedenza.

In vigore dal 01/01/2007

Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalita' da essi stabilite.

Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza e' insignificante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 184 - Rettifica delle detrazioni.

In vigore dal 01/01/2007

La detrazione operata inizialmente e' rettificata quando e' superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 185 - Momento in cui la rettifica ha luogo.

In vigore dal 01/01/2007

1. La rettifica ha luogo, in particolare, quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni, in particolare, in caso di annullamento di acquisti o qualora si siano ottenute riduzioni di prezzo.

2. In deroga al paragrafo 1, la rettifica non e' richiesta in caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate, in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati, nonche' in caso di prelievi effettuati per dare regali di scarso valore e campioni di cui all'articolo 16.

In caso di operazioni totalmente o parzialmente non pagate e in caso di furto gli Stati membri possono tuttavia esigere la rettifica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 186 - Modalita' di applicazione degli articoli 184 e 185.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri determinano le modalita' di applicazione degli articoli 184 e 185.

[Torna al sommario](#)

Articolo 187 - Beni d'investimento.

In vigore dal 01/01/2007

1. Per quanto riguarda i beni d'investimento, la rettifica deve essere ripartita su cinque anni, compreso l'anno in cui i beni sono stati acquistati o fabbricati.

Tuttavia, gli Stati membri possono basare la rettifica su un periodo di cinque anni interi a decorrere dalla prima utilizzazione dei beni.

Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base per il calcolo delle rettifiche può essere prolungata sino a vent'anni.

2. Ogni anno la rettifica è effettuata solo per un quinto o, qualora il periodo di rettifica sia stato prolungato, per la frazione corrispondente dell'IVA che ha gravato sui beni d'investimento.

La rettifica di cui al primo comma è eseguita secondo le variazioni del diritto a detrazione che hanno avuto luogo negli anni successivi rispetto all'anno in cui i beni sono stati acquistati, fabbricati o eventualmente utilizzati per la prima volta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 188 - Cessione.

In vigore dal 01/01/2007

1. In caso di cessione durante il periodo di rettifica, il bene d'investimento è considerato come se fosse sempre stato adibito ad un'attività economica del soggetto passivo fino alla scadenza del periodo di rettifica.

Si presume che l'attività economica sia interamente soggetta ad imposta quando la cessione del bene d'investimento è soggetta ad imposta.

Si presume che l'attività economica sia interamente esente quando la cessione del bene d'investimento è esente.

2. La rettifica prevista al paragrafo 1 è effettuata una tantum per tutto il restante periodo di rettifica. Tuttavia quando la cessione del bene d'investimento è esente, gli Stati membri possono non esigere una rettifica qualora l'acquirente sia un soggetto passivo che utilizzi il bene d'investimento in questione soltanto per operazioni per le quali l'IVA è detraibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 189 - Misure per l'applicazione degli articoli 187 e 188.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini dell'applicazione degli articoli 187 e 188, gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

- a) definire il concetto di beni d'investimento;
- b) indicare l'ammontare di IVA che deve essere preso in considerazione per la rettifica;
- c) adottare tutte le opportune disposizioni per evitare che la rettifica procuri un vantaggio ingiustificato;
- d) consentire semplificazioni amministrative.

[Torna al sommario](#)

Articolo 190 - Servizi assimilabili ai beni d'investimento.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini degli articoli 187, 188, 189 e 191, gli Stati membri possono considerare beni d'investimento i servizi che hanno caratteristiche analoghe a quelle normalmente attribuite ai beni d'investimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 191 - Rinuncia all'applicazione degli articoli 187 e 188.

In vigore dal 01/01/2007

Qualora in uno Stato membro gli effetti pratici dell'applicazione degli articoli 187 e 188 siano irrilevanti, tenuto conto dell'incidenza globale dell'IVA nello Stato membro in questione e della necessità di semplificazioni a livello amministrativo tale Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, rinunciare all'applicazione di questi articoli purché non ne risultino distorsioni della concorrenza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 192 - Passaggio da regime normale a regime speciale.

In vigore dal 01/01/2007

Qualora un soggetto passivo passi da un regime normale di imposizione ad un regime speciale o viceversa, gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che il soggetto passivo ne sia avvantaggiato o svantaggiato in modo ingiustificato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 192 bis - Soggetto passivo non stabilito nel territorio.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui e' debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;
- b) la cessione di beni o prestazione di servizi e' effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 193 - Obblighi del soggetto passivo.

In vigore dal 15/08/2013

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/07/2013 n. 43 Articolo 1

L'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, eccetto che nei casi in cui l'imposta è dovuta da una persona diversa in virtù degli articoli da 194 a 199 ter (1) e 202.

(1) Le disposizioni di cui all'**articolo 1 della direttiva 2013/43/UE** si applicano fino al 31/12/2018 come disposto dall'**articolo 3** della direttiva stessa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 194 -

Altri soggetti passivi.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Fatti salvi gli articoli 195 e 196, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito e non identificato ai fini dell'IVA, mediante un numero individuale di identificazione IVA di cui all'articolo 214, nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, il debitore dell'imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se tale persona è già identificata ai fini dell'IVA nello Stato membro.

Inoltre, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi definite, che il debitore dell'imposta debba essere il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo-rivenditore quale definito all'articolo 311, paragrafo 1, punto 5), quando i beni sono soggetti all'IVA secondo il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4, sezione 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 195 - Altri soggetti passivi.

In vigore dal 01/01/2007

L'IVA e' dovuta dalle persone identificate ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui e' dovuta l'imposta e che sono destinatarie delle cessioni di beni alle condizioni previste dagli articoli 38 e 39, se queste sono effettuate da un soggetto passivo non stabilito in tale Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 196 - Altri soggetti passivi.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

L'IVA e' dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell'IVA a cui e' reso un servizio ai sensi dell'articolo 44, se il servizio e' reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 197 - Altri soggetti passivi.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

1. L'IVA e' dovuta dal destinatario della cessione di beni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'operazione imponibile e' una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'[articolo 141](#);

b) il destinatario di tale cessione di beni e' un altro soggetto passivo, oppure un ente non soggetto passivo, identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro dove e' effettuata la cessione;

c) la fattura emessa dal soggetto passivo non stabilito nello Stato membro del destinatario è redatta conformemente al capo 3, sezioni 3, 4 e 5.

2. Qualora sia designato un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in applicazione dell'[articolo 204](#), gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 198 - Oro da investimento.

In vigore dal 01/01/2007

1. Se operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento tra un soggetto passivo operante su un mercato dell'oro regolamentato e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato sono assoggettate all'imposta in virtù dell'articolo 352, gli Stati membri designano l'acquirente come debitore dell'imposta.

Se l'acquirente non operante su un mercato dell'oro regolamentato è un soggetto passivo tenuto all'identificazione ai fini IVA nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta unicamente per le operazioni di cui all'articolo 352, il venditore adempie agli obblighi fiscali in nome dell'acquirente conformemente alle disposizioni di detto Stato membro.

2. Quando una cessione di materiale d'oro o di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi o una cessione di oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, è effettuata da un soggetto passivo che ha esercitato una delle opzioni di cui agli articoli 348, 349 e 350, gli Stati membri possono designare l'acquirente come debitore dell'imposta.

3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità e le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 199 - Operazioni da determinare il soggetto passivo.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

- a) prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili nonché la consegna di lavori immobiliari, considerata cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;
- b) messa a disposizione di personale per l'esecuzione delle attività di cui alla lettera a);
- c) cessioni di beni immobili, di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere j) e k), qualora il cedente abbia optato per l'imposizione dell'operazione ai sensi dell'articolo 137;
- d) cessioni di materiali di recupero, di materiali di recupero non riutilizzabili in quanto tali, di materiali di scarto industriali e non industriali, di materiali di scarto riciclabili, di materiali di scarto parzialmente lavorati, di avanzi e determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi figuranti nell'allegato VI;
- e) cessioni di beni dati in garanzia da un soggetto passivo ad un altro

soggetto passivo in esecuzione di questa garanzia;

f) cessioni di beni successive alla cessione del diritto di riserva di proprietà ad un cessionario che esercita tale diritto;

g) cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore giudiziario.

2. Quando applicano l'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono definire le cessioni di beni e le prestazioni di servizi contemplate e le categorie di prestatori, cedenti, acquirenti o destinatari cui tali misure possono applicarsi.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare le seguenti misure:

a) esigere che il soggetto passivo che esercita altresì attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell'articolo 2, sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo effettuate nei suoi confronti;

b) esigere che un ente di diritto pubblico che non è soggetto passivo sia considerato soggetto passivo per le operazioni di cui al paragrafo 1, lettere e), f) e g) effettuate nei suoi confronti.

4. Gli Stati membri informano il comitato IVA in merito all'introduzione delle misure nazionali adottate in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 nella misura in cui non si tratti di misure autorizzate dal Consiglio prima del 13 agosto 2006 a norma dell'articolo 27, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 77/388/CEE e mantenute ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 199 bis -

In vigore dal 11/06/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 03/06/2022 n. 890 Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

a) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all'[articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003](#), che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva;

b) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva;

c) cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

d) cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

e) cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2;

f) cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

g) prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2;

h) cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop;

i) cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;

j) cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi, quando non sono altrimenti contemplati dall'articolo 199, paragrafo 1, lettera d), dai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione a norma degli articoli da 311 a 343 o dal regime speciale per l'oro da investimento a norma degli articoli da 344 a 356.

1 bis. Gli Stati membri possono determinare le condizioni per l'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1.

1 ter. L'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi elencati in tale paragrafo, lettere da c) a j), e' soggetta all'introduzione di obblighi adeguati ed efficaci in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a cui si applica il meccanismo previsto al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri informano il comitato IVA dell'applicazione del meccanismo previsto al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e gli forniscono le seguenti informazioni:

a) l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;

b) le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

c) i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

d) la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

3. (comma soppresso) Gli Stati membri che applicano il meccanismo previsto al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera c), entro il 30 giugno 2017. La relazione menziona chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate.

La relazione fornisce una valutazione dettagliata dell'efficacia e dell'efficienza globali della misura, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'impatto sulle attività fraudolente inerenti alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;

b) il possibile trasferimento delle attività fraudolente ai beni o ad altri servizi;

c) i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

4. (comma soppresso) Ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai beni o ai servizi elencati al paragrafo 1, dalla data di entrata in vigore del presente articolo con riguardo a tali beni e servizi, presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro il 30 giugno 2017.

5. (comma soppresso) Anteriormente al 1 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale sugli effetti del meccanismo previsto al paragrafo 1 sulla lotta alle frodi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 199 ter -

Articolo 199 ter

In vigore dal 11/06/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 03/06/2022 n. 890 Articolo 1

1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism ? «QRM») per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura e ha una durata non superiore a nove mesi.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM conformemente al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana. Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 del presente articolo ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3. Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1 del presente articolo, la procedura di cui all'articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (*2).

6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 31 dicembre 2026.

(*1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU [L 55 del 28.2.2011](#), pag. 13).

(*2) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU [L 268 del 12.10.2010](#), pag. 1).

[Torna al sommario](#)

Articolo 199 quater -

Articolo 199 quater (N.d.r.: Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30.6.2022 come disposto dall'[articolo 2 della direttiva \(UE\) 2018/2057](#)).

In vigore dal 16/01/2019

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 20/12/2018 n. 2057 Articolo 1

1. In deroga all'[articolo 193](#) uno Stato membro può fino al 30 giugno 2022 introdurre un meccanismo generalizzato di inversione contabile per le cessioni e prestazioni non transfrontaliere, stabilendo che il debitore dell'IVA sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi al di sopra di una soglia di 17 500 EUR per operazione.

Lo Stato membro che intende introdurre il meccanismo generalizzato di inversione contabile deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) aver presentato nel 2014, sulla base del metodo e dei dati di cui alla relazione finale 2016 sul divario dell'IVA del 23 agosto 2016 pubblicata dalla Commissione, un divario dell'IVA, espresso in percentuale del totale dell'IVA esigibile, di almeno 5 punti percentuali superiore al divario dell'IVA mediano a livello comunitario;
- b) presentare, sulla base della valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa relativa al presente articolo, un livello di frodi carosello superiore al 25 % del suo divario dell'IVA complessivo;
- c) stabilire che altre misure di controllo non sono sufficienti a contrastare le frodi carosello nel suo territorio, in particolare precisando le misure di controllo applicate e i motivi specifici della loro inefficacia, nonché i motivi per cui la cooperazione amministrativa in materia di IVA è risultata insufficiente;
- d) stabilire che gli introiti stimati della riscossione e del rispetto dell'obbligo tributario, previsti a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, superano di almeno il 25 % l'onere aggiuntivo globale stimato per le imprese e le autorità fiscali; e
- e) stabilire che l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile non comporterà per le imprese e le autorità fiscali costi maggiori di quelli sostenuti in caso di applicazione di altre misure di controllo.

Lo Stato membro acclude alla domanda di cui al paragrafo 3 il calcolo del divario dell'IVA effettuato sulla base del metodo e dei dati disponibili nella relazione sul divario dell'IVA pubblicata dalla Commissione di cui al secondo comma, lettera a), del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile impongono obblighi adeguati ed efficaci di comunicazione elettronica per tutti i soggetti passivi e, in particolare, per i soggetti passivi che forniscono o ricevono beni o servizi cui tale meccanismo si applica, al fine di garantire il suo efficace funzionamento e il monitoraggio della sua applicazione.

3. Gli Stati membri che intendono applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano una domanda alla Commissione fornendo le seguenti informazioni:

- a) una motivazione dettagliata del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1;
- b) la data di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e la relativa durata; e
- c) le azioni da intraprendere per informare i soggetti passivi dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e
- d) una descrizione dettagliata delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.

Se ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, la Commissione chiede ulteriori informazioni, tra cui metodi principali, presupposti, studi e altri documenti giustificativi, entro un mese dal ricevimento della domanda. Lo Stato membro richiedente presenta le informazioni richieste entro un mese dal ricevimento della notifica.

4. La Commissione, se ritiene che una domanda sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, presenta una proposta al Consiglio entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla proposta della Commissione, può autorizzare lo Stato membro richiedente ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Se la Commissione ritiene che una domanda non sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3, ne comunica le ragioni allo Stato membro richiedente e al Consiglio entro lo stesso termine.

5. Qualora sia stato accertato un considerevole impatto negativo sul mercato interno in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie, propone l'abrogazione di tutte le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 4 non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della prima decisione di esecuzione che autorizza uno Stato membro ad applicare il meccanismo generalizzato di inversione contabile. Tale abrogazione è considerata adottata dal Consiglio a meno che quest'ultimo non decida all'unanimità di respingere la proposta della Commissione entro 30 giorni dalla sua adozione da parte della stessa.

Si considera che sussista un considerevole impatto negativo quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) almeno uno Stato membro che non applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile informa la Commissione di un aumento delle frodi IVA nel proprio territorio a motivo dell'applicazione del meccanismo; e

b) la Commissione accerta, anche sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri di cui alla lettera a) del presente comma, che l'aumento delle frodi IVA nel proprio territorio è connesso all'applicazione di tale meccanismo in uno o più Stati membri.

6. Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile trasmettono a tutti gli Stati membri, la seguente informazione in formato elettronico:

a) i nomi delle persone che, nei 12 mesi precedenti la data di inizio di applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile, siano state oggetto di procedimenti penali o amministrativi per frodi IVA; e

b) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che non siano più identificate ai fini dell'IVA in tale Stato membro a seguito dell'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile; e

c) i nomi delle persone, compresi, per le persone giuridiche, i nomi dei relativi amministratori, che abbiano omesso di presentare una dichiarazione IVA per due periodi di imposta consecutivi dopo l'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile.

Le informazioni di cui al primo comma, lettere a) e b), sono trasmesse entro tre mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi. Le informazioni di cui al primo comma, lettera c), sono trasmesse entro nove mesi dall'introduzione del meccanismo generalizzato di inversione contabile e sono successivamente aggiornate ogni tre mesi.

Gli Stati membri che applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia entro un anno dall'inizio dell'applicazione di tale meccanismo. Tale relazione fornisce una valutazione dettagliata dell'efficacia del meccanismo. Tre mesi dopo la fine dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile gli Stati membri che lo applicano presentano una relazione finale sul suo impatto complessivo.

7. Gli Stati membri che non applicano il meccanismo generalizzato di inversione contabile presentano alla Commissione una relazione intermedia riguardante l'impatto sul loro territorio dell'applicazione del meccanismo in altri Stati membri. Tale relazione è presentata alla Commissione entro tre mesi a decorrere dall'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile in uno Stato membro.

Se almeno uno Stato membro applica il meccanismo generalizzato di inversione contabile, gli Stati membri che non lo applicano presentano alla Commissione, entro il 30 settembre 2022, una relazione finale riguardante l'impatto sul loro territorio del meccanismo applicato da altri Stati membri.

8. Nelle relazioni di cui al paragrafo 6 gli Stati membri valutano l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) evoluzione del divario dell'IVA;

b) evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;

c) evoluzione dell'onere amministrativo gravante sui soggetti passivi;

d) evoluzione delle spese amministrative per le autorità fiscali.

9. Nelle relazioni di cui al paragrafo 7 gli Stati membri valutano l'impatto dell'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) evoluzione delle frodi IVA, in particolare la frode carosello e le frodi nel commercio al dettaglio;

b) spostamento della frode da detti Stati membri che applicano o hanno applicato il meccanismo generalizzato di inversione contabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 200 - Acquisto intracomunitario di beni.

In vigore dal 01/01/2007

L'IVA e' dovuta dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 201 -

Articolo 201

In vigore dal 14/08/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/07/2025 n. 1539 Articolo 1

1. All'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrice dallo Stato membro d'importazione.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto a norma dell'articolo 14 bis , paragrafo 1, che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, è il debitore dell'IVA all'importazione.
3. Se il fornitore o il fornitore presunto di cui al paragrafo 2 del presente articolo non è stabilito nella Comunità ma in un paese terzo con cui né

l'Unione né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla [direttiva 2010/24/UE](#) (*1) del Consiglio e al [regolamento \(UE\) n. 904/2010 del Consiglio](#), tale fornitore o fornitore presunto designa un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell'IVA all'importazione.
4. Se le importazioni di beni sono esentate a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), il paragrafo 3 del presente articolo non si applica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 201 bis -

Articolo 201 bis

In vigore dal 14/08/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/07/2025 n. 1539 Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 201, paragrafi 2 e 3, se i debitori dell'IVA all'importazione non adempiono ai loro obblighi fiscali ai sensi di tali paragrafi, gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e secondo le modalità da essi stabilite,

l'acquirente ad assolvere l'IVA all'importazione dovuta da tali soggetti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 202 - Persona che svincola i beni.

In vigore dal 01/01/2007

L'IVA e' dovuta dalla persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati agli articoli 156, 157, 158, 160 e 161.

[Torna al sommario](#)

Articolo 203 - Altri soggetti passivi.

In vigore dal 01/01/2007

L'IVA e' dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura.

[Torna al sommario](#)

Articolo 204 -

Rappresentante fiscale.

Nota:

(1) Testo come modificato ai sensi dell'atto di rettifica pubblicato in GU UE 11/03/2021 n. 84.

In vigore dal 14/08/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/07/2025 n. 1539 Articolo 1

1. Se, in applicazione degli articoli da 193 a 197 e degli articoli 199 e 200, il debitore dell'imposta e' un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui e' dovuta l'IVA, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta. Inoltre, se l'operazione imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA e non esiste, con il paese della sede o in cui tale soggetto passivo è stabilito, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla [direttiva 2010/24/UE](#) e dal [regolamento \(UE\) n. 904/2010 del Consiglio](#), gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito. Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l'opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all'articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità. In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, qualora un soggetto passivo sia tenuto a designare un rappresentante fiscale a norma dell'articolo 201, paragrafo 3, tale soggetto passivo designa un rappresentante fiscale quale debitore dell'imposta sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4. (1)

2. L'opzione prevista al paragrafo 1, primo comma, e' soggetta alle condizioni e modalita' stabilite da ogni Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 205 -

Responsabile in solido.

Nota:

In vigore dal 14/08/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/07/2025 n. 1539 Articolo 1

Nelle situazioni di cui agli articoli da 193 a 200 e agli articoli 202, 203 e 204, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA.

Inoltre, nelle situazioni di cui all'articolo 201, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dall'acquirente e dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 205 bis -

Articolo 205 bis

In vigore dal 14/08/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/07/2025 n. 1539 Articolo 1

Entro il 31 marzo 2032 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dell'articolo 201, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 201 bis, dell'articolo 204, paragrafo 1, quarto comma, e all'articolo 205, paragrafo 2, compreso il loro impatto sul funzionamento del mercato interno, valuta la necessità di mantenere l'articolo 201 bis e l'articolo 205, paragrafo 2, e, se ritenuto necessario, presenta un'adeguata proposta legislativa.

[Torna al sommario](#)

Articolo 206 - Modalità di pagamento.

In vigore dal 01/01/2007

Ogni soggetto passivo che è debitore dell'imposta deve pagare l'importo netto dell'IVA al momento della presentazione della dichiarazione IVA prevista all'articolo 250. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un'altra scadenza per il pagamento di questo importo o riscuotere acconti provvisori.

[Torna al sommario](#)

Articolo 207 - Adozione di misure necessarie.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e degli articoli 199 e 204, sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo non stabilito nel loro rispettivo territorio assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 205, sono considerate responsabili in solido dell'assolvimento dell'IVA, adempiano detti obblighi di pagamento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 208 - Oro da investimento.

In vigore dal 01/01/2007

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare l'acquirente come debitore dell'imposta, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 209 - Acquisti intracomunitari di beni.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli enti che non sono soggetti passivi e sono debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di pagamento di cui alla presente sezione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 210 - Acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri adottano le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché a titolo di

acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

[Torna al sommario](#)

Articolo 211 - Importazioni di beni.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di pagamento dell'imposta dovuta a titolo di importazioni di beni.

In particolare, gli Stati membri possono stabilire che l'IVA dovuta per l'importazione di beni effettuata dai soggetti passivi o dai debitori d'imposta o da talune categorie degli stessi non sia pagata al momento dell'importazione, a condizione che venga indicata come tale nella dichiarazione IVA redatta conformemente all'articolo 250.

[Torna al sommario](#)

Articolo 212 - Esenzione.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi dal pagamento dell'IVA dovuta qualora il suo importo sia insignificante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 213 - Identificazione.

In vigore dal 01/01/2007

1. Il soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

2. Salvo il disposto del paragrafo 1, primo comma, ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni non soggetti all'IVA in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, deve dichiarare che effettua tali acquisti quando non sono più soddisfatte le condizioni in presenza delle quali essi non sono soggetti all'imposta previste da tale articolo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 214 - Identificazione tramite un numero individuale.

In vigore dal 01/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

- a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;
- b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all'IVA a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l'opzione prevista all'articolo 3, paragrafo 3, per l'assoggettamento all'IVA dei suoi acquisti intracomunitari;
- c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio.
- d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell'IVA a norma dell'articolo 196;
- e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l'IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell'articolo 196.

2. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell'articolo 12.

[Torna al sommario](#)

Articolo 215 -

Prefisso.

In vigore dal 26/11/2020

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 20/11/2020 n. 1756 Articolo 1

Il numero individuale d'identificazione IVA comporta un prefisso conforme al codice ISO-3166 alfa 2, che consente d'identificare lo Stato membro da cui è stato attribuito.

Tuttavia la Grecia è autorizzata a utilizzare il prefisso "EL".

Per l'Irlanda del Nord è utilizzato il prefisso «XI».

[Torna al sommario](#)

Articolo 216 - Adozione dei provvedimenti necessari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché il loro sistema d'identificazione permetta di distinguere i soggetti passivi contemplati all'articolo 214, garantendo così la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 402.

[Torna al sommario](#)

Articolo 217 -

Trasmissione o messa a disposizione per via elettronica.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Ai fini della presente direttiva per "fattura elettronica" si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva e che, almeno per quanto riguarda i dati di cui agli articoli 262 e 271 ter, sia stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed elettronico.

[Torna al sommario](#)

Articolo 218 -

Nozione di fattura (1)

Nota:

Vigenza in data 14/04/2025

Vigenza non determinabile con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

1. Le fatture elettroniche e i documenti o i messaggi cartacei o in formato elettronico diversi dalle fatture elettroniche devono soddisfare le condizioni stabilite nel presente capo perché siano accettati come fatture.

2. Ai fini della presente direttiva le fatture sono emesse come fatture elettroniche. Tuttavia, gli Stati membri possono accettare documenti o messaggi cartacei o in formato elettronico diversi dalle fatture elettroniche per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6.

3. Le fatture elettroniche sono conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della [**direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**](#). Gli Stati membri possono autorizzare l'uso di altre norme per la fatturazione elettronica con riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, diverse da quelle di cui all'articolo 262 della presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi:

a) includano le informazioni richieste dalla presente direttiva; e

b) siano conformi alle norme tecniche richieste in materia di fatturazione elettronica di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri autorizzano che il soggetto passivo che emette la fattura o un terzo che agisce a nome e per conto

di tale soggetto passivo si conformi alle misure di cui al paragrafo 4.

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l'uso di un portale pubblico, se disponibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 219 - Documenti assimilabili.

In vigore dal 01/01/2007

Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 219 bis -

Fatturazione.

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 1

1. La fatturazione è soggetta alle norme applicabili nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V.

2. In deroga al paragrafo 1, la fatturazione è soggetta alle seguenti norme:

a) le norme applicabili nello Stato membro in cui il fornitore/prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, nello Stato membro del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale, quando:

i) il fornitore/prestatore non è stabilito nello Stato membro in cui si considera effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, conformemente alle disposizioni del titolo V, o un suo stabilimento in detto Stato membro non interviene nella cessione o nella prestazione ai sensi dell'articolo 192 bis, lettera b), e il debitore dell'IVA è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi a meno che l'acquirente/il destinatario emetta la fattura (autofatturazione);

ii) la cessione di beni o la prestazione di servizi non si considera effettuata nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V;

b) le norme applicabili nello Stato membro in cui è identificato il fornitore/prestatore che si avvale di uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatti salvi gli [articoli da 244 a 248](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 220 - Emissione delle fatture.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa una fattura, da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario o, in suo nome e per suo conto, da un terzo, nei casi seguenti:

- 1) per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che effettua nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo;
- 2) per le cessioni di beni di cui all'[articolo 33](#), eccetto nei casi in cui il soggetto passivo si avvale del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3;
- 3) per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'[articolo 138](#);
- 4) per gli acconti che gli sono corrisposti prima dell'esecuzione di una delle cessioni di beni di cui ai punti 1 e 2;
- 5) per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da un ente non soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'[articolo 221](#), paragrafo 2, l'emissione della fattura non è richiesta per le prestazioni di servizi esenti in virtù dell'[articolo 135](#), paragrafo 1, lettere da a) a g).

[Torna al sommario](#)

Articolo 220 bis -

Emissione fattura semplificata.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

1. Gli Stati membri consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata nei casi seguenti:

- a) quando l'importo della fattura non è superiore a 100 EUR o al controvalore in moneta nazionale;
- b) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato come fattura ai sensi dell'[articolo 219](#).

2. Gli Stati membri non consentono ai soggetti passivi di emettere una fattura semplificata quando questa deve essere emessa ai sensi dell'[articolo 220](#), paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione imponibile di beni o la prestazione imponibile di servizi è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'[articolo 192 bis](#) e il debitore dell'imposta è il soggetto cui sono forniti i beni o prestati i servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 221 - Obbligo di emettere fattura. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha sostituito il paragrafo 3).

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura conforme alle indicazioni richieste a norma dell'[articolo 226](#) o dell'[articolo 226 ter](#) per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'[articolo 220](#), paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, o che dispongono di una stabile organizzazione nel loro territorio a partire dalla quale la cessione/prestazione viene effettuata, l'obbligo di emettere

una fattura conforme ai requisiti degli [articoli 226 o 226 ter](#) per le prestazioni di servizi, esenti ai sensi dell'[articolo 135](#), paragrafo 1, lettere da a) a g), che detti soggetti passivi effettuano nel loro territorio o al di fuori della Comunità.

3. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall'obbligo previsto all'articolo 220, paragrafo 1, o all'articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un'esenzione, con o senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, in forza dell'articolo 98, paragrafo 2, degli articoli 105 bis e 132, dell'articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell'articolo 378, paragrafo 2 e dell'articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 quater.

[Torna al sommario](#)

Articolo 222 -

Termine per l'emissione delle fatture.

Nota:

Vigenza in data 14/04/2025

Vigenza non determinabile con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli da 194 a 197, la fattura è emessa entro i dieci giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.

In caso di pagamento di un acconto anteriore alla cessione di beni o alla prestazione di servizi per le quali l'IVA è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli da 194 a 197, la fattura è emessa entro i dieci giorni successivi a quello dell'incasso dell'acconto.

Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.

[Torna al sommario](#)

Articolo 223 -

Articolo 223

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi a emettere fatture periodiche che riportino i dettagli di diverse cessioni di beni o prestazioni di servizi separate, purché l'IVA relativa alle cessioni o prestazioni menzionate nella fattura periodica diventi esigibile nello stesso mese di calendario.

Per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi di cui all'articolo 222, le fatture periodiche sono emesse entro i dieci giorni successivi alla fine del mese di calendario cui la fattura periodica si riferisce.

Gli Stati membri possono escludere la possibilità di emettere fatture periodiche in determinati settori a rischio di frodi. Gli Stati membri informano il comitato IVA delle esclusioni attuate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 224 - Compilazione di fatture.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate da un soggetto passivo, possono essere compilate dal destinatario di tali beni o servizi previo consenso delle parti e purché ogni fattura sia oggetto di un'accettazione da parte del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi. Gli Stati membri possono esigere che tali fatture siano emesse a nome e per conto del soggetto passivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 225 - Imposizioni di condizioni specifiche.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi condizioni specifiche nel caso in cui il terzo, o l'acquirente/destinatario, che emette le fatture sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla [direttiva 2010/24/UE](#) (*) e dal [regolamento \(CE\) n. 1798/2003](#) (**).

(*) [Direttiva 2010/24/UE](#) del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(**) [Regolamento \(CE\) n. 1798/2003](#) del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).

[Torna al sommario](#)

Articolo 226 -

Contenuto delle fatture.

Nota:

(1) Ai sensi dell'[articolo 1 della decisione \(UE\) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019](#), la Polonia è autorizzata a introdurre una dichiarazione speciale, vale a dire l'IVA deve essere versata sul conto bancario IVA del fornitore o prestatore, aperto in Polonia, distinto e vincolato, per le fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato della presente decisione effettuate fra soggetti passivi, qualora i pagamenti per tali cessioni e prestazioni siano effettuati per mezzo di trasferimenti bancari elettronici. (2) Testo come modificato ai sensi dell'[articolo 3, Direttiva UE 11/03/2025 n. 516](#) con effetti a decorrere dal 01/07/2028. (3) Vigenza in data 14/04/2025

Vigenza non determinabile con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli [articoli 220 e 221](#) sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:

- 1) la data di emissione della fattura;
- 2) un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico;
- 3) il numero di identificazione IVA, di cui all'[articolo 214](#), con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi;

- 4) il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario, di cui all'articolo 214, con il quale ha ricevuto una cessione di beni o una prestazione di servizi per la quale tale acquirente o destinatario è debitore dell'imposta o una cessione di beni di cui all'articolo 138, eccetto nei casi in cui ci si avvale del regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5; (4)
- 5) il nome e l'indirizzo completo del soggetto passivo e dell'acquirente o del destinatario;
- 6) la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi;
- 7) la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto di cui all'**articolo 220**, punti 4) e 5), sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;
- 7 bis) se l'IVA diventa esigibile al momento dell'incasso in conformità dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera b), e il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta detraibile diventa esigibile, la dicitura "contabilità di cassa"
- 8) la base imponibile per ciascuna aliquota o esenzione, il prezzo unitario al netto dell'IVA, nonché gli eventuali sconti, riduzioni o ristorni se non sono compresi nel prezzo unitario;
- 9) l'aliquota IVA applicata;
- 10) l'importo dell'IVA da pagare, tranne in caso di applicazione di un regime speciale per il quale la presente direttiva escluda tale indicazione;
- 10 bis) se l'acquirente/destinatario che riceve una cessione/ prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore, la dicitura "autofatturazione";
- 11) in caso di esenzione, il riferimento alla disposizione applicabile della presente direttiva o alla disposizione nazionale corrispondente o ad altre informazioni che indichino che la cessione di beni o la prestazione di servizi è esente;»
- 11 bis) se l'acquirente o il destinatario è debitore dell'imposta, la dicitura "inversione contabile" e, in caso di cessione di beni per la quale l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA conformemente all'articolo 197, la dicitura aggiuntiva "operazione triangolare"; /3)
- 12) in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi effettuata alle condizioni di cui all'**articolo 138**, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), i dati elencati all'**articolo 2**, paragrafo 2, lettera b);
- 13) in caso di applicazione del regime del margine delle agenzie di viaggio, la dicitura "regime del margine ? agenzie di viaggio?";
- 14) in caso di applicazione di uno dei regimi speciali applicabili ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, la dicitura "regime del margine ? beni di occasione?", o "regime del margine ? oggetti d'arte? oppure "regime del margine ? oggetti da collezione e di antiquariato?", rispettivamente;
- 15) se il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale ai sensi dell'**articolo 204**, il numero d'identificazione IVA del rappresentante fiscale, di cui all'**articolo 214**, corredato del nome e dell'indirizzo completo;(1)
- 16) nel caso delle fatture rettificative di cui all'articolo 219, il numero sequenziale che identifica la fattura rettificata, di cui al punto 2 del presente paragrafo;(2)
- 17) i numeri di conto bancario o i numeri dei conti virtuali del fornitore o prestatore, o qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il conto o i conti del fornitore o prestatore su cui i destinatari della fattura possono procedere al suo pagamento(2).

[Torna al sommario](#)

Articolo 226 bis -

Possibilità di omissione di alcune indicazioni.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Se la fattura è emessa da un soggetto passivo, che non è stabilito nello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/ prestazione ai sensi dell'[articolo 192 bis](#) e che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi ad un acquirente/destinatario debitore dell'imposta, il soggetto passivo può omettere le indicazioni di cui all'[articolo 226](#), punti 8, 9 e 10 e indicare, in sostituzione, la base imponibile dei beni o servizi, con riferimento alla quantità o all'entità e alla natura dei beni ceduti o dei servizi resi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 226 ter -

Indicazioni minime obbligatorie.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Per quanto riguarda le fatture semplificate emesse conformemente all'[articolo 220 bis](#) e all'[articolo 221](#), paragrafi 1 e 2, gli Stati membri prevedono l'obbligo di fornire almeno le seguenti indicazioni:

- a) la data di emissione della fattura;
 - b) l'identificazione del soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi;
 - c) l'identificazione del tipo di beni ceduti o di servizi resi;
 - d) l'importo dell'IVA da pagare o i dati che permettono di calcolarlo;
 - e) quando la fattura emessa è un documento o un messaggio considerato fattura ai sensi dell'[articolo 219](#), il riferimento specifico e univoco a tale fattura iniziale e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
- Essi non possono prevedere l'obbligo di fornire nelle fatture indicazioni diverse da quelle di cui agli [articoli 226](#), [227](#) e [230](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 227 - Indicazione del numero d'identificazione IVA.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono richiedere ai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio e che ivi effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi di indicare il numero d'identificazione IVA dell'acquirente o del destinatario di cui all'articolo 214, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 226, punto 4).

[Torna al sommario](#)

Articolo 228 - Esoneri.

In vigore dal 01/01/2007 al 11/08/2010

Soppresso dal 11/08/2010 da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Gli Stati membri nel cui territorio sono effettuate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono esonerare da alcune delle indicazioni obbligatorie i documenti o messaggi assimilati a una fattura di cui

all'articolo 219.

[Torna al sommario](#)

Articolo 229 - Firma.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 230 - Moneta.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'[articolo 91](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 231 - Traduzione.

In vigore dal 01/01/2007 al 11/08/2010

Soppresso dal 11/08/2010 da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

A fini di controllo, gli Stati membri possono esigere una traduzione nelle lingue nazionali delle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti sul loro territorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 232 -

Articolo 232 (1)

Nota:

(1) Vigenza in data 14/04/2025

Vigenza non determinabile con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

L'emissione, nei confronti di un soggetto passivo o di un ente che non è un soggetto passivo, di una fattura elettronica conforme alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della [direttiva](#)

2014/55/UE non è subordinata all'accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6 del presente titolo, gli Stati membri possono subordinare all'accettazione del destinatario le fatture conformi a tale norma, se tale Stato membro si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 218, paragrafo 2 della presente direttiva.

L'emissione, nei confronti di un soggetto passivo o di un ente che non è un soggetto passivo, di una fattura elettronica conforme a un'altra norma o di fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche è subordinata all'accettazione da parte del destinatario. Tuttavia, gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 218, paragrafo 3, possono prevedere che le fatture elettroniche che utilizzano altre norme non devono essere subordinate all'accettazione da parte del destinatario stabilito nel loro territorio.

Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 221, paragrafo 1, possono subordinare l'emissione di fatture elettroniche o di fatture in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche all'accettazione da parte del destinatario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 233 -

Garanzie.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

1. L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.

?Autenticità dell'origine? implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.

?Integrità del contenuto? implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.

2. Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica o dei documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche:

a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;

b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell'allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 234 - Non obbligatorietà della trasmissione per via elettronica.

In vigore dal 01/01/2007 al 11/08/2010

Soppresso dal 11/08/2010 da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nel loro territorio altri obblighi o formalità relativi all'uso di un sistema di trasmissione o messa a

disposizione delle fatture per via elettronica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 235 -

Articolo 235

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire condizioni specifiche per l'emissione di fatture elettroniche o di documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio, a partire da un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla [direttiva 2010/24/UE](#) e dal regolamento (EU) n. 904/2010.

[Torna al sommario](#)

Articolo 236 -

Articolo 236

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

In caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture elettroniche o di documenti o messaggi in formati elettronici diversi dalle fatture elettroniche trasmessi allo stesso destinatario o messi a sua disposizione, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere menzionate una sola volta, nella misura in cui, per ogni fattura, la totalità delle informazioni sia accessibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 237 - Relazione della Commissione.

In vigore dal 11/08/2010 al 01/01/2027

Soppresso dal 01/01/2027 da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione, sulla base di uno studio economico indipendente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle norme di fatturazione applicabili dal 1° gennaio 2013 e segnatamente della misura in cui esse hanno effettivamente comportato una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, corredata se del caso di una proposta appropriata intesa a modificare le pertinenti norme.

[Torna al sommario](#)

Articolo 238 - Misure di semplificazione.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

1. Previa consultazione del comitato IVA e alle condizioni da essi stabilite, gli Stati membri possono prevedere che sulle fatture relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizi figurino solo i dati di cui all'[articolo 226 ter](#) nei seguenti casi:

a) quando l'importo della fattura è superiore a 100 EUR ma non superiore a 400 EUR o al controvalore in moneta nazionale;

b) quando le pratiche commerciali o amministrative del settore di attività interessato o le condizioni tecniche di emissione delle suddette fatture rendono particolarmente difficile il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli [articoli 226 o 230](#).

2. (soppresso)

3. La semplificazione prevista al paragrafo 1 non si applica quando le fatture devono essere emesse ai sensi dell'[articolo 220](#), paragrafo 1, punti 2 e 3 o quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta o la cui sede in tale Stato membro non interviene nella fornitura/prestazione ai sensi dell'[articolo 192 bis](#) e il debitore dell'imposta è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 239 - Altre misure di semplificazione numero di identificazione IVA.

In vigore dal 01/01/2007

Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà prevista all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), di non attribuire un numero di identificazione IVA ai soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni indicate agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 138 e 141, occorre sostituire sulla fattura, se non è stato attribuito, il numero d'identificazione del fornitore e dell'acquirente o destinatario con un altro numero, detto numero di registrazione fiscale, quale definito dagli Stati membri interessati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 240 - Altre misure di semplificazione numero di identificazione IVA.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 272, paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono, se il numero d'identificazione IVA è stato attribuito al soggetto passivo, prevedere, inoltre, che figurino sulla fattura gli elementi seguenti:

- 1) per le prestazioni di servizi di cui agli articoli 44, 47, 50, 53, 54 e 55 e per le cessioni di beni di cui agli articoli 138 e 141, il numero d'identificazione IVA e il numero di registrazione fiscale del fornitore;
- 2) per le altre cessioni di beni e prestazioni di servizi, soltanto il numero di registrazione fiscale del fornitore o il numero

d'identificazione IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 241 - Archiviazione di una fattura per via elettronica.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini del presente capo, per archiviazione di una fattura "per via elettronica" si intende l'archiviazione di dati effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

[Torna al sommario](#)

Articolo 242 - Obbligo di tenuta della contabilità'.

In vigore dal 01/01/2007

Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità' che sia sufficientemente dettagliata per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione fiscale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 242 bis -

Articolo 242 bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la cessione di beni o la prestazione di servizi a una persona che non è un soggetto passivo nella Comunità conformemente alle disposizioni del titolo V, il soggetto passivo che facilita la cessione o la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tale cessione o prestazione. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali prestazioni o cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.

1 bis . Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione, all'interno dell'Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri su strada, e si ritiene che tale persona non abbia ricevuto e prestato essa stessa tali servizi a norma dell'articolo 28 bis , il soggetto passivo che facilita la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali prestazioni. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri in cui tali prestazioni o cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto.

2. La documentazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis è messa a disposizione per via elettronica, su richiesta, degli Stati membri interessati.

Gli Stati membri possono continuare a chiedere la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sia fornita periodicamente e sistematicamente fino a quando non sarà disponibile un accesso automatizzato a tale documentazione.

La documentazione è conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 242 ter -

Articolo 242 ter

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Quando un soggetto passivo trasferisce beni in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, per conto di un altro soggetto passivo, il primo informa il secondo, al più tardi al momento del trasporto o della spedizione, che i suoi beni sono o saranno trasferiti, se il trasferimento non avviene su esplicita richiesta del secondo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 243 -

Registro dei beni spediti o trasportati.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2029

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 4

1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'[articolo 17](#), paragrafo 2, lettere f), g) e h).

2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.

3. (soppresso) Il soggetto passivo che trasferisce beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro che consente alle autorità fiscali di verificare la corretta applicazione di tale articolo. Il soggetto passivo destinatario di una cessione di beni nell'ambito del regime di call-off stock di cui all'articolo 17 bis tiene un registro di tali beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 243 bis -

In vigore dal 01/01/2024

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/02/2020 n. 284 Articolo 1

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

1) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1,

paragrafo 1, lettere da a) a d), della [direttiva \(UE\) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio \(*1\)](#) , o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;

2) "servizio di pagamento": una delle attività commerciali di cui all'allegato I, punti da 3 a 6, della [direttiva \(UE\) 2015/2366](#) ;

3) "pagamento": fatte salve le esclusioni di cui all' [articolo 3 della direttiva \(UE\) 2015/2366](#) , una operazione di pagamento quale definita all'articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22, di tale direttiva;

4) "pagatore": un pagatore quale definito all' [articolo 4, punto 8, della direttiva \(UE\) 2015/2366](#) ;

5) "beneficiario": un beneficiario quale definito all' [articolo 4, punto 9, della direttiva \(UE\) 2015/2366](#) ;

6) "Stato membro di origine": lo Stato membro di origine definito all' [articolo 4, punto 1, della direttiva \(UE\) 2015/2366](#) ;

7) "Stato membro ospitante": lo Stato membro ospitante definito all' [articolo 4, punto 2, della direttiva \(UE\) 2015/2366](#) ;

8) "conto di pagamento": un conto di pagamento quale definito all' [articolo 4, punto 12, della direttiva \(UE\) 2015/2366](#) ;

9) "IBAN": l'IBAN quale definito all' [articolo 2, punto 15, del regolamento \(UE\) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio \(*2\)](#) ;

10) "BIC": il BIC quale definito all' [articolo 2, punto 16, del regolamento \(UE\) n. 260/2012](#) .

[Torna al sommario](#)

Articolo 243 ter -

In vigore dal 01/01/2024

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/02/2020 n. 284 Articolo 1

1. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.

L'obbligo di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2. L'obbligo cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

Il numero dei pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma del presente paragrafo sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo di cui all'articolo 243

quater , paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore rispetto a qualsiasi pagamento ove almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC del prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. Ciononostante, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.

4. Quando l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:

a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento;

b) è messa a disposizione, in conformità dell' [articolo 24 ter del regolamento \(UE\) n. 904/2010](#), dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine.

[Torna al sommario](#)

Articolo 243 quater -

In vigore dal 01/01/2024

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/02/2020 n. 284 Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243

ter, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V, la localizzazione del pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:

a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,

b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243

ter, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo corrispondente:

a) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,

b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 243 quinquies -

In vigore dal 01/01/2024

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 18/02/2020 n. 284 Articolo 1

1. La documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare ai sensi dell'articolo 243

ter contiene le informazioni seguenti:

a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;

b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

e) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;

- f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- g) i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 243 ter , paragrafo 1;
- h) i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

- a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso di pagamento;
- b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;
- c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l'origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell'articolo 243 quater ;
- d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
- e) se del caso, l'indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell'esercente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 244 - Archiviazione di copie delle fatture emesse.

In vigore dal 01/01/2007

Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 245 - Luogo di archiviazione.

In vigore dal 01/01/2007

1. Ai fini della presente direttiva, il soggetto passivo può stabilire il luogo di archiviazione di ogni fattura, a condizione di mettere senza indugio a disposizione delle autorità competenti, ad ogni loro eventuale domanda, tutte le fatture o informazioni archiviate conformemente all'articolo 244.

2. Gli Stati membri possono esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio la comunicazione del luogo di archiviazione quando esso si trovi fuori del loro territorio.

Gli Stati membri possono inoltre esigere dal soggetto passivo stabilito nel loro territorio l'archiviazione nello stesso territorio delle fatture emesse da lui stesso, dall'acquirente o dal destinatario, oppure in suo nome e per suo conto, da un terzo, nonché di tutte le fatture che ha ricevuto, laddove l'archiviazione non sia effettuata tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso completo e in linea ai dati in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 246 - Garanzie dell'autenticità dell'origine delle fatture archiviate.

In vigore dal 01/01/2007 al 11/08/2010

Soppresso dal 11/08/2010 da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

L'autenticità dell'origine delle fatture archiviate e l'integrità del loro contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere garantite durante tutto il periodo di archiviazione.

Per le fatture di cui all'articolo 233, paragrafo 1, secondo comma, i dati che esse contengono non possono essere modificati e devono rimanere leggibili durante il suddetto periodo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 247 - Periodo di archiviazione.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro stabilisce il periodo per il quale i soggetti passivi devono provvedere all'archiviazione delle fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel suo territorio, nonché di quelle ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel suo territorio.
2. Per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'[articolo 233](#), lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura come disposto all'[articolo 233](#).
3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni specifiche che vietano o limitano l'archiviazione delle fatture in un paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza analogamente a quanto previsto dalla [direttiva 2010/24/UE](#) e dal [regolamento \(CE\) n. 1798/2003](#), nonché il diritto di accesso per via elettronica, di scarico e di utilizzazione di cui all'[articolo 249](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 248 - Archiviazione delle fatture ricevute da persone non soggetti passivi.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono prevedere, alle condizioni da essi fissate, l'obbligo di archiviare le fatture ricevute da persone non soggetti passivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 248 bis -

Traduzione delle fatture.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

A fini di controllo, e per quanto riguarda le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio nonché le fatture ricevute dai soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, gli Stati membri possono prescrivere, per taluni soggetti passivi o in determinati casi, la traduzione nelle loro lingue ufficiali. Gli Stati membri non possono, tuttavia, imporre un obbligo generale di traduzione delle fatture.

[Torna al sommario](#)

Articolo 249 - Diritto di accesso alle fatture archiviate per via elettronica in un altro Stato membro.

In vigore dal 11/08/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 13/07/2010 n. 45 Articolo 1

A fini di controllo, qualora un soggetto passivo archivi, tramite un mezzo elettronico che garantisca un accesso in linea ai dati, le fatture da esso emesse o ricevute, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito e, nel caso in cui l'IVA sia dovuta in un altro Stato membro, le autorità competenti di detto Stato membro hanno il diritto di accedere a tali fatture per via elettronica, di scaricarle e di utilizzarle.

[Torna al sommario](#)

Articolo 250 - Dichiarazione IVA.

In vigore dal 01/01/2007

1. Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione IVA in cui figurino tutti i dati necessari per determinare l'importo dell'imposta esigibile e quello delle detrazioni da operare, compresi, nella misura in cui sia necessario per la determinazione della base imponibile, l'importo complessivo delle operazioni relative a tale imposta e a tali detrazioni, nonché l'importo delle operazioni esenti.

2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia presentata, alle condizioni da essi fissate, per via elettronica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 251 - Informazioni contenute dalla dichiarazione.

In vigore dal 01/01/2007

Oltre ai dati di cui all'articolo 250, nella dichiarazione IVA relativa a un dato periodo d'imposta devono figurare le informazioni seguenti:

- a) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui all'articolo 138 e a titolo delle quali l'imposta è diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;

- b) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nel territorio di un altro Stato membro e a titolo delle quali l'imposta e' diventata esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni e' situato nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione;
- c) l'importo totale, al netto dell'IVA, degli acquisti intracomunitari di beni nonché delle operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22, effettuati nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo dei quali l'imposta e' divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta;
- d) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni di cui agli articoli 33 e 36, effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione e a titolo delle quali l'imposta e' divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni e' situato nel territorio di un altro Stato membro;
- e) l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni effettuate nello Stato membro in cui deve essere presentata la dichiarazione per le quali il soggetto passivo e' stato designato quale debitore dell'imposta, in conformita' dell'articolo 197 ed a titolo delle quali l'imposta e' divenuta esigibile nel corso di tale periodo d'imposta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 252 - Termine di presentazione.

In vigore dal 01/01/2007

1. La dichiarazione IVA deve essere presentata entro un termine che e' stabilito dagli Stati membri. Tale termine non puo' superare di oltre due mesi la scadenza di ogni periodo d'imposta.
2. Gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta ad un mese, due mesi ovvero tre mesi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire una durata diversa, comunque non superiore ad un anno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 253 - Svezia.

In vigore dal 01/01/2007

La Svezia puo' applicare alle piccole e medie imprese una procedura semplificata che preveda la presentazione della dichiarazione IVA tre mesi dopo la scadenza del periodo annuale di imposizione diretta per i soggetti passivi che effettuano soltanto operazioni imponibili a livello nazionale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 254 - Cessioni di mezzi di trasporto.

In vigore dal 01/01/2007

Per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nei confronti di un acquirente non identificato ai fini dell'IVA, o da un soggetto passivo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il venditore comunichi tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione dell'IVA e il suo controllo da parte dell'amministrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 255 - Oro da investimento.

In vigore dal 01/01/2007

Se designano come debitore dell'imposta l'acquirente di oro da investimento in virtù dell'articolo 198, paragrafo 1 o se, nel caso di materiale d'oro, prodotti semilavorati o oro da investimento quale definito all'articolo 344, paragrafo 1, si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 198, paragrafo 2 di designare come debitore dell'imposta l'acquirente, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché tale persona adempia gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 256 - Adozione di misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli da 194 a 197 e dell'articolo 204, sono considerate debentrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 257 - Altre misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli enti non

soggetti passivi, debitori dell'imposta dovuta a titolo di acquisti intracomunitari di beni contemplati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), assolvano gli obblighi di dichiarazione di cui al presente capo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 258 - Altre misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di dichiarazione per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), nonché per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii).

[Torna al sommario](#)

Articolo 259 - Altre misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono chiedere alle persone che effettuano acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di fornire, al momento della presentazione della dichiarazione IVA, tutte le informazioni necessarie all'applicazione dell'IVA e al suo controllo da parte dell'amministrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 260 - Altre misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri adottano le modalità di dichiarazione per quanto riguarda le importazioni di beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 261 - Altre misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono chiedere al soggetto passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno precedente, che contenga

tutti i dati di cui agli articoli 250 e 251. Questa dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.

2. Gli Stati membri autorizzano, e possono esigere, che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 sia effettuata, alle condizioni da essi definite, per via elettronica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 262 -

Articolo 262 (1)

Nota:

(1) Vigenza in data 14/04/2025

Vigenza non determinabile con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

1. Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA trasmette i dati di cui all'articolo 264 relativi alle seguenti operazioni:

a) le cessioni e i trasferimenti di beni effettuati conformemente all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c);

b) gli acquisti intracomunitari di beni effettuati conformemente all'articolo 20 e le operazioni assimilate di cui all'articolo 21 o 22;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle relative a beni e servizi esenti dall'IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per le quali l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA a norma dell'articolo 194, nella misura in cui l'acquirente o il destinatario sia identificato ai fini dell'IVA, o a norma dell'articolo 195, 196 o 197; e

d) gli acquisti di beni e servizi, diversi da quelli relativi a beni e servizi esenti dall'IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per i quali tale acquirente o destinatario è debitore dell'IVA a norma dell'articolo 194, nella misura in cui l'acquirente o il destinatario sia identificato ai fini dell'IVA, o a norma dell'articolo 195, 196, 197 o 204.

2. I dati di cui all'articolo 264 relativamente alle operazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono trasmesse allo Stato membro che ha attribuito al soggetto passivo il numero di identificazione IVA utilizzato da tale soggetto passivo per l'operazione cui si riferiscono i dati.

3. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b) del presente articolo, i soggetti passivi registrati nel quadro del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, non trasmettono dati sui trasferimenti di beni propri o sulle operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari a norma dell'articolo 21 o 22 relative agli stessi beni.

4. Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA non devono trasmettere i dati di cui all'articolo 264 relativamente alle operazioni elencate al primo paragrafo, lettere b) e d) del presente articolo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà notificano tali misure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri in merito a quanto segue:

a) l'adozione della misura prima della sua entrata in vigore; e

b) la data da cui tale misura non è più applicata, prima di tale data.

[Torna al sommario](#)

Articolo 263 -

Articolo 263

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

1. I dati di cui all'articolo 264 sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettere a) e c), dai soggetti passivi tenuti a emettere una fattura relativa alle operazioni di cui a tali lettere, nel momento in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.

Se la fattura di cui al primo comma del presente paragrafo è emessa dall'acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi per conto del soggetto passivo tenuto a emettere una fattura, i dati di cui all'articolo 264, sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettere a) e c), entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.

2. I dati di cui all'articolo 264 sono trasmessi per ogni singola operazione di cui all'articolo 262, paragrafo 1, lettera b) e d), dai soggetti passivi a cui deve essere emessa una fattura relativa alle operazioni di cui a tali lettere entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. Gli Stati membri possono prevedere la trasmissione dei dati relativi a tali operazioni qualora la persona a cui deve essere emessa la fattura non la abbia ricevuta in tempo.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i dati sono trasmessi dal soggetto passivo o da un terzo per conto di tale soggetto passivo. Gli Stati membri forniscono i mezzi elettronici per la trasmissione di tali dati.

Gli Stati membri autorizzano la trasmissione di tali dati conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della [direttiva 2014/55/UE](#).

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il messaggio elettronico comune per la trasmissione dei dati è determinato secondo la procedura di cui all'[articolo 58, paragrafo 2, del regolamento \(UE\) n. 904/2010](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 264 -

Articolo 264

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

I dati seguenti sono trasmessi a norma dell'articolo 263:

a) per le cessioni di beni effettuate a norma dell'articolo 138, paragrafo 1, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle relative a beni e servizi esenti dall'IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per le quali l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA a norma degli articoli da 194 a 197, le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 11), 16), 17), e 11 bis), se del caso;

b) per i trasferimenti effettuati conformemente all'articolo 138, paragrafo 2, lettera c), le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 11) e 16);

c) per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati conformemente all'articolo 20 e per le operazioni assimilate ai sensi dell'articolo 22, le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), 16), e 17);

d) per le operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari di beni a norma dell'articolo 21, le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 11), e 16);

e) per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi, diversi da quelli relativi a beni e servizi esenti dall'IVA nello Stato membro in cui l'operazione è imponibile, per i quali l'acquirente o il destinatario è debitore dell'IVA a norma degli articoli 194, 195, 196, 197 o 204, le informazioni di cui all'articolo 226, punti da 1) a 4) e punti 6), 7), 8), 9), 10), 16), 17), e 15) se del caso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 265 - Acquisti intracomunitari di beni.

In vigore dal 21/01/2009 al 01/07/2030

Soppresso dal 01/07/2030 da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 16/12/2008 n. 117 Articolo 1

1. Nei casi di acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 42, il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro che gli ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale ha effettuato tali acquisti deve menzionare in modo distinto nell'elenco riepilogativo gli elementi seguenti:

- a) il suo numero di identificazione IVA in tale Stato membro e con il quale ha effettuato l'acquisto e la successiva cessione di beni;
- b) il numero di identificazione IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni, del destinatario della successiva cessione effettuata dal soggetto passivo;
- c) per ciascuno di detti destinatari l'importo totale, al netto dell'IVA, delle cessioni così effettuate dal soggetto passivo nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni.

2. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera c), e' dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all'articolo 263, paragrafi da 1 a 1 ter, durante il quale l'imposta e' diventata esigibile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 266 - Deroga agli articoli 264 e 265.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/07/2030

Soppresso dal 01/07/2030 da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

In deroga agli articoli 264 e 265, gli Stati membri possono prevedere che gli elenchi riepilogativi contengano ulteriori informazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 267 - Adozione di misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/07/2030

Soppresso dal 01/07/2030 da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma degli articoli 194 e 204, sono considerate debentrici dell'imposta in luogo di un soggetto passivo non stabilito nel loro territorio assolvano l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi di cui al presente capo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 268 - Adozione di misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/07/2030

Soppresso dal 01/07/2030 da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Gli Stati membri possono chiedere ai soggetti passivi che effettuano nel loro territorio acquisti intracomunitari di beni nonché operazioni assimilate di cui agli articoli 21 e 22 di presentare dichiarazioni dettagliate in merito a tali acquisti, a condizione tuttavia che siffatte dichiarazioni non siano richieste per periodi inferiori a un mese.

[Torna al sommario](#)

Articolo 269 - Adozione di misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/07/2030

Soppresso dal 01/07/2030 da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Il Consiglio può, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, autorizzare gli Stati membri ad emanare le misure particolari previste agli articoli 270 e 271 al fine di semplificare l'obbligo di presentazione di un elenco riepilogativo previsto nel presente capo. Tali misure non possono pregiudicare la sicurezza del controllo delle operazioni intracomunitarie.

[Torna al sommario](#)

Articolo 270 - Condizioni per la presentazione annuale.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/07/2030

Soppresso dal 01/07/2030 da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi a presentare annualmente un elenco riepilogativo indicante il numero di identificazione IVA, in un altro Stato membro, di ogni acquirente al quale il soggetto passivo ha ceduto beni alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c) qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:

- a) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l'importo del volume d'affari annuo che funge da riferimento per l'applicazione della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292;
- b) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;
- c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 271 - Condizioni per la presentazione ad oltre tre mesi.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/07/2030

Soppresso dal 01/07/2030 da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

In virtù dell'autorizzazione di cui all'articolo 269, gli Stati membri che fissano ad oltre tre mesi la durata del periodo d'imposta per il quale i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250 possono autorizzare tali soggetti passivi a presentare l'elenco riepilogativo per questo stesso periodo qualora il soggetto passivo soddisfi le tre condizioni seguenti:

- a) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi deve essere al massimo pari alla somma di 200 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale;
- b) l'importo totale annuo, al netto dell'IVA, delle cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non deve superare la somma di 15 000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale;
- c) le cessioni di beni da esso effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 non devono essere cessioni di mezzi di trasporto nuovi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 271 bis -

Articolo 271 bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

1. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 262, effettuate nel loro territorio a sé stessi o ad altri soggetti passivi.
2. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi stabiliti o identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'articolo 262, effettuate nel loro territorio da sé stessi o da altri soggetti passivi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 271 ter -

Articolo 271 ter

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

1. Qualora uno Stato membro richieda che i dati siano inviati a norma dell'articolo 271 bis , paragrafo 1, il soggetto passivo tenuto a emettere la fattura, o un terzo per conto di tale soggetto passivo, trasmette tali dati per ogni singola

operazione nel momento in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.

Se la fattura è emessa dall'acquirente dei beni o dal destinatario dei servizi per conto del soggetto passivo tenuto a emettere una fattura, i dati di cui all'articolo 271 bis , paragrafo 1, sono trasmessi per ogni singola operazione entro cinque giorni dalla data in cui la fattura viene emessa o avrebbe dovuto esserlo.

2. Qualora uno Stato membro richieda che i dati siano inviati a norma dell'articolo 271 bis , paragrafo 2, il soggetto passivo a cui è stata emessa una fattura, o un terzo per conto di tale soggetto passivo, trasmette tali dati per ogni singola operazione entro cinque giorni dal ricevimento della fattura. Gli Stati membri possono prevedere la trasmissione dei dati relativi a tali operazioni qualora la persona cui deve essere emessa la fattura non la abbia ricevuta in tempo utile.

3. Gli Stati membri autorizzano la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della [direttiva 2014/55/UE](#).

Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche utilizzando altri formati di dati diversi dalla norma europea sulla fatturazione elettronica e dal relativo elenco delle sintassi ai sensi della [direttiva 2014/55/UE](#), purché gli altri formati di dati garantiscano l'interoperabilità con tale norma.

4. Gli Stati membri che impongono la trasmissione dei dati a norma dell'articolo 271 bis possono limitare l'applicazione di tale obbligo a determinate categorie di soggetti passivi o a determinati tipi di operazioni. Essi determinano inoltre i dati che devono essere trasmessi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 271 quater -

Articolo 271 quater

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Entro il 31 marzo 2033 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sul funzionamento della fatturazione elettronica di cui al capo 3 e degli obblighi di comunicazione digitale nazionali e intracomunitari di cui al presente capo. In tale relazione la Commissione:

- a) valuta gli effetti delle misure sull'efficacia della riscossione dell'IVA e sulla riduzione del divario dell'IVA, sul numero di controlli effettuati dall'amministrazione fiscale, nonché sulla riduzione degli oneri amministrativi e sui risparmi in termini di costi per i soggetti passivi;
- b) valuta gli effetti dell'opzione offerta agli Stati membri all'articolo 262, paragrafo 4, sulle frodi IVA in altri Stati membri e sul funzionamento del VIES centrale;
- c) valuta i problemi tecnici derivanti dall'attuazione delle misure, quali errori, ritardi e omissioni relativi alla trasmissione delle fatture e dei dati;
- d) fa il punto sulle misure e sui servizi messi in atto dagli Stati membri e messi a disposizione dei contribuenti per alleviare i loro oneri amministrativi;
- e) fa il punto sui possibili nuovi sviluppi tecnologici nei settori della fatturazione elettronica e della comunicazione digitale;
- f) valuta di conseguenza la necessità di ulteriori misure e, se lo ritiene necessario, presenta una proposta legislativa appropriata per tali misure.

[Torna al sommario](#)

Articolo 272 - Esenzione da determinati obblighi.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 21/11/2019 n. 1995 Articolo 1

1. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi seguenti da determinati obblighi o da qualsiasi obbligo di cui ai capi da 2 a 6:

a) i soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA conformemente all'[articolo 3](#), paragrafo 1;

b) i soggetti passivi che non effettuano alcuna delle operazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 33, 36, 136 bis, 138 e 141;

c) i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti in virtù degli [articoli 132, 135 e 136](#), degli [articoli da 146 a 149](#) e degli [articoli 151, 152 e 153](#);

d) i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista agli [articoli da 282 a 292](#);

e) i soggetti passivi che beneficiano del regime comune forfettario per i produttori agricoli.

Gli Stati membri non possono esentare i soggetti passivi di cui al primo comma, lettera b), dagli obblighi di fatturazione di cui al capo 3, sezioni da 3 a 6, e al capo 4, sezione 3.

2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e), gli Stati membri prendono le misure necessarie per la corretta applicazione del regime transitorio di imposizione delle operazioni intracomunitarie.

3. Gli Stati membri possono esentare i soggetti passivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 da alcuni degli obblighi contabili di cui all'[articolo 242](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 273 -

Articolo 273

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2030

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 5

Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma del presente articolo per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3, né per attuare nuovi obblighi generali di comunicazione per singola operazione, relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi oppure all'acquisto di beni e servizi, tra soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA all'interno dell'Unione, supplementari rispetto a quelli previsti al capo 6. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi di conservare i dati sulle loro operazioni al fine di comunicarle i dati richiesti per la compilazione e presentazione di una dichiarazione IVA o a fini di audit. Gli Stati membri che, al 1 o gennaio 2024, imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione, relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 262, possono mantenere tali obblighi di comunicazione fino all'attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi conforme ai requisiti di cui al capo 6, sezione 2.

Gli Stati membri che al 1 o gennaio 2024 imponevano obblighi generali di comunicazione per singola operazione per l'acquisto di beni e servizi, diversi da quelli di cui all'articolo 262, possono mantenere tali obblighi di comunicazione fino all'attuazione di un sistema di comunicazione digitale e in tempo reale degli acquisti di beni e servizi conforme ai

requisiti di cui al capo 6, sezione 2.

Gli Stati membri possono mantenere l'obbligo per i soggetti passivi di conservare i dati relativi alle loro operazioni al fine di comunicare i dati richiesti per la compilazione e la presentazione di una dichiarazione IVA o a fini di audit.

Gli Stati membri possono imporre obblighi di comunicazione per operazioni diverse da quelle soggette agli obblighi di comunicazione di cui al capo 6.

[Torna al sommario](#)

Articolo 274 - Operazioni di importazione.

In vigore dal 01/01/2007

Gli articoli 275, 276 e 277 si applicano alle operazioni di importazione relative ai beni in libera pratica che sono introdotti nella Comunità in provenienza da un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 275 - Formalità relative all'importazione di beni.

In vigore dal 01/01/2007

Le formalità relative all'importazione di beni di cui all'articolo 274 sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni nel territorio doganale della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 276 - Luogo d'arrivo.

In vigore dal 01/01/2007

Se il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni di cui all'articolo 274 si trova fuori dello Stato membro di introduzione nella Comunità, essi circolano nella Comunità nel quadro del regime di transito comunitario interno previsto dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione di vincolo a tale regime al momento della loro introduzione nella Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 277 - Adozione di misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Se al momento dell'introduzione nella Comunità i beni di cui all'articolo 274 si trovano in una situazione che consentirebbe loro, se fossero importati a norma dell'articolo 30, primo comma, di beneficiare di uno dei regimi o delle situazioni di cui all'articolo 156, oppure di un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare nella Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi o situazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 278 - Operazioni di esportazione.

In vigore dal 01/01/2007

Gli articoli 279 e 280 si applicano alle operazioni di esportazione dei beni in libera pratica spediti o trasportati a partire da uno Stato membro e a destinazione di un territorio terzo facente parte del territorio doganale della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 279 - Formalità'.

In vigore dal 01/01/2007

Le formalità' relative all'esportazione dei beni di cui all'articolo 278 dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 280 - Beni temporaneamente esportati.

In vigore dal 01/01/2007

Per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati fuori dalla Comunità' nella prospettiva di essere reimportati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità' i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati fuori dal territorio doganale della Comunità'.

[Torna al sommario](#)

Articolo 281 - Modalita' semplificate d'imposizione e di riscossione.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che incontrano difficoltà ad assoggettare al regime normale IVA le piccole imprese, data la loro attività o struttura, possono, nei limiti e alle condizioni da essi fissati e previa consultazione del comitato IVA, applicare modalità semplificate d'imposizione e riscossione dell'imposta, in particolare regimi forfettari, i cui effetti non possono però determinare una riduzione dell'imposta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 282 - Franchigie o riduzioni decrescenti.

In vigore dal 01/01/2007

Le franchigie e le riduzioni di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.

[Torna al sommario](#)

Articolo 283 - Operazioni escluse.

In vigore dal 01/01/2007

1. Sono escluse dal beneficio del regime di cui alla presente sezione le operazioni seguenti:

- a) le operazioni effettuate a titolo occasionale di cui all'articolo 12;
- b) le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a);
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA.

2. Gli Stati membri possono escludere dal regime previsto dalla presente sezione altre operazioni oltre quelle di cui al paragrafo 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 284 - Disposizioni particolari.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della direttiva 67/228/CEE del Consiglio dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari p Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per introdurre franchigie o riduzioni decrescenti dell'imposta possono mantenerle e mantenere le relative modalità d'applicazione se esse sono conformi al sistema dell'IVA.

2. Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era inferiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europeo al tasso di conversione di tale data, possono aumentare tale franchigia fino a 5 000 EUR.

Gli Stati membri che applicavano una riduzione decrescente dell'imposta non possono né elevare il limite superiore della suddetta riduzione né rendere più favorevoli le condizioni della sua concessione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 285 - Franchigia d'imposta (1)(2)(3).

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'[articolo 14 della direttiva 67/228/CEE](#) possono concedere una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari alla somma di 5 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri di cui al primo comma possono applicare una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.

(1) Per una deroga alle disposizioni del presente articolo vedasi l'[articolo 1 della decisione 2008/737/CE](#) e l'[articolo 1 della decisione 2010/688/UE](#).

(2) Ai sensi dell'articolo 1 e 2 della Decisione UE 11 maggio 2020 n. 647 pubblicata in GU serie L 15/05/2020 n. 151, in deroga al presente articolo, con effetti validi a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65 000 EUR.

(3) Per una deroga alle disposizioni del presente articolo vedasi l'articolo 1, Decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del consiglio del 21 marzo 2023, tale deroga prevede che l'Italia è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 85 000 EUR, tale disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.

[Torna al sommario](#)

Articolo 286 - Aumento della franchigia.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che al 17 maggio 1977 applicavano una franchigia d'imposta ai soggetti passivi, il cui volume d'affari annuo era pari o superiore al controvalore in moneta nazionale di 5 000 unità di conto europeo al tasso di conversione di tale data, possono aumentarla per mantenerne il valore reale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 287 -

Limiti del volume d'affari annuo. (N.d.R. Le modifiche derivano dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea che ha aggiunto il punto 19).

In vigore dal 01/07/2013

Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 3

Gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1 gennaio 1978 possono applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo e' al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale degli importi seguenti al tasso del giorno della loro adesione:

- 1) Grecia: 10 000 unita' di conto europee;
- 2) Spagna: 10 000 ECU;
- 3) Portogallo: 10 000 ECU;
- 4) Austria: 35 000 ECU;
- 5) Finlandia: 10 000 ECU;
- 6) Svezia: 10 000 ECU;
- 7) Repubblica ceca: 35 000 EUR;
- 8) Estonia: 16 000 EUR;
- 9) Cipro: 15 600 EUR;
- 10) Lettonia: 17 200 EUR;
- 11) Lituania: 29 000 EUR;
- 12) Ungheria: 35 000 EUR;
- 13) Malta: 37 000 EUR quando l'attivita' economica consiste principalmente nella fornitura di merci, 24 300 EUR quando l'attivita' economica consiste principalmente nella fornitura di servizi a basso valore aggiunto (alto valore a monte), e 14 600 EUR negli altri casi, vale a dire forniture di servizi ad alto valore aggiunto (basso valore a monte);
- 14) Polonia: 10 000 EUR;
- 15) Slovenia: 25 000 EUR;
- 16) Slovacchia: 35 000 EUR;
- 17) Bulgaria: 25600 EUR;
- 18) Romania: 35000 EUR;

19) Croazia: 35000 EUR.

[Torna al sommario](#)

Articolo 288 -

Importi del volume d'affari.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Il volume d'affari annuo cui si fa riferimento per l'applicazione della franchigia di cui all'articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:

- a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, ove fossero soggette a imposizione in quanto effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d'imposta;
- b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente in virtù dell'articolo 98, paragrafo 2, o dell'articolo 105 bis;
- c) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli 136 bis e 136 ter , degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
- d) l'importo delle operazioni esenti in virtù dell'articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;
- e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie. 2. Le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari di cui al paragrafo 1. (1)

(1) Articolo sostituito ai sensi dell'[articolo 1, Direttiva UE 18/02/2020 n. 285](#), così come modificato dalla [Direttiva UE 542/2022](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 289 - Obblighi.

In vigore dal 01/01/2007

I soggetti passivi che fruiscono della franchigia d'imposta non hanno il diritto di detrarre l'IVA conformemente agli articoli da 167 a 171 e agli articoli da 173 a 177, né possono far figurare l'IVA sulle proprie fatture.

[Torna al sommario](#)

Articolo 290 - Diritto di opzione.

In vigore dal 01/01/2007

I soggetti passivi che possono fruire della franchigia d'imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell'IVA oppure per l'applicazione delle modalità semplificate di cui all'articolo 281. In

questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell'imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 291 - Riduzione decrescente.

In vigore dal 01/01/2007

I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell'IVA, salva l'applicazione dell'articolo 281.

[Torna al sommario](#)

Articolo 292 - Termine per l'applicazione del regime.

In vigore dal 01/01/2007

Il regime di cui alla presente sezione si applica fino ad una data fissata dal Consiglio conformemente all'articolo 93 del trattato, che non può essere posteriore alla data di entrata in vigore del regime definitivo di cui all'articolo 402.

[Torna al sommario](#)

Articolo 293 - Relazione e riesame.

In vigore dal 01/01/2007

La Commissione presenta al Consiglio, ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione in merito all'applicazione delle disposizioni del presente capo, corredata, se del caso e in considerazione della necessità di garantire la convergenza a termine delle normative nazionali, di proposte aventi per oggetto i punti seguenti:

- 1) i miglioramenti da apportare al regime speciale delle piccole imprese;
- 2) l'adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell'imposta;
- 3) l'adattamento delle soglie di cui alla sezione 2.

[Torna al sommario](#)

Articolo 294 - Regime speciale per le piccole imprese.

In vigore dal 01/01/2007

Il Consiglio decide, conformemente all'articolo 93 del trattato, se nell'ambito del regime definitivo e' necessario un regime speciale per le piccole imprese e, se del caso, delibera sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime speciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 295 - Regime comune forfettario per i produttori agricoli.

In vigore dal 01/01/2007

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

- 1) "produttore agricolo", il soggetto passivo che svolge la sua attivita' nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica;
- 2) "azienda agricola, silvicola o ittica", le aziende considerate tali da ogni Stato membro nell'ambito delle attivita' di produzione di cui all'allegato VII;
- 3) "agricoltore forfettario", il produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui al presente capo;
- 4) "prodotti agricoli", i beni, risultanti dalle attivita' di cui all'allegato VII, che sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro;
- 5) "prestazioni di servizi agricoli", le prestazioni di servizi, in particolare quelle di cui all'allegato VIII, che sono effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dispone o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica, e che normalmente contribuiscono alla realizzazione della produzione agricola;
- 6) "onere dell'IVA a monte", l'ammontare globale dell'IVA che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe detraibile, in forza degli articoli 167, 168 e 169 e degli articoli da 173 a 177, per un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell'IVA;
- 7) "percentuali forfettarie di compensazione", le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma degli articoli 297, 298 e 299, e che essi applicano nei casi contemplati dall'articolo 300, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell'onere dell'IVA a monte;
- 8) "compensazione forfettaria", l'importo risultante dell'applicazione della percentuale forfettaria di compensazione al volume d'affari dell'agricoltore forfettario nei casi di cui all'articolo 300.

2. Sono assimilate alle attivita' di produzione agricola di cui all'allegato VII le attivita' di trasformazione effettuate da un produttore agricolo sui prodotti provenienti essenzialmente dalla sua produzione agricola, con i mezzi normalmente usati nelle aziende agricole, silvicole o ittiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 296 - Disposizioni particolari.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono applicare ai produttori agricoli per i quali l'assoggettamento al regime normale dell'IVA o, eventualmente, al regime speciale di cui al capo 1 crei difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente capo.
2. Ogni Stato membro può escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli, nonché i produttori agricoli per i quali l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all'articolo 281, non crei difficoltà amministrative.
3. Ogni agricoltore forfettario ha il diritto di optare per l'applicazione del regime normale dell'IVA o, eventualmente, delle modalità semplificate di cui all'articolo 281, secondo le modalità e le condizioni stabilite da ciascun Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 297 - Percentuali forfettarie di compensazione.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettarie di compensazione. Essi possono fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura, i vari sottosettori dell'agricoltura e la pesca.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le percentuali forfettarie di compensazione fissate in virtù del primo comma prima di applicarle.

[Torna al sommario](#)

Articolo 298 - Determinazione delle percentuali forfettarie di compensazione.

In vigore dal 01/01/2007

Le percentuali forfettarie di compensazione sono determinate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi tre anni.

Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore. Gli Stati membri possono anche ridurre le percentuali sino al livello zero.

[Torna al sommario](#)

Articolo 299 - Limite delle percentuali forfettarie di compensazione.

In vigore dal 01/01/2007

Le percentuali forfettarie di compensazione non possono avere l'effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell'IVA a monte.

[Torna al sommario](#)

Articolo 300 - Applicazione delle percentuali forfettarie di compensazione.

In vigore dal 01/01/2007

Le percentuali forfettarie di compensazione sono applicate al prezzo al netto dell'IVA dei beni e servizi seguenti:

- 1) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono effettuate tali cessioni, del presente regime forfettario;
- 2) i prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto, alle condizioni di cui all'articolo 138, a enti non soggetti passivi i cui acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA, nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei prodotti agricoli così ceduti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
- 3) i servizi agricoli che gli agricoltori forfettari hanno reso a soggetti passivi diversi da quelli che beneficiano, nello Stato membro in cui sono fornite tali prestazioni, del presente regime forfettario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 301 - Versamento della compensazione forfettaria.

In vigore dal 01/01/2007

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 300 gli Stati membri prevedono che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuato dall'acquirente o dal destinatario, oppure dall'autorità pubblica.
2. Per le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli non contemplate dall'articolo 300, il versamento delle compensazioni forfettarie si considera effettuato dall'acquirente o dal destinatario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 302 - Obblighi.

In vigore dal 01/01/2007

Quando un agricoltore forfettario beneficia di una compensazione forfettaria, non ha diritto a detrazione per le attività soggette al presente regime forfettario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 303 - Diritti.

In vigore dal 01/01/2007

1. Quando l'acquirente o il destinatario che sia soggetto passivo versa una compensazione forfettaria conformemente all'articolo 301, paragrafo 1, egli ha il diritto, alle condizioni di cui agli articoli 167, 168 e 169 e agli articoli da 173 a 177 e secondo le modalità fissate dagli Stati membri, di detrarre dall'IVA di cui è debitore nello Stato membro in cui effettua le sue operazioni soggette ad imposta l'importo di tale compensazione.
2. Gli Stati membri concedono all'acquirente o al destinatario il rimborso dell'importo della compensazione forfettaria che ha versato a titolo di una delle operazioni seguenti:
 - a) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138, se l'acquirente è un soggetto passivo, o un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in un altro Stato membro nel cui territorio i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti all'IVA conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
 - b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 156, all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), e agli articoli 158, 160 e 161 nei confronti di un acquirente soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti prodotti agricoli siano utilizzati dall'acquirente stesso ai fini delle operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196;
 - c) le prestazioni di servizi agricoli fornite a un destinatario soggetto passivo stabilito nella Comunità ma in un altro Stato membro, o a un destinatario soggetto passivo stabilito fuori della Comunità, qualora detti servizi siano utilizzati dal destinatario stesso ai fini di operazioni di cui all'articolo 169, lettere a) e b), o di prestazioni di servizi che si considerano aver luogo nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario e per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario in conformità dell'articolo 196.
3. Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali si effettuano i rimborsi di cui al paragrafo 2. Essi possono segnatamente applicare le disposizioni delle direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE.

[Torna al sommario](#)

Articolo 304 - Adozione di opportune disposizioni.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari.

[Torna al sommario](#)

Articolo 305 - Adozione di opportune disposizioni.

In vigore dal 01/01/2007

Quando applicano il presente regime forfettario, gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché le cessioni di prodotti agricoli tra Stati membri effettuate alle condizioni di cui all'articolo 33 siano assoggettate all'imposta in modo identico, indipendentemente dal fatto che la cessione sia effettuata da un agricoltore forfettario o da un altro soggetto passivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 306 -

Regime speciale delle agenzie di viaggio.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio conformemente al presente capo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali per il computo della base imponibile si applica l'articolo 79, primo comma, lettera c).
2. Ai fini del presente capo, anche gli organizzatori di giri turistici sono considerati come agenzie di viaggio.
3. Il regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle prestazioni effettuate a norma dell'articolo 28 bis .

[Torna al sommario](#)

Articolo 307 - Prestazione di servizi unica.

In vigore dal 01/01/2007

Le operazioni effettuate, alle condizioni di cui all'articolo 306, dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore.

La prestazione unica è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione a partire dalla quale essa ha fornito la prestazione di servizi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 308 - Base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

Per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA, ai sensi dell'articolo 226, punto 8), il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 309 - Prestazione assimilata ad un'attività di intermediario.

In vigore dal 01/01/2007

Se le operazioni per le quali l'agenzia di viaggio ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell'agenzia è assimilata ad un'attività di intermediario, esente in forza dell'articolo 153.

Se le operazioni di cui al primo comma sono effettuate all'interno e all'esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizi dell'agenzia di viaggio che concerne le operazioni effettuate fuori della Comunità.

[Torna al sommario](#)

Articolo 310 - Obblighi.

In vigore dal 01/01/2007

Gli importi dell'IVA imputati all'agenzia di viaggio da altri soggetti passivi per le operazioni di cui all'articolo 307 effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore non sono né detraibili né rimborsabili in alcuno

Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 311 - Regimi speciali applicabili ai beni d'occasione e agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato: Definizioni.

In vigore dal 01/01/2007

1. Ai fini del presente capo, e salvo altre disposizioni comunitarie, sono considerati:

- 1) "beni d'occasione", i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri;
- 2) "oggetti d'arte", i beni indicati nell'allegato IX, parte A;
- 3) "oggetti da collezione", i beni indicati nell'allegato IX, parte B;
- 4) "oggetti d'antiquariato", i beni indicati nell'allegato IX, parte C;
- 5) "soggetto passivo-rivenditore", il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, acquista o utilizza ai fini della sua impresa o importa per rivenderli beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, sia che agisca in proprio sia per conto terzi in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita;
- 6) "organizzatore di vendite all'asta", il soggetto passivo che, nell'ambito della sua attività economica, mette un bene all'asta per assegnarlo al miglior offerente;
- 7) "committente di un organizzatore di vendite all'asta", chiunque trasmetta un bene a un organizzatore di vendite all'asta in virtù di un contratto di commissione per la vendita.

2. Gli Stati membri possono non considerare "oggetti d'arte" gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7).

3. Il contratto di commissione per la vendita di cui al paragrafo 1, punto 7), deve prevedere che l'organizzatore della vendita metta all'asta il bene in nome proprio, ma per conto del committente, e che consegni il bene, in nome proprio, ma per conto del committente, al miglior offerente al quale il bene è aggiudicato in asta pubblica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 312 - Regime speciale dei soggetti passivi - rivenditori: Definizioni.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- 1) "prezzo di vendita", tutto cio' che costituisce il corrispettivo che il soggetto passivo-rivenditore ha ottenuto o deve ottenere dall'acquirente o da un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con l'operazione, le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse, le spese accessorie quali commissioni, spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dal soggetto passivo-rivenditore all'acquirente, ma esclusi gli importi di cui all'articolo 79;
- 2) "prezzo d'acquisto", tutto cio' che costituisce il corrispettivo definito al punto 1), che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dal soggetto passivo-rivenditore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 313 - Regime del margine.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri applicano alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, effettuate da soggetti passivi-rivenditori un regime speciale d'imposizione del margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.
2. Fino all'introduzione del regime definitivo contemplato dall'articolo 402, il regime di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 314 - Applicabilita' del regime del margine.

In vigore dal 01/01/2007

Il regime del margine si applica alle cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato effettuate da un soggetto passivo-rivenditore, quando tali beni gli siano stati ceduti nella Comunita' da una delle persone seguenti:

- a) una persona che non sia soggetto passivo;
- b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia esentata conformemente all'articolo 136;
- c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d'investimento;
- d) un altro soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo sia stata assoggettata all'IVA conformemente al presente regime speciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 315 - Base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

La base imponibile delle cessioni di beni di cui all'articolo 314 e' costituita dal margine realizzato dal soggetto passivo-rivenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa al margine stesso.

Il margine del soggetto passivo-rivenditore e' pari alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal soggetto passivo-rivenditore per il bene e il prezzo di acquisto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 316 - Diritto di opzione.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

1. A condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine alle operazioni seguenti:

- a) la cessione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;
- b) la cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
- c) la cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.

2. Gli Stati membri stabiliscono le modalita' di esercizio dell'opzione prevista al paragrafo 1, che, comunque, ha una durata di almeno due anni civili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 317 - Base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

Quando un soggetto passivo-rivenditore esercita l'opzione prevista all'articolo 316, la base imponibile e' determinata conformemente all'articolo 315.

Per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che lo stesso soggetto passivo-rivenditore ha importato, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione per il calcolo del margine e' pari alla base imponibile all'importazione, determinata conformemente agli articoli da 85 a 89, aumentata dell'IVA dovuta o assolta all'importazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 318 - Semplificazione della riscossione dell'imposta.

In vigore dal 01/01/2007

1. Per semplificare la riscossione dell'imposta e previa consultazione del comitato IVA, gli Stati membri possono prevedere, per determinate operazioni o per determinate categorie di soggetti passivi-rivenditori, che la base imponibile delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine sia determinata per ciascun periodo d'imposta a titolo del quale il soggetto passivo-rivenditore deve presentare la dichiarazione IVA di cui all'articolo 250.

Nel caso di cui al primo comma, la base imponibile per le cessioni di beni cui si applica la medesima aliquota IVA e' costituita dal margine globale realizzato dal soggetto passivovenditore, diminuito dell'importo dell'IVA relativa a tale margine.

2. Il margine globale e' pari alla differenza tra i due importi seguenti:

- a) l'importo totale delle cessioni di beni assoggettate al regime del margine effettuate dal soggetto passivo-rivenditore nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, ossia l'importo totale dei prezzi di vendita;
- b) l'importo totale degli acquisti di beni di cui all'articolo 314 effettuati, nel corso del periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione, dal soggetto passivo-rivenditore, ossia l'importo totale dei prezzi d'acquisto.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare che i soggetti passivi di cui al paragrafo 1 possano beneficiare di vantaggi ingiustificati o subire danni ingiustificati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 319 - Regime normale.

In vigore dal 01/01/2007

Il soggetto passivo-rivenditore puo', per ciascuna cessione per cui e' ammesso il regime del margine, applicare il regime normale dell'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 320 - Diritti.

In vigore dal 01/01/2007

1. Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA

alla cessione di un oggetto d'arte, d'antiquariato o da collezione da lui stesso importato, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui e' debitore l'IVA dovuta o assolta all'importazione del bene in questione.

Il soggetto passivo-rivenditore, che applica il regime normale dell'IVA alla cessione di un oggetto d'arte cedutogli dall'autore o dagli aventi diritto o da un soggetto passivo diverso dal soggetto passivo-rivenditore, ha il diritto di detrarre dall'importo dell'imposta di cui e' debitore l'IVA dovuta o assolta per l'oggetto d'arte che gli e' stato ceduto.

2. Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta dovuta per la cessione relativamente alla quale il soggetto passivo-rivenditore opta per il regime normale dell'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 321 - Esenzioni.

In vigore dal 01/01/2007

Quando sono effettuate alle condizioni di cui agli articoli 146, 147, 148 e 151, le cessioni di beni d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione assoggettate al regime del margine sono esenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 322 - Obblighi.

In vigore dal 01/01/2007

Qualora i beni siano utilizzati ai fini delle sue cessioni assoggettate al regime del margine, il soggetto passivovivenditore non puo' detrarre dall'importo dell'imposta di cui e' debitore gli importi seguenti:

- a) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che egli stesso ha importato;
- b) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;
- c) l'IVA dovuta o assolta per gli oggetti d'arte che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 323 - Altri obblighi.

In vigore dal 01/01/2007

Il soggetto passivo non puo' detrarre dall'imposta di cui e' debitore l'IVA

dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione in questione da parte di quest'ultimo sia assoggettata al regime del margine.

[Torna al sommario](#)

Articolo 324 - Contabilita'.

In vigore dal 01/01/2007

Qualora applichi sia il regime normale dell'IVA che il regime del margine, il soggetto passivo-rivenditore deve far figurare separatamente nella sua contabilita' le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi, secondo le modalita' stabilite dagli Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 325 - Fattura.

In vigore dal 01/01/2007

Il soggetto passivo-rivenditore non puo' far figurare separatamente, sulla fattura che emette, l'IVA relativa alle cessioni di beni che assoggetta al regime del margine.

[Torna al sommario](#)

Articolo 326 - Regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che al 31 dicembre 1992 applicavano un regime speciale d'imposizione diverso dal regime del margine alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione effettuate da soggetti passivi-rivenditori possono mantenere tale regime fino all'introduzione del regime definitivo di cui all'articolo 402, purché esso soddisfi, o sia adattato in modo da soddisfare, le condizioni previste dalla presente sottosezione.

La Danimarca e' autorizzata ad introdurre il regime previsto al primo comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 327 - Applicabilita' del regime transitorio.

In vigore dal 01/01/2007

1. Il presente regime transitorio si applica alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, effettuate da soggetti passivi-rivenditori e assoggettate al regime del margine.
2. Il presente regime transitorio non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).
3. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati "mezzi di trasporto d'occasione" i veicoli terrestri, le imbarcazioni e gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), quando sono beni d'occasione che non soddisfano le condizioni per essere considerati mezzi di trasporto nuovi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 328 - Calcolo dell'imposta dovuta.

In vigore dal 01/01/2007

L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di cui all'articolo 327 e' pari all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se la cessione fosse stata assoggettata al regime normale dell'IVA, diminuito dell'importo dell'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivovivenditore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 329 - IVA incorporata.

In vigore dal 01/01/2007

L'IVA considerata incorporata nel prezzo di acquisto del mezzo di trasporto da parte del soggetto passivo-rivenditore e' calcolata secondo il metodo seguente:

- a) il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione e' il prezzo d'acquisto ai sensi dell'articolo 312, punto 2);
- b) tale prezzo d'acquisto pagato dal soggetto passivo-rivenditore si considera comprensivo dell'IVA che sarebbe stata dovuta se il fornitore del soggetto passivo-rivenditore avesse assoggettato la cessione al regime normale dell'IVA;
- c) l'aliquota da prendere in considerazione e' l'aliquota applicabile, a norma dell'articolo 93, nello Stato membro nel cui territorio si ritiene situato il luogo della cessione al soggetto passivo-rivenditore, determinato conformemente agli articoli 31 e 32.

[Torna al sommario](#)

Articolo 330 - Limiti.

In vigore dal 01/01/2007

L'IVA dovuta per ciascuna delle cessioni di mezzi di trasporto di cui all'articolo 327, paragrafo 1, determinata conformemente all'articolo 328, non può essere inferiore all'importo dell'IVA che sarebbe dovuto se la cessione fosse stata assoggettata al regime del margine.

Gli Stati membri possono stabilire che, se la cessione è stata assoggettata al regime del margine, il margine non può essere inferiore al 10 % del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 312, punto 1).

[Torna al sommario](#)

Articolo 331 - Obblighi.

In vigore dal 01/01/2007

Il soggetto passivo non può detrarre dall'imposta di cui è debitore l'IVA dovuta o assolta per i mezzi di trasporto d'occasione che gli sono stati ceduti da un soggetto passivo-rivenditore, nella misura in cui la cessione di tali beni da parte del soggetto passivo-rivenditore è assoggettata all'imposta conformemente al presente regime transitorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 332 - Fattura.

In vigore dal 01/01/2007

Il soggetto passivo-rivenditore non può far figurare separatamente sulla fattura, che emette, l'IVA relativa alle cessioni che assoggetta al presente regime transitorio.

[Torna al sommario](#)

Articolo 333 - Regime speciale delle vendite all'asta.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono applicare un regime speciale d'imposizione sul margine realizzato da un organizzatore di vendite all'asta conformemente alle disposizioni della presente sezione, per quanto riguarda le cessioni di beni d'occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione effettuate da tale organizzatore, che agisce in nome proprio e per conto delle persone di cui all'articolo 334, in virtù di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni.

2. Il regime previsto al paragrafo 1 non si applica alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi, effettuate alle condizioni previste all'articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a).

[Torna al sommario](#)

Articolo 334 - Applicabilita' del regime.

In vigore dal 01/01/2007

Il presente regime speciale si applica alle cessioni effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio per conto di una delle persone seguenti:

- a) una persona che non sia soggetto passivo;
- b) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtu' di un contratto di commissione per la vendita, sia esentata conformemente all'articolo 136;
- c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtu' di un contratto di commissione per la vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista agli articoli da 282 a 292 e riguardi un bene d'investimento;
- d) un soggetto passivo-rivenditore, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtu' di un contratto di commissione per la vendita, sia assoggettata all'IVA conformemente al regime del margine.

[Torna al sommario](#)

Articolo 335 - Cessione di un bene.

In vigore dal 01/01/2007

La cessione di un bene a un soggetto passivo organizzatore di vendite all'asta si considera effettuata all'atto della vendita all'asta del bene di cui trattasi.

[Torna al sommario](#)

Articolo 336 - Base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

La base imponibile delle cessioni di beni di cui alla presente sezione e' costituita dall'importo totale fatturato, conformemente all'articolo 339, all'acquirente dall'organizzatore della vendita all'asta, diminuito dei seguenti importi:

- a) l'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente determinato conformemente all'articolo 337;
- b) l'importo dell'IVA dovuta dall'organizzatore della vendita all'asta per la cessione in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 337 - Importo netto.

In vigore dal 01/01/2007

L'importo netto che l'organizzatore della vendita all'asta ha pagato o deve pagare al committente e' costituito dalla differenza fra il prezzo di aggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione che l'organizzatore della vendita all'asta ha ricevuto o riceverà dal committente in virtù del contratto di commissione per la vendita.

[Torna al sommario](#)

Articolo 338 - Contabilità.

In vigore dal 01/01/2007

Gli organizzatori di vendite all'asta che cedono beni alle condizioni previste agli articoli 333 e 334 devono registrare nella loro contabilità, in conto di transito, gli importi seguenti:

- a) gli importi ricevuti o da ricevere dall'acquirente del bene;
- b) gli importi rimborsati o da rimborsare al venditore del bene.

Gli importi di cui al primo comma devono essere debitamente giustificati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 339 - Fattura.

In vigore dal 01/01/2007

L'organizzatore della vendita all'asta deve rilasciare all'acquirente una fattura che indichi distintamente gli elementi seguenti:

- a) il prezzo di aggiudicazione del bene;
- b) le imposte, i dazi, i prelievi e le tasse;
- c) le spese accessorie quali le commissioni, le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione addebitate dall'organizzatore all'acquirente del bene.

Sulla fattura emessa dall'organizzatore della vendita all'asta non deve figurare separatamente l'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 340 - Rendiconto.

In vigore dal 01/01/2007

1. L'organizzatore della vendita all'asta cui e' stato trasferito il bene in virtu' di un contratto di commissione per la vendita all'asta deve fornire un rendiconto al committente.

Nel rendiconto fornito dall'organizzatore della vendita all'asta deve essere distintamente indicato l'importo dell'operazione, vale a dire il prezzo d'aggiudicazione del bene diminuito dell'importo della commissione ricevuta o da ricevere dal committente.

2. Il rendiconto redatto alle condizioni di cui al paragrafo 1 sostituisce la fattura che il committente, se si tratta di un soggetto passivo, deve rilasciare all'organizzatore della vendita all'asta conformemente all'articolo 220.

[Torna al sommario](#)

Articolo 341 - Cessioni di mezzi di trasporto d'occasione.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che applicano il regime di cui alla presente sezione lo applicano anche alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione di cui all'articolo 327, paragrafo 3, effettuate da un organizzatore di vendite all'asta che agisce in nome proprio, in virtu' di un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, per conto di un soggetto passivo-rivenditore, qualora le stesse cessioni da parte di quest'ultimo siano assoggettate all'IVA conformemente al regime transitorio applicabile ai mezzi di trasporto d'occasione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 342 - Misure di prevenzione delle distorsioni della concorrenza e dell'evasione fiscale.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono adottare misure relative al diritto a detrazione dell'IVA al fine di evitare che i soggetti passivi-rivenditori interessati da uno dei regimi di cui alla sezione 2 beneficino di vantaggi ingiustificati o subiscano danni ingiustificati.

[Torna al sommario](#)

Articolo 343 - Adozione di misure particolari.

In vigore dal 01/01/2007

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad adottare, al fine di lottare contro l'evasione fiscale, misure particolari che prevedano che l'IVA dovuta in virtù del regime del margine non possa essere inferiore all'importo dell'imposta che sarebbe dovuta se il margine fosse pari a una determinata percentuale del prezzo di vendita.

La percentuale del prezzo di vendita è fissata in funzione dei normali margini realizzati dagli operatori economici nel settore in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 344 - Regime speciale applicabile all'oro da investimento (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

In vigore dal 01/01/2007

1. Ai fini della presente direttiva, e fatte salve altre disposizioni comunitarie, sono considerati "oro da investimento":

1) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

2) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e che sono normalmente vendute a un prezzo che non supera di più dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

2. Gli Stati membri possono escludere dal presente regime speciale lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 grammo.

3. Ai fini della presente direttiva, non si considerano vendute per il loro valore numismatico le monete di cui al paragrafo 1, punto 2).

[Torna al sommario](#)

Articolo 345 - Monete conformi.

In vigore dal 01/01/2007

A decorrere dal 1999, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, anteriormente al 1 luglio di ogni anno, le monete conformi ai criteri indicati all'articolo 344, paragrafo 1, punto 2), che sono negoziate nello stesso Stato membro. Anteriormente al 1 dicembre di ogni anno, la

Commissione pubblica l'elenco completo di tali monete nella serie "C" della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le monete incluse nell'elenco pubblicato si considerano conformi ai criteri indicati per l'intero anno cui l'elenco si riferisce.

[Torna al sommario](#)

Articolo 346 - Esenzione dall'imposta.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri esentano dall'IVA la cessione, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento, compreso l'oro da investimento rappresentato da certificati in oro, allocato o inalloca, oppure scambiato su conti metallo e inclusi, in particolare, i prestiti e gli "swap" sull'oro che comportano un diritto di proprietà o un credito in riferimento ad oro da investimento, nonché le operazioni aventi ad oggetto l'oro da investimento consistenti in contratti "future" e contratti "forward" che comportano il trasferimento di un diritto di proprietà o di un credito in riferimento ad oro da investimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 347 - Servizi esenti.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri esentano i servizi prestati da agenti che agiscono in nome e per conto di terzi quando intervengono nella cessione di oro da investimento per il loro committente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 348 - Oro da investimento.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri concedono ai soggetti passivi che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di oro da investimento a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'articolo 346.

[Torna al sommario](#)

Articolo 349 - Oro destinato a usi industriali.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri possono concedere ai soggetti passivi che, nell'esercizio delle loro attività economiche, forniscono abitualmente oro destinato a usi industriali il diritto di optare per l'imposizione delle cessioni di lingotti o placchette d'oro di cui all'articolo 344, paragrafo 1, punto 1), a un altro soggetto passivo, che sarebbero altrimenti esenti a norma dell'articolo 346.

2. Gli Stati membri possono limitare la portata dell'opzione prevista al paragrafo 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 350 - Opzione per l'imposizione dei servizi.

In vigore dal 01/01/2007

Qualora il fornitore abbia esercitato il diritto di opzione per l'imposizione previsto agli articoli 348 e 349, gli Stati membri concedono all'agente il diritto di optare per l'imposizione dei servizi di cui all'articolo 347.

[Torna al sommario](#)

Articolo 351 - Modalità di esercizio dei diritti di opzione.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio dei diritti di opzione previsti dalla presente sezione e le comunicano alla Commissione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 352 - Operazioni sul mercato dell'oro regolamentato.

In vigore dal 01/01/2007

Ciascuno Stato membro può, previa consultazione del comitato IVA, assoggettare all'IVA le operazioni specifiche concernenti l'oro da investimento effettuate in tale Stato membro tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato dallo Stato membro in questione o tra un tale soggetto passivo e un altro soggetto passivo non operante su tale mercato. Tuttavia, lo Stato membro non può assoggettare all'imposta le cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 138 né le esportazioni riguardanti l'oro da investimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 353 - Sospensione dell'imposta.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 352, assoggettano all'imposta le operazioni tra soggetti passivi operanti su un mercato dell'oro regolamentato autorizzano a fini di semplificazione la sospensione dell'imposta da riscuotere e dispensano i soggetti passivi dagli obblighi contabili relativi all'IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 354 - Diritti per gli operatori in oro da investimento.

In vigore dal 01/01/2007

Se la cessione successiva dell'oro da investimento, effettuata dal soggetto passivo, è esente a norma del presente capo, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre gli importi seguenti:

- a) l'IVA dovuta o assolta per l'oro da investimento fornitogli da una persona che si sia avvalsa del diritto di opzione di cui agli articoli 348 e 349, o fornitogli conformemente alla sezione 4;
- b) l'IVA dovuta o assolta per la cessione nei suoi confronti, o l'acquisto intracomunitario o l'importazione da parte sua, di oro diverso dall'oro da investimento successivamente trasformato, a sua cura o per suo conto, in oro da investimento;
- c) l'IVA dovuta o assolta per servizi che gli sono stati forniti consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, incluso l'oro da investimento.

[Torna al sommario](#)

Articolo 355 - Altri diritti.

In vigore dal 01/01/2007

I soggetti passivi che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento hanno il diritto di detrarre l'IVA da essi dovuta o assolta per la cessione, l'acquisto intracomunitario o l'importazione di beni o di servizi collegati alla produzione o alla trasformazione di detto oro, come se la cessione successiva da parte loro dell'oro esente a norma dell'articolo 346 fosse soggetta a imposta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 356 - Obblighi.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri provvedono affinché' gli operatori in oro da investimento tengano almeno la contabilità di tutte le operazioni significative relative all'oro da investimento e conservino i documenti atti a consentire di identificare i clienti di tali operazioni.

Gli operatori conservano i dati di cui al primo comma per un periodo di almeno cinque anni.

2. Gli Stati membri possono accettare, ai fini dell'adempimento delle prescrizioni del paragrafo 1, obblighi equivalenti nell'ambito di misure adottate a norma di altri atti comunitari, quali la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più rigorose, in particolare per quanto riguarda la tenuta di registri particolari o di speciali obblighi contabili.

[Torna al sommario](#)

Articolo 357 - Termine per l'applicazione.

In vigore dal 01/01/2009 al 01/01/2015

Soppresso dal 01/01/2015 da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 1

Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014.

[Torna al sommario](#)

Articolo 358 - Definizioni.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Ai fini del presente capo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:

1) (soppresso);

2) (soppresso);

3) (soppresso);

4) "dichiarazione IVA" la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l'ammontare dell'imposta esigibile nei singoli

Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 358 bis - Ulteriori definizioni.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:

- 1) "soggetto passivo non stabilito nella Comunità" un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;
- 2) "Stato membro di identificazione" lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni della presente sezione.
- 3) ?Stato membro di consumo? lo Stato membro in cui si considerano prestati i servizi conformemente al titolo V, capo 3.

[Torna al sommario](#)

Articolo 359 -

Regime speciale dei servizi forniti per via elettronica.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia un soggetto passivo ad avvalersi del presente regime speciale. Tale regime speciale si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità

[Torna al sommario](#)

Articolo 360 - Obblighi.

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfatti più le condizioni per l'applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 361 - Informazioni.

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 1

1. Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità deve fornire allo Stato membro di identificazione quando inizia un'attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:

a) nome/denominazione;

b) indirizzo postale;

c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

d) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;

e) una dichiarazione indicante che il soggetto non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità.

2. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità notifica allo Stato membro d'identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 362 - Attribuzione del numero d'identificazione IVA.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito nella Comunità un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli.

Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 363 - Esclusione dal registro d'identificazione.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Lo Stato membro d'identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dal registro d'identificazione nei casi seguenti:

- a) se il soggetto passivo gli notifica che non presta più i servizi che rientrano nel presente regime speciale;
- b) se e' in altro modo possibile presumere che le sue attivita' soggette a imposizione siano cessate;
- c) se non soddisfa piu' i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d) se persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 364 - Dichiarazione IVA trimestrale.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati prestati o meno i servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

[Torna al sommario](#)

Articolo 365 -

Contenuti della dichiarazione.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

La dichiarazione IVA contiene il numero individuale di identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore dell'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Figurano altresì nella dichiarazione IVA le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta, se del caso.

Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell'articolo 364, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.

Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell'articolo 364 si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse nella dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata ai sensi di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 366 - Effettuazione della dichiarazione.

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

1. La dichiarazione IVA e' effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito nella Comunità applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta.

2. Il cambio deve essere effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, in caso di non pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 367 - Versamento.

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento e' effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 368 -

Rimborsi.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione ai servizi che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatto salvo l'[articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE](#), il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle prestazioni di servizi contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'[articolo 2, paragrafo 2](#), e l'[articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE](#).

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'articolo 250.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 - Documentazione delle operazioni effettuate.

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

1. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica dello Stato membro di identificazione e dello Stato membro di consumo.

La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 bis -

Definizioni.

Nota:

(1) Testo modificato ai sensi della Direttiva UE 1995/2019 . (2) Testo come modificato ai sensi dell'atto di rettifica pubblicato in GU UE 11/03/2021 n. 84.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Ai fini della presente sezione, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

- 1) "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo" un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica, o dispone di una stabile organizzazione nella Comunità, ma che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo;
- 2) "Stato membro di identificazione" lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi. Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Per le cessioni di beni senza spedizione o trasporto degli stessi o se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro o conformemente all'articolo 37 o 39, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro in cui ha luogo la cessione. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni o in cui ha luogo la cessione, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri debba essere lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi. Fatti salvi il primo, il secondo e il terzo comma del presente punto, lo Stato membro di identificazione per il presente regime speciale è lo stesso cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, se il soggetto passivo è registrato per tale regime speciale. ;
- 3) Per "Stato membro di consumo" si intende uno dei seguenti:

- a) nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;
- b) nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente;
- c) nel caso delle cessioni di beni in uno Stato membro senza spedizione o trasporto degli stessi, o se la spedizione o il trasporto dei beni ceduti inizia e termina nello stesso Stato membro e se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, detto Stato membro.(1)(2)
- d) nel caso delle cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, se tali beni sono ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo, lo Stato membro in cui si ritiene che la cessione abbia luogo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 bis 2 -

Articolo 369 bis bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

La cessione di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, la cessione dell'energia elettrica o la cessione del calore o del freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento, alle condizioni previste all'articolo 39, ove tali cessioni siano effettuate a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo da parte di un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, sono considerate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 369 ter, vendite a distanza intracomunitarie di beni fino al 30 giugno 2028.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 ter -

Autorizzazione all'utilizzo del regime speciale.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi, diversi da quelli che effettuano esclusivamente cessioni di beni e prestazioni di servizi esenti che non danno diritto a detrazione, ad avvalersi del presente regime speciale:

- a) un soggetto passivo che effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, senza spedizione o trasporto oppure ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto sia lo stesso;
- c) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi a una persona che non è un soggetto passivo;
- d) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, che cede beni in conformità degli articoli 36, 37 e 39 a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;

e) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui i beni sono soggetti all'IVA, che cede beni senza spedizione o trasporto oppure ove la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;

f) un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro verso il quale i beni sono stati trasferiti nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5, se tali beni sono soggetti all'IVA in conformità dell'articolo 16, 18 o 26, o se è necessaria una rettifica della detrazione, in conformità del titolo X, capo 5.

Il presente regime speciale si applica a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi ammissibili effettuate nella Comunità dal soggetto passivo interessato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quater - Dichiarazione di inizio e cessazione attività'.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Un soggetto passivo dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfatti più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata per via elettronica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies - Identificazione.

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell'IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale d'identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno.

Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 sexies - Esclusione del regime speciale.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:

- a) se notifica di non effettuare più le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale;
- b) se si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;
- c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

(1) Testo modificato ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva UE 1995/2021

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 septies - Dichiarazione trimestrale.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano o non siano state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

(1) Testo modificato dall'articolo 1, Direttiva UE 1995/2021.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 octies -

Contenuti delle dichiarazioni.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo, il valore totale al netto dell'IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote, e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale per le quali il fatto generatore d'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta:

- a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- b) prestazioni di servizi;
- c) cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;
- d) cessioni di beni, anche da parte di un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis , paragrafo 2, senza spedizione o trasporto, o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;

e) cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma degli articoli 16, 18 e 26, a seguito di un trasferimento di beni propri nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 5, secondo comma.

2. Se i beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o se sono spediti o trasportati verso Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione o a partire da essi, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote, e l'IVA totale dovuta per le seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro verso il quale tali beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o nel quale o a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati:

a) vendite a distanza intracomunitarie di beni;

b) cessioni di beni, anche da parte di un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell'articolo 14 bis , paragrafo 2, senza spedizione o trasporto o se la spedizione o il trasporto inizia e termina nello stesso Stato membro, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;

c) cessioni di beni effettuate in conformità degli articoli 36, 37 e 39, ove tali beni siano ceduti a un soggetto passivo o a un ente che non è un soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o a qualsiasi altra persona che non è un soggetto passivo;

d) cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma degli articoli 16, 18 e 26, a seguito di un trasferimento di beni propri nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 5.

In relazione alle cessioni di cui al presente paragrafo, la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro se tali beni sono ceduti senza spedizione o trasporto o nel quale o dal quale tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.

3. Qualora il soggetto passivo prestatore dei servizi che rientrano nel presente regime speciale disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell'IVA e, se del caso, le aliquote IVA applicabili, l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l'IVA totale dovuta per tali prestazioni in relazione a ciascuno Stato membro in cui tale soggetto passivo disponga di un'organizzazione, unitamente al numero individuale di identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale di tale organizzazione, ripartiti per Stato membro di consumo.

4. Qualora sia necessaria una rettifica della detrazione per i beni trasferiti conformemente al regime speciale previsto nel titolo XII, capo 6, sezione 5, la dichiarazione IVA comprende gli elementi pertinenti che hanno dato luogo alla rettifica e all'IVA dovuta e, per i beni d'investimento, la data di inizio del periodo di rettifica che inizia dopo il trasferimento.

5. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell'articolo 369 septies , tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.

Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 septies si rendono necessarie modifiche della dichiarazione IVA, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.

6. Ai fini del presente articolo, la dichiarazione IVA non comprende le cessioni di beni o le prestazioni di servizi esenti che non conferiscono un diritto a detrazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 novies - Valuta.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. La dichiarazione IVA e' effettuata in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2. Il cambio e' effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 decies - Versamento.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione IVA, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione. Il pagamento e' effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 undecies -

Obblighi del soggetto passivo.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l'[articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE](#) e l'[articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e\), della direttiva 2008/9/CE](#), il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'[articolo 2, paragrafo 2](#), e l'[articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE](#).

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'[articolo 250](#) della presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 duodecies - Conservazione della documentazione.

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione. Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 ter decies -

Articolo 369 terdecies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Ai fini della presente sezione, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi comprendono solo beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR. Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

- 1) "soggetto passivo non stabilito nella Comunità", un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità;
- 2) "intermediario", una persona stabilita nella Comunità, nominata dal soggetto passivo che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi come debitore dell'IVA e tenuta ad adempiere agli obblighi stabiliti dal presente regime speciale in nome e per conto del soggetto passivo;
- 3) "Stato membro di identificazione":
 - a) se il soggetto passivo non è stabilito nella Comunità, lo Stato membro in cui sceglie di registrarsi;
 - b) se il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale;
 - c) se il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;
 - d) se l'intermediario ha stabilito la sede della propria attività economica in uno Stato membro, tale Stato membro;
 - e) se l'intermediario ha fissato la sede della propria attività economica al di fuori della Comunità, ma dispone ivi di una o più stabili organizzazioni, lo Stato membro con la stabile organizzazione in cui l'intermediario notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Ai fini delle lettere b) ed e), il soggetto passivo o l'intermediario che disponga di più di una stabile organizzazione nella Comunità è vincolato alla decisione di indicare lo Stato membro di stabilimento per l'anno civile interessato e i due anni civili successivi;
- 4) "Stato membro di consumo", lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quater decies -

Articolo 369 quaterdecies

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi ad avvalersi del presente regime speciale:

- a) i soggetti passivi stabiliti nella Comunità che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;

b) i soggetti passivi, stabiliti o meno nella Comunità, che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e che sono rappresentati da un intermediario stabilito nella Comunità;

c) i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla [direttiva 2010/24/UE del Consiglio](#) e al [regolamento \(UE\) n. 904/2010](#) e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo. Detti soggetti passivi applicano il presente regime speciale a tutte le proprie vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi.

1 bis . Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai soggetti passivi soggetti al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i soggetti passivi non possono nominare più di un intermediario alla volta.

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'[articolo 5 del regolamento \(UE\) n. 182/2011](#) e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'[articolo 58 del regolamento \(UE\) n. 904/2010](#).

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies decies -

Articolo 369 quindécies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi sui quali l'IVA è dichiarata a norma del presente regime speciale, il fatto generatore dell'imposta si verifica e l'imposta diventa esigibile al momento della cessione. Il bene si considera ceduto nel momento in cui il pagamento è accettato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 sexies decies -

Articolo 369 sexdecies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o un intermediario che agisce per suo conto dichiara allo Stato membro di identificazione l'inizio o la cessazione della sua attività nell'ambito del presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfatti più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tali informazioni sono comunicate per via elettronica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 septies decies -

Articolo 369 septdecies.

Nota:

(1) Testo come modificato da atto di rettifica pubblicato in GU UE, L 125, 22 maggio 2018. (2) Testo come modificato ai sensi dell'[articolo 3, Direttiva UE 11/03/2025 n. 516](#) con effetto decorrenza dal 01/07/2028.

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

1. Le informazioni che il soggetto passivo che non ricorre a un intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale contengono i seguenti elementi di identificazione:

- a) nome/denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;
- d) numero d'identificazione IVA o codice fiscale nazionale;
- e) lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis , paragrafo 1.(2)

2. Le informazioni che l'intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione prima di iniziare ad avvalersi del presente regime speciale per conto di un soggetto passivo contengono i seguenti elementi di identificazione:

- a) nome/denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzo elettronico;
- d) numero d'identificazione IVA.

3. Le informazioni che l'intermediario deve fornire allo Stato membro di identificazione in relazione a ogni soggetto passivo che rappresenta prima che il soggetto passivo in questione inizi ad avvalersi del presente regime speciale contengono i seguenti elementi di identificazione:

- a) nome/denominazione;
- b) indirizzo postale;
- c) indirizzo elettronico e, ove disponibili, siti web;
- d) numero d'identificazione IVA o codice fiscale nazionale;
- e) numero individuale d'identificazione attribuitogli in conformità dell'[articolo 369 octodecies](#), paragrafo 2.(1)
- f) lo status di soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e ceduto beni in conformità dell'articolo 14 bis , paragrafo 1.(2)

4. Un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale o, se del caso, il suo intermediario notifica allo Stato membro di identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 duodevicies -

Articolo 369 octodecies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2445 Articolo 2

1. Lo Stato membro di identificazione attribuisce al soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli.

2. Lo Stato membro di identificazione attribuisce a un intermediario un numero individuale d'identificazione e notifica per via elettronica all'interessato il numero d'identificazione attribuitogli.
3. Lo Stato membro di identificazione attribuisce un numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del presente regime speciale all'intermediario in relazione a ogni soggetto passivo per il quale è nominato.
4. Il numero d'identificazione IVA attribuito in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 è utilizzato unicamente ai fini del presente regime speciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 undevicies -

Articolo 369 novodecies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2445 Articolo 2

1. Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo che non ricorre a un intermediario dal registro d'identificazione nei casi seguenti:
 - a) se notifica allo Stato membro di identificazione che non effettua più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
 - b) se è in altro modo possibile presumere che le sue attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi soggette a imposizione siano cessate;
 - c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
 - d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.
2. Lo Stato membro di identificazione esclude l'intermediario dal registro di identificazione nei seguenti casi:
 - a) se per due trimestri civili consecutivi non ha agito come intermediario per conto di un soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale;
 - b) se non soddisfa più le condizioni necessarie per agire in qualità di intermediario;
 - c) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.
3. Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo rappresentato da un intermediario dal registro d'identificazione nei casi seguenti:
 - a) se l'intermediario notifica allo Stato membro di identificazione che il soggetto passivo in questione non effettua più vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi;
 - b) se è in altro modo possibile presumere che le attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi del soggetto passivo in questione soggette a imposizione siano cessate;
 - c) se il soggetto passivo in questione non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
 - d) se il soggetto passivo in questione persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale;
 - e) se l'intermediario notifica allo Stato membro di identificazione che non rappresenta più il soggetto passivo in questione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 vicies -

Articolo 369 vicies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2445 Articolo 2

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce. Se deve essere presentata una dichiarazione IVA in conformità del primo comma, gli Stati membri non possono imporre, ai fini dell'IVA, ulteriori obblighi o altre formalità all'importazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 semel et vicies -

Articolo 369 unvicies

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. La dichiarazione IVA reca il numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies e, per ogni Stato membro di consumo in cui l'IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per cui l'IVA è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Figurano altresì nella dichiarazione IVA le aliquote IVA applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta, se del caso.

2. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell'articolo 369 vicies, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.

Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 vicies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro di consumo, il periodo di imposta e l'importo dell'IVA in relazione al quale sono richieste le modifiche.»

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 bis et vicies -

Articolo 369 duovicies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2445 Articolo 2

1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro. Gli Stati membri la cui moneta non è l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nella loro moneta nazionale. Se le cessioni di beni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2. La conversione è effettuata in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 ter et vicies -

Articolo 369 tervicies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2445 Articolo 2

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, paga l'IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al più tardi alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria moneta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quater et vicies -

Articolo 369 quater vicies

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/01/2027

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 2

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni dell'IVA corrisposta negli Stati membri di consumo a norma dell'articolo 168 della presente direttiva. Fatti salvi l'[articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE](#) e l'[articolo 2, punto 1](#), l'[articolo 3](#) e l'[articolo 8, paragrafo 1, lettera e\), della direttiva 2008/9/CE](#), il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini delle cessioni di beni contemplate dal presente regime speciale non si applicano l'[articolo 2, paragrafo 2](#), e l'[articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE](#).

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per le attività che non rientrano nel presente regime speciale, effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell'[articolo 250](#) della presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies -

Articolo 369 quinquies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Un intermediario conserva la documentazione per ciascuno dei soggetti passivi che rappresenta. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione. La documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies 2 -

Articolo 369 quinquies bis

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

a) "trasferimento di beni propri": il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, esclusi i trasferimenti di beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione in tale Stato membro;

b) "Stato membro di identificazione": lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi.

Se il soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità e non dispone ivi di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni. Qualora vi sia più di uno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, il soggetto passivo indica quale di questi Stati membri debba essere lo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l'anno civile interessato e per i due anni civili successivi.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) e il paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro di identificazione per il presente regime speciale è lo stesso cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 3, se il soggetto passivo è registrato per tale regime speciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies 3 -

Articolo 369 quinquies ter

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni propri ad avvalersi del presente regime speciale.

Il presente regime speciale si applica a tutti i trasferimenti di beni propri effettuati da un soggetto passivo registrato ai fini del presente regime speciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies 4 -

Articolo 369 quinquies quater

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Un soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione dell'inizio e della cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché di eventuali cambiamenti delle stesse a seguito dei quali non soddisfatti più le condizioni necessarie per avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo comunica tali informazioni per via elettronica.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vices 5 -

Articolo 369 quinquies et vices 5

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell'IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro di identificazione utilizza il numero individuale di identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano a tale soggetto passivo dal sistema interno.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vices 6 -

Articolo 369 quinquies et vices 6

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Lo Stato membro di identificazione esclude un soggetto passivo dal presente regime speciale nei casi seguenti:

- a) se il soggetto passivo in questione notifica allo Stato membro di identificazione di non effettuare più trasferimenti di beni propri che rientrano nel presente regime speciale;
- b) se si può altrimenti presupporre che le attività soggette a imposizione di tale soggetto passivo che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;
- c) se il soggetto passivo in questione non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del presente regime speciale;
- d) se il soggetto passivo in questione persiste nella mancata osservanza delle norme relative al presente regime speciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vices 7 -

Articolo 369 quinquies et vices 7

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese, indipendentemente dal fatto che siano o non siano stati effettuati trasferimenti di beni che rientrano nel presente regime speciale. La dichiarazione IVA è presentata entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies 8 -

Articolo 369 quinquies octies

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. La dichiarazione IVA reca il numero individuale di identificazione IVA di cui all'articolo 369 quinquies quinquies e, per ciascuno Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasferiti, il valore totale al netto dell'IVA dei trasferimenti che rientrano nel presente regime speciale per i quali il fatto generatore dell'imposta si è verificato nel corso del periodo d'imposta.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche previste al paragrafo 3.

2. Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica il valore totale al netto dell'IVA dei trasferimenti che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro a partire dal quale tali beni sono spediti o trasportati.

La dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro a partire dal quale i beni di cui al primo comma sono spediti o trasportati, ove disponibile. La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati.

3. Qualora siano necessarie modifiche della dichiarazione IVA fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma dell'articolo 369 quinquies septies, tali modifiche sono incluse in tale dichiarazione IVA.

Se dopo la data in cui la dichiarazione IVA di un periodo di imposta precedente doveva essere presentata in conformità dell'articolo 369 quinquies septies si rendono necessarie modifiche di tale dichiarazione, le modifiche sono incluse in una dichiarazione IVA di un periodo di imposta successivo entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione IVA iniziale doveva essere presentata in conformità di tale articolo. La dichiarazione IVA successiva identifica il pertinente Stato membro a partire dal quale o verso il quale i beni sono spediti o trasportati, il periodo di imposta e l'importo imponibile in relazione al quale sono richieste le modifiche.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies 9 -

Articolo 369 quinquies nonies

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nella propria valuta nazionale.

Se per la cessione di beni o la prestazione di servizi sono state utilizzate valute diverse, il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio applicabile l'ultimo giorno del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

2. La conversione è effettuata in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per tale giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies 10 -

Articolo 369 quinquies et vicies

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Ai fini del presente regime speciale gli acquisti intracomunitari di beni nello Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati sono esenti.

Fatto salvo l'articolo 214, paragrafo 1, gli acquisti intracomunitari di beni di cui al primo comma del presente articolo non danno luogo ad un obbligo di registrazione in conformità dell'articolo 214, paragrafo 1.

Ai fini degli articoli 16, 18, 26, da 185 a 189 e 192, l'esenzione di cui al primo comma del presente articolo è considerata come esercizio del pieno diritto a detrazione dell'IVA che sarebbe dovuta se tale esenzione non fosse applicabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies 11 -

Articolo 369 quinquies et vicies

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale non può, per le sue attività imponibili che rientrano in detto regime speciale, dichiarare nella dichiarazione IVA di tale regime speciale l'IVA detraibile a norma dell'articolo 168 negli Stati membri verso i quali o dai quali i beni sono spediti o trasportati.

Fatti salvi l'[articolo 1, punto 1, della direttiva 86/560/CEE](#) e l'[articolo 2, punto 1, l'articolo 3 e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera e\), della direttiva 2008/9/CE](#), il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tali direttive. Ai rimborsi riguardanti i beni o i servizi utilizzati ai fini dei trasferimenti di beni propri contemplati dal presente regime speciale non si applicano l'[articolo 2, paragrafo 2](#), e l'[articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE](#).

Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale e che è tenuto a essere registrato in uno Stato membro per attività che non rientrano nel presente regime speciale effettua le detrazioni dell'IVA corrisposta in detto Stato membro per i beni che gli sono stati ceduti o i servizi che gli sono stati prestati in detto Stato membro nella dichiarazione IVA che deve presentare in conformità dell'articolo 250.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 quinquies et vicies 12 -

Articolo 369 quinquies et vicies

In vigore dal 14/04/2025 con effetto dal 01/07/2028

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 11/03/2025 n. 516 Articolo 3

1. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale conserva una documentazione dei trasferimenti di beni propri effettuati nel quadro del presente regime speciale. Tale documentazione è sufficientemente dettagliata da consentire alle autorità fiscali degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 è fornita per via elettronica, su richiesta, allo Stato membro dal quale o verso il quale i beni sono stati spediti o trasportati e allo Stato membro di identificazione.

Detta documentazione è conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui il trasferimento di beni propri ha avuto luogo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 sexies et vicies -

Articolo 369 sexvicies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

Se per l'importazione di beni, a eccezione dei prodotti soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4, non è utilizzato, lo Stato membro di importazione consente alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 septies et vicies -

Articolo 369 septvicies

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. Ai fini del presente regime speciale si applica quanto segue:

a) la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell'IVA;

b) la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità riscuote l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità adotti misure appropriate per garantire il pagamento dell'imposta dovuta da parte della persona a cui sono destinati i beni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 septies et vicies 2 -

Articolo 369 septvicies bis

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

In deroga all'[articolo 94](#), paragrafo 2, gli Stati membri possono disporre che l'aliquota IVA normale applicabile nello Stato membro di importazione si applichi quando si utilizza il presente regime speciale.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 septies et vices 3 -

Articolo 369 septvicies ter

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. Gli Stati membri permettono che l'IVA riscossa nell'ambito del presente regime speciale sia riportata in formato elettronico in una dichiarazione mensile. La dichiarazione deve indicare il totale dell'IVA riscossa nel pertinente mese civile.
2. Gli Stati membri prescrivono che l'IVA di cui al paragrafo 1 sia dovuta mensilmente entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione.
3. Le persone che si avvalgono del presente regime speciale tengono una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro di importazione. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale o alle autorità doganali dello Stato membro di importazione di verificare la correttezza della dichiarazione IVA e la sua disponibilità in formato elettronico su richiesta dello Stato membro di importazione.(1)

(1) Testo modificato ai sensi dell'articolo 1, Direttiva UE 1995/2021.

[Torna al sommario](#)

Articolo 369 septies et vices 4 -

Articolo 369 septvicies quater

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Regolamento Unione Europea del 05/12/2017 n. 2455 Articolo 2

1. Il controvalore in moneta nazionale dell'euro da prendere in considerazione per gli importi di cui agli [articoli 369 terdecies](#) e [369 sexvicies](#) è fissato una volta all'anno. Si applicano i tassi del primo giorno lavorativo d'ottobre, con effetto al 1 gennaio dell'anno successivo.
2. Gli Stati membri possono arrotondare l'importo in moneta nazionale risultante dalla conversione degli importi in euro.
3. Gli Stati membri possono mantenere invariato l'importo in vigore al momento dell'adattamento annuale di cui al paragrafo 1, se la conversione dell'importo espresso in euro conduce, prima dell'arrotondamento previsto al paragrafo 2, a una modifica dell'importo espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o a una riduzione di tale importo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 370 - Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità' al 1 gennaio 1978.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 assoggettavano all'imposta le operazioni elencate nell'allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all'imposta.

[Torna al sommario](#)

Articolo 371 - Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 esentavano le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, possono continuare ad esentarle, alle condizioni esistenti alla suddetta data in ciascuno Stato membro interessato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 372 - Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano al principio della detrazione immediata prevista all'articolo 179, primo comma, possono continuare ad applicarle.

[Torna al sommario](#)

Articolo 373 - Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 applicavano disposizioni che derogano all'articolo 28 e all'articolo 79, primo comma, lettera c), possono continuare ad applicarle.

[Torna al sommario](#)

Articolo 374 - Deroghe per gli Stati facenti parte della Comunità al 1 gennaio 1978.

In vigore dal 01/01/2007

In deroga agli articoli 169 e 309, gli Stati membri che al 1 gennaio 1978 esentavano senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 309 possono continuare ad esentarle. Tale deroga è applicabile anche alle

agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.

[Torna al sommario](#)

Articolo 375 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Grecia.

In vigore dal 01/01/2007

La Grecia può continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punti 2), 8), 9), 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1 gennaio 1987.

[Torna al sommario](#)

Articolo 376 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Spagna.

In vigore dal 01/01/2007

La Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1 gennaio 1993.

[Torna al sommario](#)

Articolo 377 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Portogallo.

In vigore dal 01/01/2007

Il Portogallo può continuare ad esentare le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 2), 4), 7), 9), 10) e 13), alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1 gennaio 1989.

[Torna al sommario](#)

Articolo 378 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Austria.

In vigore dal 01/01/2007

1. L'Austria può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2).

2. Fintantoche' le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994, l'Austria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della

sua adesione, le operazioni seguenti:

- a) le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5) e 9);
- b) con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, tutte le tratte dei trasporti internazionali di persone per via aerea, marittima o di navigazione interna, escluso il trasporto di persone sul Lago di Costanza.

[Torna al sommario](#)

Articolo 379 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Finlandia.

In vigore dal 01/01/2007

1. La Finlandia può continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni di cui all'allegato X, parte A, punto 2), fintantoche' le stesse operazioni sono assoggettate all'imposta in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

2. La Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi rese da autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 5), 9) e 10), fintantoche' le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

[Torna al sommario](#)

Articolo 380 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Svezia.

In vigore dal 01/01/2007

La Svezia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni rese da autori, artisti e interpreti artistici, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 1), 9) e 10), fintantoche' le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994.

[Torna al sommario](#)

Articolo 381 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Repubblica ceca.

In vigore dal 01/01/2007

La Repubblica ceca può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoche' la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della

Comunita' al 30 aprile 2004.

[Torna al sommario](#)

Articolo 382 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunita' dopo il 1 gennaio 1978: Estonia.

In vigore dal 01/01/2007

L'Estonia puo' continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunita' al 30 aprile 2004.

[Torna al sommario](#)

Articolo 383 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunita' dopo il 1 gennaio 1978: Cipro.

In vigore dal 01/01/2007

Cipro puo' continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:

- a) la cessione di terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B, punto 9), fino al 31 dicembre 2007;
- b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunita' al 30 aprile 2004.

[Torna al sommario](#)

Articolo 384 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunita' dopo il 1 gennaio 1978: Lettonia.

In vigore dal 01/01/2007

Fintantoche' le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunita' al 30 aprile 2004, la Lettonia puo' continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

- a) le prestazioni di servizi degli autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2);
- b) i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10).

[Torna al sommario](#)

Articolo 385 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Lituania.

In vigore dal 01/01/2007

La Lituania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

[Torna al sommario](#)

Articolo 386 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Ungheria.

In vigore dal 01/01/2007

L'Ungheria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

[Torna al sommario](#)

Articolo 387 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Malta.

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 05/04/2022 n. 542 Articolo 1

Fintantoche' le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004, Malta può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le operazioni seguenti:

- a) senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, la fornitura di acqua da parte di un ente di diritto pubblico, di cui all'allegato X, parte B), punto 8);
- b) senza diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente la cessione di edifici e terreni edificabili, di cui all'allegato X, parte B) punto 9);
- c) (lettera soppressa) con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, i trasporti interni di persone, i trasporti internazionali di persone e i trasporti marittimi di persone fra isole, di cui all'allegato X, parte B, punto 10).

[Torna al sommario](#)

Articolo 388 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Polonia.

In vigore dal 01/01/2007

La Polonia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

[Torna al sommario](#)

Articolo 389 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Slovenia.

In vigore dal 01/01/2007

La Slovenia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

[Torna al sommario](#)

Articolo 390 - Deroghe per gli Stati che hanno aderito alla Comunità dopo il 1 gennaio 1978: Slovacchia.

In vigore dal 01/01/2007

La Slovacchia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10) fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004.

[Torna al sommario](#)

Articolo 390 bis -

Esenzione per la Bulgaria per i trasporti internazionali di persone

In vigore dal 15/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

La Bulgaria può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 2006.

[Torna al sommario](#)

Articolo 390 ter -

Esenzione per la Romania per i trasporti internazionali di persone

In vigore dal 15/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

La Romania può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10, fintantoche' la stessa esenzione e' applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunita' al 31 dicembre 2006.

[Torna al sommario](#)

Articolo 390 quater -

Articolo 390 quater

In vigore dal 01/07/2013

Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5

La Croazia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le seguenti operazioni:

- a) le cessioni di terreni edificabili, con o senza fabbricati, di cui all'[articolo 135, paragrafo 1](#), lettera j), e all'allegato X, parte B, punto 9, non rinnovabili, fino al 31 dicembre 2014;
- b) i trasporti internazionali di persone di cui all'[allegato X](#), parte B, punto 10, fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte dell'Unione prima dell'adesione della Croazia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 391 - Opzione per l'imposizione. (N.d.R. L'articolo e' stato sostituito dall'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea).

In vigore dal 01/07/2013

Modificato da: Atto di adesione del 24/04/2012 Allegato 5

Gli Stati membri che esentano le operazioni di cui agli [articoli 371, 375, 376 e 377](#), all'[articolo 378, paragrafo 2](#), all'[articolo 379, paragrafo 2](#), o agli articoli da [380](#) a [390 quater](#) possono accordare ai soggetti passivi la facoltà di optare per l'imposizione di tali operazioni.

[Torna al sommario](#)

Articolo 392 - Base imponibile.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri possono prevedere che, per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da un soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.

[Torna al sommario](#)

Articolo 393 - Riesame del Consiglio per le deroghe.

In vigore dal 01/01/2007

1. Al fine di agevolare il passaggio verso il regime definitivo di cui all'articolo 402, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procede al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste alle sezioni 1 e 2, e decide, conformemente all'articolo 93 del trattato, sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.

2. In regime definitivo i trasporti di persone saranno soggetti a imposta nello Stato membro di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà conformemente all'articolo 93 del trattato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 394 - Misure di semplificazione e di prevenzione delle evasioni o elusioni fiscali.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri che al 1 gennaio 1977 applicavano misure speciali al fine di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali possono mantenerle purché le abbiano notificate alla Commissione anteriormente al 1 gennaio 1978 e purché le misure di semplificazione siano conformi al criterio definito all'articolo 395, paragrafo 1, secondo comma.

[Torna al sommario](#)

Articolo 395 - Autorizzazioni.

In vigore dal 02/12/2018

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 06/11/2018 n. 1695 Articolo 1

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura

trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita.

Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

5. (paragrafo soppresso)

[Torna al sommario](#)

Articolo 396 - Accordi internazionali.

In vigore dal 01/01/2007

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva.

2. Lo Stato membro che intende concludere un accordo di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessita.

Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri.

3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui al paragrafo 2, secondo comma, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni.

4. La procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata, in ogni caso, entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 397 - Misure di applicazione.

In vigore dal 01/01/2007

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 398 - Comitato IVA.

In vigore dal 01/01/2007

1. E' istituito un comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, denominato "comitato IVA".
2. Il comitato IVA si compone di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

Il comitato e' presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il segretariato del comitato e' assicurato dai servizi della Commissione.
3. Il comitato IVA stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Oltre alle questioni oggetto della consultazione in virtu' della presente direttiva, il comitato IVA prende in esame i problemi sollevati dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di IVA.

[Torna al sommario](#)

Articolo 399 - Tasso di conversione.

In vigore dal 01/01/2007

Salvo altre disposizioni specifiche, il controvalore nelle monete nazionali degli importi in euro previsti dalla presente direttiva e' determinato in base al tasso di conversione dell'euro applicabile al 1 gennaio 1999. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo tale data senza adottare l'euro come moneta unica utilizzano il tasso di conversione dell'euro applicabile alla data della loro adesione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 400 - Arrotondamento degli importi.

In vigore dal 01/01/2007

Nella conversione degli importi di cui all'articolo 399 nelle monete

nazionali, gli Stati membri possono arrotondare, fino ad un massimo del 10 % verso l'alto o verso il basso, gli importi risultanti da tale conversione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 401 - Altre tasse, diritti e imposte.

In vigore dal 01/01/2007

Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, sempreche' tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalita' connesse con il passaggio di una frontiera.

[Torna al sommario](#)

Articolo 402 - Regime transitorio di imposizione degli scambi tra Stati membri.

In vigore dal 01/01/2007

1. Il regime di imposizione degli scambi tra gli Stati membri previsto dalla presente direttiva e' transitorio e sara' sostituito da un regime definitivo fondato in linea di massima sul principio dell'imposizione, nello Stato membro d'origine, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

2. Previo esame della relazione prevista all'articolo 404, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono soddisfatte, il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 403 - Adozione di direttive appropriate.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2020

Soppresso dal 01/01/2020 da: Direttiva Unione Europea del 04/12/2018 n. 1910 Articolo 1

Il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 93 del trattato, le direttive appropriate al fine di completare il sistema comune d'IVA e, segnatamente, di ridurre gradualmente o di sopprimere le deroghe al sistema stesso.

[Torna al sommario](#)

Articolo 404 - Relazione della Commissione.

In vigore dal 01/01/2007 al 01/01/2020

Soppresso dal 01/01/2020 da: Direttiva Unione Europea del 04/12/2018 n. 1910 Articolo 1

Ogni quattro anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base delle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione sul funzionamento del sistema comune d'IVA negli Stati membri, e in particolare sul funzionamento del regime transitorio di imposizione degli scambi tra gli Stati membri, corredata, se del caso, di proposte sul regime definitivo.

[Torna al sommario](#)

Articolo 405 - Misure transitorie applicabili nel contesto dell'adesione all'Unione europea: definizioni.

In vigore dal 01/01/2007

Ai fini del presente capo, si intendono per:

- 1) "Comunita'": il territorio della Comunita' quale e' definito all'articolo 5, punto 1), prima dell'adesione di nuovi Stati membri;
- 2) "nuovi Stati membri": il territorio degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea dopo il 1 gennaio 1995, quale e' definito per ciascuno di detti Stati membri all'articolo 5, punto 2);
- 3) "Comunita' allargata": il territorio della Comunita', quale e' definito all'articolo 5, punto 1), dopo l'adesione di nuovi Stati membri.

[Torna al sommario](#)

Articolo 406 - Misure transitorie.

In vigore dal 01/01/2007

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene e' stato vincolato o ad un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui all'articolo 156 o ad un regime o ad una situazione analoghi ad uno di detti regimi o situazioni nei nuovi Stati membri continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime o da dette situazioni dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il bene e' stato introdotto prima della data di adesione nella Comunita' o in uno dei nuovi Stati membri;
- b) il bene e' stato vincolato a tale regime o a tale situazione dopo la sua introduzione nella Comunita' o in uno dei nuovi Stati membri;
- c) il bene non e' stato svincolato da detto regime o da detta situazione prima della data di adesione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 407 - Misure transitorie.

In vigore dal 01/01/2007

Le disposizioni in vigore alla data in cui il bene e' stato vincolato a un regime di transito doganale continuano ad essere applicate fino al momento dello svincolo del bene da detto regime dopo la data di adesione quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) il bene e' stato assoggettato prima della data di adesione a un regime di transito doganale;
- b) il bene non e' stato svincolato da detto regime prima della data di adesione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 408 - Casi assimilabili all'importazione di un bene.

In vigore dal 01/01/2007

1. Sono assimilati all'importazione di un bene per il quale e' dimostrato che si trovava in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri o nella Comunita' i seguenti casi:

- a) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da un regime di ammissione temporanea al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;
- b) qualsiasi svincolo, anche irregolare, di un bene da uno dei regimi o dalle situazioni di cui all'articolo 156, o da un regime analogo ad uno di detti regimi o a una di tali situazioni, al quale il bene sia stato vincolato prima della data di adesione alle condizioni di cui all'articolo 406;
- c) la conclusione di uno dei regimi di cui all'articolo 407, avviato prima della data di adesione nel territorio di uno dei nuovi Stati membri ai fini di una cessione di beni effettuata prima di tale data a titolo oneroso nel territorio di tale Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- d) qualsiasi irregolarita' o infrazione commessa nel corso di un regime di transito doganale, avviato alle condizioni di cui alla lettera c).

2. Oltre al caso di cui al paragrafo 1, e' assimilata all'importazione di un bene la destinazione dopo la data di adesione, nel territorio di uno Stato membro, da parte di un soggetto passivo o da parte di un soggetto non passivo, di beni che siano stati ceduti, anteriormente alla data di adesione, nel territorio della Comunita' o di uno dei nuovi Stati membri, quando sussistono le seguenti condizioni:

- a) la cessione di tali beni e' stata esentata, o poteva essere esentata, in virtu' dell'articolo 146, paragrafo 1, lettere a) e b) o in virtu' di una disposizione analoga vigente nei nuovi Stati membri;

- b) i beni non sono stati importati ne' all'interno di uno dei nuovi Stati membri ne' nella Comunita' prima della data di adesione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 409 - Importazione.

In vigore dal 01/01/2007

Nei casi di cui all'articolo 408, paragrafo 1, l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'articolo 61, nello Stato membro sul cui territorio il bene viene svincolato dal regime o dalla situazione al quale era stato vincolato prima della data di adesione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 410 - Condizioni.

In vigore dal 01/01/2007

1. In deroga all'articolo 71, l'importazione di un bene, ai sensi dell'articolo 408, e' effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta, quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- a) il bene importato e' spedito o trasportato fuori della Comunita' allargata;
- b) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) e' diverso da un mezzo di trasporto ed e' rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;
- c) il bene importato ai sensi dell'articolo 408, paragrafo 1, lettera a) e' un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima della data di adesione, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno dei nuovi Stati membri o di uno degli Stati membri della Comunita', o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'IVA.

2. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera c) si reputa soddisfatta nei casi seguenti:

- a) quando il termine tra la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto e la data di adesione all'Unione europea supera gli otto anni;
- b) quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione e' insignificante.

[Torna al sommario](#)

Articolo 410 bis -

Articolo 410 bis

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 27/06/2016 n. 1065 Articolo 1

Gli [articoli 30 bis](#), [30 ter](#) e [73 bis](#) si applicano solo ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

[Torna al sommario](#)

Articolo 410 ter -

Articolo 410 ter

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 27/06/2016 n. 1065 Articolo 1

Entro il 31 dicembre 2022 al più tardi, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, in base alle informazioni ottenute dagli Stati membri, una relazione di valutazione sull'applicazione delle disposizioni della presente direttiva in ordine al trattamento dei buoni a fini IVA, con particolare riferimento alla definizione di buoni, alle norme in materia di IVA applicabili alla tassazione dei buoni nella catena di distribuzione e ai buoni non riscattati, corredata se del caso da un'opportuna proposta di modifica delle norme pertinenti.

[Torna al sommario](#)

Articolo 411 - Termini di attuazione.

In vigore dal 01/01/2007

1. La direttiva 67/227/CEE e la direttiva 77/388/CEE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto interno e di applicazione delle suddette direttive indicati nell'allegato XI, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato XII.

[Torna al sommario](#)

Articolo 412 - Attuazione.

In vigore dal 01/01/2007

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 44, all'articolo 59, paragrafo 1, all'articolo 399 e all'allegato III, punto 18) con effetto al 1 gennaio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonche' una

tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

Articolo 413 - Entrata in vigore.

In vigore dal 01/01/2007

La presente direttiva entra in vigore il 1 gennaio 2007.

[Torna al sommario](#)

Articolo 414 - Destinatari.

In vigore dal 01/01/2007

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 - Elenco delle attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, terzo comma.

In vigore dal 01/01/2007

Vedi documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)

Allegato 2 - Elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all'articolo 58, primo comma, lettera C).

In vigore dal 01/01/2015

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 12/02/2008 n. 8 Articolo 5

1) Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

- 2) fornitura di software e relativo aggiornamento;
- 3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- 4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- 5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

[Torna al sommario](#)

Allegato 3 -

Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi cui possono essere applicate le aliquote ridotte e le esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA di cui all'articolo 98 (1)

In vigore dal 06/04/2022

Modificato da: Direttiva Unione Europea del 06/04/2022 n. 542 Articolo 1

-----> Vedi documento in formato PDF <----(1)

Titolo e testo come modificati ai sensi dell'articolo 1, punto 23), Direttiva UE 06/04/2022 n. 542, pubblicata in GU UE 06/04/2022 n. 107) .

[Torna al sommario](#)

Allegato 4 - Elenco dei servizi di cui all'articolo 106.

In vigore dal 01/01/2007

Soppresso da: Direttiva Comunità Europea del 05/05/2009 n. 47 Articolo 1

Vedi documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)

Allegato 5 - Categorie di beni oggetto dei regimi di deposito diversi da quello doganale di cui all'articolo 160, paragrafo 2.

In vigore dal 01/01/2007

Vedi documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)

Allegato 6 - Elenco delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 199, paragrafo 1, lettera D).

In vigore dal 01/01/2007

Vedi documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)

Allegato 7 - Elenco delle attività di produzione agricola di cui all'articolo 295, paragrafo 1, punto 4).

In vigore dal 01/01/2007

Vedi documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)

Allegato 8 - Elenco indicativo delle prestazioni di servizi agricoli di cui all'articolo 295, paragrafo 1, punto 5).

In vigore dal 01/01/2007

Vedi documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)

Allegato 9 - Oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4) (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

In vigore dal 01/01/2007

Vedi documento in formato PDF.

[Torna al sommario](#)

Allegato A - ALLEGATO X: Elenco delle operazioni oggetto delle deroghe di cui agli articoli 370 e 371 e agli articoli da 375 a 390 ter. (N.d.R. Dal 1.7.2013 il riferimento all'articolo 390 ter nel titolo va letto come articolo 390 quater secondo quanto disposto dall'allegato V dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione).

In vigore dal 15/01/2010

Modificato da: Direttiva Comunità Europea del 22/12/2009 n. 162 Articolo 1

PARTE A

Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad assoggettare all'imposta

1) Le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio della loro professione dagli odontotecnici, nonché le cessioni di protesi dentarie effettuate dai dentisti e dagli odontotecnici;

- 2) le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale;
- 3) le cessioni di fabbricati o di una frazione di fabbricato e del suolo ad essi pertinente diversi da quelli di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), quando sono effettuate da soggetti passivi che hanno avuto diritto alla detrazione delle imposte pagate a monte per il fabbricato in questione;
- 4) le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati fuori della Comunità.

PARTE B

Operazioni che gli Stati membri possono continuare ad esentare

- 1) La riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive;
- 2) le prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, escluse le prestazioni seguenti:
 - a) le cessioni di brevetti, di marchi di fabbrica e di commercio nonché di altri diritti analoghi come pure le concessioni di licenze relative a tali diritti;
 - b) i lavori diversi dalla consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera, effettuati su beni mobili materiali ed eseguiti per un soggetto passivo;
 - c) le prestazioni volte a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori immobiliari, quali ad esempio le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza dei lavori;
 - d) le prestazioni di pubblicità commerciale;
 - e) il trasporto e il magazzinaggio di beni, come pure le prestazioni accessorie;
 - f) la locazione di beni mobili materiali ad un soggetto passivo;
 - g) la messa a disposizione di personale a un soggetto passivo;
 - h) le prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici di pianificazione e le prestazioni analoghe, nel campo tecnico, economico o scientifico;
 - i) l'esecuzione di un'obbligazione di non esercitare, interamente o in parte, un'attività professionale o un diritto di cui alle lettere da a) a h) e j);
 - j) le prestazioni degli spedizionieri, mediatori, agenti d'affari ed altri intermediari autonomi, sempreché esse riguardino cessioni o importazioni di beni ovvero le prestazioni di servizi di cui alle lettere da a) a i);
- 3) le prestazioni di servizi di telecomunicazione e le cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici postali;
- 4) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché le cessioni di beni ad esse accessorie;
- 5) le operazioni effettuate da non vedenti o da laboratori per non vedenti purché la loro esenzione non dia origine a distorsioni di concorrenza rilevanti;
- 6) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di organismi che si occupano della costruzione, della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri, delle tombe e dei monumenti commemorativi delle vittime di guerra;
- 7) le operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera b);
- 8) l'erogazione di acqua da parte di un ente di diritto pubblico;
- 9) le cessioni di fabbricati o di frazioni di fabbricato e del suolo ad essi pertinente, effettuate anteriormente alla prima occupazione, nonché le cessioni di terreni edificabili, di cui all'articolo 12;
- 10) il trasporto di persone e il trasporto di beni quali bagagli e autovetture al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto di persone, qualora il trasporto di tali persone sia esente;
- 11) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili utilizzati da istituzioni dello Stato, nonché degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio;
- 12) le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra;

13) le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggio di cui all'articolo 306 e quelle delle agenzie di viaggio che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati nella Comunità.

[Torna al sommario](#)

Allegato B - ALLEGATO XI: Direttive abrogate e loro modificazioni successive - Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

In vigore dal 01/01/2007

Vedi documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)

Allegato C - ALLEGATO XII: Tavola di concordanza (N.d.r. Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.335 del 20.12.2007).

In vigore dal 01/01/2007

Vedi documento in formato pdf.

[Torna al sommario](#)